

La IV Conferenza Internazionale del Lavoro

1. La IV sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale permanente del Lavoro si svolse a Ginevra dal 18 ottobre al 3 novembre 1922 sotto la presidenza di Lord Burnham. Dei 54 Stati attualmente membri dell'Organizzazione erano rappresentati i 35 Stati seguenti, sebbene non tutti con delegazione completa a norma dell'art. 389 del trattato di Versailles: Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cuba, Cecoslovacchia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia,* Lettonia, Norvegia, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Stato Serbo-Croato-Sloveno, Siam, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay, Venezuela.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della Conferenza agli effetti dell'eventuale adozione di raccomandazioni o progetti di convenzione erano i seguenti:

I. Revisione della parte XIII del Trattato di Versaglia e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace:

a, in vista della riforma della composizione del Consiglio d'amministrazione;

b, in vista delle modificazioni concernenti la periodicità delle sessioni delle Conferenze.

II. Comunicazioni all'Ufficio internazionale del Lavoro delle informazioni statistiche o di altra natura riguardanti l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio o il transito degli emigranti.

* La Delegazione italiana era così composta: DELEGATI GOVERNATIVI: S. E. G. De Michelis, Commissario generale dell'emigrazione; comm. L. Solinas, Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; *Consiglieri tecnici*: prof. T. Perassi, commissario dell'emigrazione; comm. F. Labriola, consigliere per l'emigrazione presso la legazione italiana a Berna; dott. G. Cao, primo segretario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. DELEGATO PADRONALE: on. avv. G. Olivetti, segretario generale della Confederazione dell'Industria italiana, membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro; *Consiglieri tecnici*: ing. E. Marchesi; dott. Balella e comm. F. Jarach. DELEGATO OPERAIO: on. L. D'Aragona, segretario generale della Confederazione generale del Lavoro; *Consiglieri tecnici*: on. P. G. Piemonte; dott. G. Valente; avv. T. Cortis; on. Dino Grandi; sig. L. Giannitelli.

La Conferenza fu, inoltre, chiamata a discutere su altre questioni attinenti all'attività dell'Organizzazione e per le quali aveva la competenza di adottare delle risoluzioni.

2. RELAZIONE DEL DIRETTORE. Secondo il sistema adottato per le precedenti sessioni, il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro aveva fatto pervenire, prima dell'apertura della sessione, a tutti i Membri dell'Organizzazione un ampio rapporto, in cui erano illustrati i problemi d'organizzazione generale, i risultati ottenuti nel campo della legislazione internazionale del Lavoro e gli studi e le indagini intraprese dall'Ufficio. Nella seduta plenaria del 20 ottobre, il Direttore Albert Thomas illustrò con un'efficace esposizione orale i punti principali del suo rapporto. Seguì un'ampia discussione, nel corso della quale tutti gli oratori, sia governativi che padronali ed operai, resero omaggio al fervore di operosità con la quale Albert Thomas dirige l'Ufficio. In sede di tale discussione, che consentiva ai vari oratori di accennare ai più disparati problemi, il delegato operaio italiano on. D'Aragona credette conveniente di fare innanzi alla Conferenza degli apprezzamenti sulle condizioni delle organizzazioni sindacali operaie in Italia di fronte al movimento fascista. In assenza del primo delegato governativo comm. De Michelis, il secondo delegato governativo comm. Solinas si affrettò a fare alla Conferenza in termini misurati ma energici una dichiarazione nella quale dopo aver spiegato quali erano le condizioni delle varie organizzazioni sindacali in Italia, fece rilevare, fra il consenso dell'assemblea, come qualsiasi decisione od apprezzamento della Conferenza su una questione, che toccava la politica interna di uno Stato, sarebbe stato inammissibile e lesivo della sovranità nazionale. Ai vari oratori rispose il Direttore Albert Thomas dando schiarimenti ed informazioni sulle questioni prospettate nel corso della discussione e chiudendo con un appello ad assecondare con fiducia lo sforzo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

3. RIFORMA DELLA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Alla Conferenza venne sottoposto un progetto

di emendamento all'art. 393 del trattato di Versailles, proposto dal Consiglio d'Amministrazione. Secondo tale progetto, il numero dei componenti il Consiglio d'amministrazione si portava a 36, fermo restando la proporzione nella distribuzione di essi fra i tre gruppi, e cioè 16 governativi, 8 padronali ed 8 operai; in luogo di assegnare 8 seggi governativi agli Stati che «hanno maggiore importanza industriale», si proponeva di designare nominativamente sei Stati (Germania, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Italia e Giappone) come aventi il diritto ad un rappresentante governativo nel Consiglio, mentre gli altri dieci membri rappresentanti i Governi sarebbero stati eletti da tutti i delegati governativi alla Conferenza, nel senso che i delegati governativi, analogamente a quanto è stabilito per i delegati padronali ed operai, avrebbero eletto direttamente i dieci individui e non designato i Governi, che avrebbero nominato il loro rappresentante nel Consiglio.

La Commissione delle riforme costituzionali, che esaminò il progetto del Consiglio di amministrazione per riferire alla Conferenza, discusse ampiamente il progetto e vi introdusse alcune modificazioni. In particolare la Commissione propose che i dieci membri governativi del Consiglio, oltre i 6 nominati dai Governi degli Stati nominativamente elencati, non fossero eletti direttamente dal gruppo dei delegati governativi, ma fossero nominati dai Governi degli Stati a ciò designati dal gruppo dei delegati governativi, ritenendo a ragione, che il sistema proposto nel progetto del Consiglio non si conformasse ai principi generali su cui è costituita l'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Anche alla Conferenza il progetto presentato dalla Commissione delle riforme costituzionali diede luogo ad un ampio dibattito. Il delegato governativo canadese Lapointe ed il delegato operaio indiano Basu presentarono un emendamento col quale in luogo di indicare nominativamente 6 Stati aventi diritto alla rappresentanza governativa nel Consiglio, si proponeva di mantenere la formula attualmente vigente, che riserva 8 seggi governativi del Consiglio agli 8 Stati aventi maggiore importanza industriale, senza indicare nominativamente tali Stati, la cui

determinazione in caso di contestazione è fatta, ed occorrendo è riveduta, dal Consiglio della Società delle Nazioni. Contro questo emendamento si pronunciò il delegato governativo belga prof. Mahaim, facendo rilevare gl'inconvenienti che già si erano riscontrati nella determinazione degli 8 Stati aventi maggiore importanza industriale ed il vantaggio che offriva la formula proposta dalla Commissione, la quale si avvicinava di più al criterio dell'uguaglianza di tutti gli Stati nella costituzione del Consiglio. Ma la Conferenza accolse l'emendamento Lapointe-Basu. Così pure la Conferenza accolse un emendamento proposto dal delegato governativo polacco Sokal, col quale i delegati governativi degli Stati, che hanno diritto alla rappresentanza governativa nel Consiglio, si escludono dal partecipare alla designazione degli altri 8 Stati, a ciascuno dei quali spetterà di nominare un rappresentante governativo nel Consiglio.

Il nuovo testo dell'art. 393 del trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri trattati di pace adottato dalla Conferenza è così definitivamente redatto:

«L'Ufficio internazionale del Lavoro sarà posto sotto la direzione di un Consiglio di Amministrazione composto di 32 persone :

- 16 rappresentanti i Governi ;
- 8 rappresentanti i padroni ;
- 8 rappresentanti gli operai.

Delle 16 persone rappresentanti i governi, 8 saranno nominate dai Membri che hanno maggiore importanza industriale e 8 saranno nominate dai Membri designati a tal'uopo dai delegati governativi alla Conferenza esclusi i delegati degli 8 Membri sopra menzionati. Dei 16 membri rappresentati, 6 dovranno essere di Stati non europei.

Le eventuali contestazioni circa la determinazione dei Membri che hanno maggiore importanza industriale saranno risolte dal Consiglio della Società delle Nazioni.

Le persone che rappresentano i padroni e le persone che rappresentano gli operai saranno elette rispettivamente dai delegati padronali e dai delegati operai alla Conferenza. Due rappresentanti dei padroni e due rappresentanti degli operai dovranno appartenere a Stati non europei.

Il Consiglio sarà rinnovato ogni tre anni.

Il modo di provvedere ai seggi vacanti, la nomina dei supplenti e le altre questioni della stessa natura potranno essere risolte dal Consiglio, salvo approvazione della Conferenza.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà nel suo seno un Presidente e stabilirà il suo regolamento. Esso si riunirà alle date che fisserà esso medesimo. Dovrà essere tenuta una sessione speciale quante volte 12 persone appartenenti al Consiglio ne facciano domanda scritta ».

Tale testo fu adottato dalla Conferenza nel voto finale per appello nominale con 82 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti. Essendo stato adottato con maggioranza dei due terzi dei voti emessi dai delegati presenti, l'emendamento all'art. 393 del Trattato risulta validamente adottato a norma dell'art. 422. Esso, però, a norma dello stesso articolo non entrerà in vigore se non quando sarà stato ratificato dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della Società delle Nazioni e dai tre quarti dei membri.

4. PERIODICITÀ DELLE SESSIONI DELLA CONFERENZA. Secondo l'art. 389 del trattato di Versailles, la Conferenza generale si riunisce ogni volta che sia necessario ed almeno una volta all'anno. La IV sessione della Conferenza venne chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di modificare tale disposizione relativa alla periodicità dalle sessioni della Conferenza.

La Commissione delle riforme costituzionali esaminò, in primo luogo, la prima delle due proposte formulate dal Consiglio d'amministrazione, diretta a modificare l'art. 389 del trattato di Versailles nel senso che la sessione della Conferenza si tenga almeno una volta ogni due anni. Tale proposta venne respinta dalla Commissione, la quale, però, riconobbe l'opportunità di regolare la convocazione delle sessioni annuali delle Conferenze in modo di rimediare agli inconvenienti che si sono rilevati. La Commissione ritenne che ciò fosse possibile adottando alcuni criteri di massima circa gli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno delle sessioni annue della Conferenza. In conformità a tali concetti la Commissione decise di sottoporre alla Conferenza le due seguenti risoluzioni:

a) La commissione, mentre propone di mantenere l'attuale testo del paragrafo 1 dell'articolo 389, raccomanda che la Conferenza tenga alternativamente delle sessioni di preparazione e delle sessioni di decisione.

Nello esame delle questioni iscritte all'ordine del giorno, le prime sessioni saranno consacrate alla discussione generale dei progetti preliminari (*avant-projets*) di convenzione o dei progetti di raccomandazione, che daranno luogo solamente a votazioni alla semplice maggioranza. Il voto finale nell'insieme di queste decisioni nelle condizioni previste dal 2° paragrafo dell'articolo 405, cioè alla maggioranza dei due terzi, avrà luogo alla fine della sessione successiva.

b) La commissione raccomanda alla Conferenza d'invitare il Consiglio d'amministrazione a stabilire l'ordine del giorno delle sessioni della Conferenza in modo che le questioni d'importanza internazionale che presentano un interesse particolare per i paesi lontani siano iscritte all'ordine del giorno di una sessione che abbia luogo ogni due anni, e che la Conferenza non prenda che, appunto durante dette sessioni, decisioni su questioni costituzionali e su questioni che possano dar luogo all'adozione di progetti di convenzione.

La Conferenza nella seduta plenaria del 31 ottobre adottò la prima risoluzione con 61 voti contro 12 mentre respinse la seconda con 52 voti contrari e 17 favorevoli.

5. STATISTICHE DELL'EMIGRAZIONE. L'Ufficio internazionale del Lavoro, sulla base delle risposte avute dai vari Governi ad un questionario ad essi sottoposto, aveva formulato un progetto di raccomandazione sulla comunicazione periodica all'Ufficio internazionale del Lavoro dei dati e delle informazioni statistiche relative all'emigrazione ed all'immigrazione da parte dei Governi. La Commissione nominata dalla Conferenza per l'esame di questo oggetto dell'ordine del giorno nominò a suo presidente il Delegato governativo italiano De Michelis. Essa prese come base di discussione il progetto di raccomandazione preparato dall'Ufficio e vi introdusse alcune modificazioni, che ne limitarono notevolmente il contenuto. Su proposta della rappresentanza Italiana, la Commissione approvò, inoltre, uno schema di risoluzione per il coordinamento internazionale delle statistiche dell'emigrazione. La Conferenza, con lievi aggiunte, adottò le proposte della Commissione. La raccomandazione, adottata nella seduta del 2 novembre con 87 voti favorevoli e nessuno contrario, è del seguente tenore:

1. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunichi all'Ufficio internazionale del Lavoro tutte le notizie di cui dispone attinenti all'emigra-

zione, all'immigrazione, al rimpatrio e al transito di andata e di ritorno degli emigranti, come altresì i provvedimenti presi o divisati rispetto a tali questioni.

Queste notizie dovrebbero essere comunicate possibilmente una volta ogni trimestre e al più tardi entro i tre mesi dalla fine del periodo al quale si riferiscono.

2. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro faccia ogni sforzo per comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro, entro i sei mesi successivi alla fine dell'anno cui si riferiscono, e nella misura delle informazioni disponibili, i totali degli emigranti e degli immigranti, distinguendo i nazionali dagli stranieri e specificando particolarmente per i nazionali e, in quanto possibile, per gli stranieri.

1º. il sesso dell'emigrante o dell'immigrante ;

2º. l'età ;

3º. la professione ;

4º. la nazionalità ;

5º. il paese della sua ultima residenza ;

6º. il paese dove si propone di stabilire la sua residenza.

7º. La Conferenza generale raccomanda che ciascuno dei Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro si metta d'accordo in quanto possibile con altri Membri per :

a. stabilire una definizione identica del termine « emigrante » ;

b. determinare le indicazioni che dovranno figurare uniformemente sui documenti d'identità rilasciati agli emigranti ed immigranti dalle competenti autorità dei Membri che si sono messi di accordo ;

c. adoperare un metodo uniforme per rilevare i dati statistici sull'emigrazione e l'immigrazione.

La risoluzione adottata dalla Conferenza è la seguente :

« La Conferenza internazionale del lavoro dà incarico all'Ufficio internazionale del Lavoro di spiegare la sua attività allo scopo di facilitare ogni sforzo per la coordinazione internazionale delle statistiche dell'emigrazione e dell'immigrazione.

« La Conferenza attira specialmente l'attenzione dell'Ufficio sull'importanza che presenta la classificazione per età : al disotto di 15 anni, da 15 a 55 anni, al disopra di 55 anni, in vista del lavoro intrapreso in unione col Comitato consultivo della Società delle Nazioni contro la tratta delle bianche ».

6. PROCEDURA PER GLI EMENDAMENTI ALLE CONVENZIONI.

— Nel rapporto del Direttore si attirò l'attenzione della Conferenza sulle difficoltà, che incontra la ratifica da parte degli Stati

delle convenzioni adottate dalla Conferenza. Tali difficoltà, talora, dipendono dal fatto che le convenzioni contengono disposizioni di carattere troppo rigido o particolareggiato, di fronte alle quali qualche Stato, pur essendo disposto in linea di principio ad accettare le norme fondamentali della convenzione, si astiene dal dare la sua ratifica. La Conferenza, così investita dell'esame di tale problema, che presenta una particolare importanza per l'efficacia degli sforzi di coordinazione internazionale del diritto del lavoro a cui mira l'Organizzazione internazionale del Lavoro coi progetti di convenzione da essa elaborati, decise di nominare una speciale Commissione per lo studio di tale delicato problema e per l'esame di qualche proposta accennata nel rapporto del direttore. La Commissione, avendo subito avvertito che il problema presentava una particolare importanza dal punto di vista giuridico, deliberò di deferire l'esame ad una Sottocommissione e di aggregarsi degli esperti giuristi dei principali Stati, fra cui per l'Italia il prof. Perassi. La Sottocommissione, assistita dagli esperti giuristi, prendendo le mosse da una proposta studiata dall'Ufficio internazionale del Lavoro, credette di poter arrivare a proporre uno schema di articolo, che, quando ne fosse il caso, la Conferenza avrebbe potuto inserire nei progetti delle future convenzioni allo scopo di offrire un procedimento più semplice per introdurre nelle convenzioni quelle modificazioni di carattere secondario, che apparissero necessarie per facilitare le ratifiche. La formula di tal articolo di carattere generale era la seguente :

« Su domanda di un Membro dell'Organizzazione e dopo compiuto il lasso di due anni dalla chiusura della sessione nel corso della quale il testo della presente convenzione è stato adottato, degli emendamenti che portano modificazioni nell'approvazione degli articoli..... (determinazione degli articoli, che dovrebbero essere esplicitamente contemplati in ogni discussione) potranno essere adottati dalla Conferenza alla maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, purchè questa maggioranza comprenda i voti di tutti i delegati governativi debitamente autorizzati e di uno almeno dei delegati non governativi di ciascuno dei Membri che avranno ratificato la presente convenzione e che saranno rappresentati alla sessione. Ogni emendamento in tal modo adottato sarà registrato dal Segretariato generale delle Società delle Nazioni sei mesi dopo

la chiusura della Sessione nel corso della quale è stato adottato e sarà da tale momento considerato come incorporato alla presente convenzione.

«Tuttavia, nel caso che un Membro che ha ratificato la presente concessione ritenesse che l'emendamento adottato dalla Conferenza è di valore tale da esigere l'approvazione delle sue autorità legislative, esso notificherà tale circostanza al delegato generale della Società delle Nazioni, per il tramite dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nel termine sopra indicato. In questo caso, non si potrà procedere alla registrazione ed alla messa in vigore dell'emendamento se non dopo la ratifica di esso da parte di tale Membro.»

La maggior parte degli esperti giuristi aggregati alla Commissione dichiararono che la formola proposta non avrebbe trovato difficoltà dal punto di vista del diritto costituzionale dei rispettivi paesi. La Commissione, però, innanzi alla quale la questione, indubbiamente delicata, venne discussa con una particolare ampiezza e talora con vivacità, non credette di far propria la formula proposta dalla sotto-commissione. Composta prevalentemente di elementi non giuristi, la Commissione di fronte a tale questione essenzialmente giuridica si lasciò piuttosto dominare da considerazioni e preoccupazioni politiche. E' notevole che sia i delegati operai che quelli padronali si manifestarono contrari, per considerazioni forse non coincidenti, ad ammettere il principio che le convenzioni adottate dalla Conferenza potessero essere modificate. Il concetto, che la formola proposta non avrebbe potuto aver efficacia se non per le convenzioni future nelle quali fosse inserita, e che, secondo tale formola, la Conferenza, adottando una convenzione, avrebbe essa stessa determinato, e quindi delimitato, le disposizioni di carattere secondario e di esecuzione che sarebbero state suscettibili di emendamento secondo la procedura speciale non fu, forse, compreso pienamente dalla maggioranza della Commissione, la quale si limitò ad adottare una risoluzione del seguente tenore:

«La Commissione ritiene che il problema sottoposto è molto difficile e delicato e non può essere risoluto senza che tutte le informazioni suscettibili di risolverlo siano riunite e che, per conseguenza, la Conferenza non è in grado di prendere una decisione relativa alla questione degli emendamenti alle convenzioni. Rilevando l'importanza della questione, la Commissione propone alla Conferenza di incaricare l'Ufficio internazionale del La-

voro di studiare il problema a fondo e di preparare un rapporto da sottoporre ai Governi, domandando ad essi di voler formulare le loro osservazioni quattro mesi almeno prima della prossima Conferenza.»

La conferenza nella seduta del 2 novembre approvò senza discussione la risoluzione proposta dalla Commissione.

7. SUL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE. — Il direttore dell'Ufficio presentò alla Conferenza uno speciale rapporto sull'inchiesta relativa alla disoccupazione, deliberata dalla Conferenza nella sessione del 1921. Per l'esame di tale rapporto, la Conferenza nominò una Commissione di 21 membri, che si elesse a presidente sir David James Shackleton e M. Max Lazard a relatore. La Commissione prese in esame le proposte formulate nel rapporto speciale del Direttore ed approvò uno schema di risoluzione da sottoporre alla Conferenza, che nelle sedute del 1° e 2 novembre dedicò al problema una discussione notevolmente ampia. Con qualche modificazione, la Conferenza adottò la risoluzione proposta dalla Commissione:

1°. La Conferenza delibera che sia proseguita l'azione iniziata per rendere più comparabili internazionalmente e per migliorare nazionalmente le statistiche della disoccupazione;

2°. La Conferenza delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro esegua attivamente i suoi lavori di documentazione e di coordinazione internazionali relativi alla disoccupazione, in conformità alle precedenti decisioni della Conferenza internazionale del Lavoro; che, in particolare, l'inchiesta documentaria permanente condotta dall'ufficio si riferisca ai movimenti rispettivi della produzione e del consumo delle varie categorie di merci;

3°. La Conferenza delibera che il Consiglio d'Amministrazione esamini l'opportunità della pubblicazione periodica del risultato di questi lavori, conforme al voto espresso dalla Conferenza economica internazionale di Genova;

4°. La Conferenza delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro faccia ricerche speciali sulle cause e sui rimedi della disoccupazione stagionale.

5°. La Conferenza delibera che, all'intento di combattere le crisi di disoccupazione, l'Ufficio internazionale del Lavoro sia incaricato di studiare in modo speciale, in collaborazione con la sezione economica e finanziaria della Società delle Nazioni, il problema delle crisi di disoccupazione, del loro ripetersi e delle oscillazioni dell'attività economica; di raccogliere e

raffrontare segnatamente i risultati delle indagini condotte in vari paesi e di far conoscere i provvedimenti presi per sorreggere l'attività economica e rendere stabile il mercato del lavoro ;

6°. In ciò che concerne la crisi odierna, la Conferenza, prendendò nota della risoluzione della III assemblea della Società delle Nazioni così concepita

« L'assemblea, presa conoscenza delle decisioni della Conferenza generale del Lavoro del 1921, che ha fatto domanda di un'inchiesta sugli aspetti nazionali e internazionali della crisi di disoccupazione e sui mezzi per combatterla, e che ha invitato l'Ufficio internazionale del Lavoro a fare appello alla collaborazione della sezione economica e finanziaria della Società delle Nazioni per la soluzione da darsi ai problemi finanziari ed economici messi innanzi dall'inchiesta;

« Invita l'Organizzazione economica e finanziaria a determinare sollecitamente la portata e i metodi di questa collaborazione e a fornire tutte le informazioni di cui essa dispone all'inchiesta intrapresa dall'Ufficio internazionale del Lavoro ».

Delibera che l'Ufficio internazionale del Lavoro, in conformità della risoluzione già presa dalla stessa Conferenza nella sua 3ª sessione, mettendosi di accordo con l'Organizzazione economica e finanziaria della Società delle Nazioni sui modi da seguire per la compilazione della statistiche necessarie, chieda alla detta Organizzazione tutti i dati opportuni relativi agl'effetti della politica monetaria, finanziaria e commerciale dei vari paesi sulle possibilità d'impiego dei lavoratori d'ambo i sessi.

8. REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA. — Nella terza sessione la Conferenza aveva deciso di rinviare al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro la questione della revisione del regolamento della Conferenza, invitandolo a porre tale questione all'ordine del giorno della IV Sessione. Il Consiglio, in conformità a tale risoluzione, prese in esame il rapporto della Sotto-commissione del Regolamento della Conferenza del 1921 e sottopose alla Conferenza le modificazioni da essa proposte al vigente regolamento della Conferenza. Tali proposte modificazioni vennero esaminate dalla commissione delle riforme costituzionali, che vi portò qualche variante. La Conferenza discusse la revisione del regolamento nelle sedute del 27 ottobre ed adottò definitivamente il nuovo testo del regolamento nella seduta del 3 novembre.

9. PROPOSTE E RISOLUZIONI VARIE. — Nel corso della sessione vennero presentate alla Conferenza, da parte dei singoli delegati,

varie proposte di risoluzioni, che, a norma del regolamento, vennero esaminate dalla Commissione delle proposte. Fra le varie proposte la Conferenza, su conformi conclusioni delle Commissioni, adottò la risoluzione seguente proposta dal delegato operaio svedese Thorberg a nome del gruppo operaio e relativa alle condizioni di vita delle classi operaie nei paesi a cambio deprezzato.

« La Conferenza, considerando le vivissime inquietudini dei lavoratori causate dal recente abbassamento del tenore di vita in alcuni paesi ;

considerando che tale depressione del tenore di vita procede parallelamente al deprezzamento continuo dei cambi di certi paesi, per esempio della Germania;

considerando che in questi paesi la diminuzione delle condizioni di vita rischia di portare ad una situazione estremamente precaria della popolazione e, per compenso, degli operai, e di mettere in pericolo anche la generazione futura ;

considerando il gran numero di lavoratori colpiti da tale stato di cose, che potrebbe propagarsi negli altri paesi ;

ricordando la parte XIII del Trattato di Versailles e specialmente le parole « la garanzia d'un salario che assicuri delle condizioni di vita convenienti ».

Dà incarico all'Ufficio internazionale del Lavoro di fare uno studio documentario sul tenore di vita degli operai in confronto con l'anteguerra in Germania e negli altri paesi a cambio fortemente deprezzato, allo scopo di far la luce sulla situazione e di conoscere i mezzi già impiegati o proposti in tali paesi per assicurare agli operai delle condizioni di vita adeguate.

Varie altre proposte di risoluzione vennero rinviate al Consiglio d'amministrazione.

La Conferenza, nella seduta del 3 novembre, prima di chiudere i propri lavori, espresse solennemente i propri sentimenti di riconoscenza verso il Consiglio federale svizzero ed il Consiglio di Stato della Città e Cantone di Ginevra per l'offerta generosa delle aree che essi hanno messo a disposizione della Società delle Nazioni per la costruzione della sede definitiva dell'Ufficio internazionale del Lavoro, vedendo in tale offerta una nuova testimonianza della simpatia industriale della Svizzera per le opere di progresso sociale e specialmente dell'interesse che essa annette allo sviluppo dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

Comunicazione all'Ufficio Internazionale del Lavoro delle informazioni concernenti le statistiche dell'emigrazione.

L'Ufficio Internazionale del Lavoro, allo scopo di raccogliere il materiale di informazioni necessario per agevolare il lavoro della Conferenza, sottopose ai vari Governi un Questionario sulla "comunicazione all'Ufficio internazionale del lavoro delle informazioni statistiche o altre concernenti l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio ed il transito degli emigranti", oggetto posto all'ordine del giorno della IV sessione della Conferenza internazionale del Lavoro. A tale questionario il Governo Italiano diede la risposta che segue:

Introduzione.

Gli elementi delle risposte che diamo al *Questionario* concernente la comunicazione all'Ufficio internazionale del lavoro delle informazioni statistiche relative all'emigrazione furono già contenuti e ampiamente illustrati nella I e III parte della risposta al *Questionario* per gli studi preparatori della Commissione internazionale della Emigrazione, dal titolo: *Notizie circa gli organi, i servizi e le forme di tutela e di assistenza della emigrazione italiana.*

Segnaliamo, in particolare, all'attenzione dello Ufficio internazionale del Lavoro i progressi che si sono potuti ottenere in Italia — attraverso una lunga esperienza — su i due oggetti fondamentali del procedimento per la rilevazione statistica del movimento migratorio, e cioè:

1) *sulla definizione dell'emigrante*, che è posta a base del nostro regime giuridico migratorio, la quale, frutto di elaborazioni successive, coglie ora la caratteristica essenziale e decisiva del lavoratore che espatria e perciò può bene adattarsi all'esigenza di ogni paese, ove il fenomeno si verifica.

2) *sul modulo del passaporto o carta d'identità* che adottiamo, il quale presenta speciali vantaggi pratici anche di fronte al *modulo di passaporto unico* per tutti i paesi, suggerito dalla Conferenza internazionale dei passaporti, che ebbe luogo a Parigi nell'ottobre 1921, indetta dalla Società delle Nazioni.

Il modulo italiano sembra preferibile per le seguenti ragioni:

a) per essere contenuto in un *foglio unico piegato a ventaglio*, impedisce sostituzioni e falsificazioni di pagine, molto facili nei comuni passaporti a libretto;

b) per avere annesso, al solo fine statistico, le *due cedole* l'una per l'*espatrio*, l'altra per il *rimpatrio*, presentanti tutte le notizie personali del titolare e distaccabili al momento dell'effettivo espatrio o rimpatrio, si presta efficacemente al più rapido e sicuro spoglio dei dati statistici e alle loro più svariate combinazioni.

PARTE I.

Invio delle informazioni.

1^a. — *Siete disposti a mandare regolarmente all'Ufficio internazionale del Lavoro, se già non lo fate, ad intervalli più brevi possibili, tutte le informazioni disponibili, statistiche, od altro, concernenti l'emigrazione, l'immigrazione, il rimpatrio ed il transito degli emigranti, ivi compresa ogni altra informazione sulle misure prese o proposte relative a queste questioni?*

— Il Governo italiano sarebbe disposto ad inviare periodicamente all'Ufficio internazionale del Lavoro tutte le informazioni che riguardano l'espatrio, il rimpatrio e il transito degli emigranti, ed a comunicare i provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di emigrazione.

Per quanto concerne particolarmente il transito degli emigranti stranieri, si potrebbero fornire soltanto notizie sommarie per quegli emigranti che si imbarcano per paesi transoceanici nei nostri porti e per quelli provenienti dagli stessi paesi, che ivi sbarcano.

2^a. — *Siete disposti a fare questa comunicazione almeno una volta ogni trimestre?*

— Saremmo disposti a fare la comunicazione dei dati statistici sui movimenti migratori per *periodi trimestrali*.

3^a. — *Sareste in grado di comunicare le informazioni ottenute nei tre mesi che segnano la data degli ultimi fatti, a cui quelle si riferiscono?*

— Sì, almeno per ciò che concerne i dati sommarî.

4^a. — *Siete dell'opinione che questi punti possono essere oggetto d'un progetto di convenzione, o credete meglio adottare la forma d'una raccomandazione?*

— Sarebbe preferibile che la comunicazione dei dati, di cui ai numeri precedenti, all'Ufficio internazionale del Lavoro, fosse stabilita da una *convenzione*. In tal modo la comunicazione avrebbe carattere obbligatorio e nella convenzione stessa si potrebbero precisare le modalità, allo scopo di assicurarne, per quanto è possibile, la necessaria uniformità.

PARTE II.

Informazioni in base alle statistiche esistenti.

1^a. — *Siete disposti a comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro le cifre globali degli emigranti e degli immigranti che attraversano le vostre frontiere, mediante informazioni redatte in modo uniforme, circa le loro età, il loro sesso, la loro situazione di famiglia e la loro professione?*

— Come abbiamo esposto al Quesito 1° della prima parte, potremmo comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro le cifre globali e sommarie sia degli emigranti italiani espatriati che dei rimpatriati. Per gli emigranti stranieri potremmo dare soltanto notizie sommarie relative a quelli di essi che si imbarcano o sbarcano nei porti italiani.

2ª. — *Siete disposti ad adottare in riguardo dell'età la seguente classificazione :*

fino a 15 anni ;

da 15 a 55 anni ;

al disopra di 55 anni ;

o altrimenti quale classificazione proporreste ?

— Sì. La classificazione proposta determina con molta approssimazione i tre periodi fondamentali della vita del lavoratore nella maggior parte dei paesi, distinguendo l'età in cui il suo valore economico è ancora nullo, dall'età in cui tale valore è nella sua piena efficienza e da quella in cui esso decade e cessa completamente.

3ª. — *Per quanto riguarda la situazione di famiglia siete disposti ad adottare la classificazione seguente :*

celibi ;

vedovi, divorziati o separati ;

sposati emigranti da soli ;

sposati emigranti con il loro coniuge o i loro figli ;

o altrimenti quale classificazione proporreste ?

— Per quanto riguarda le condizioni di famiglia, si riconosce molto opportuno di rilevare esattamente lo stato civile dell'emigrante, e cioè : se celibe, vedovo, o separato legalmente, ovvero coniugato ; se emigra solo, lasciando la propria famiglia, o emigra insieme ai figli e altri congiunti, e in tal caso con l'indicazione del numero di essi.

Siccome, peraltro, nel fenomeno migratorio assume un'importanza speciale l'espatrio da un paese di interi gruppi familiari,

così proponiamo di aggiungere alle distinzioni su indicate, il sesso, l'età, la professione, ecc. di coloro che viaggiano insieme col capo di famiglia, senza omettere la notizia sul rapporto di parentela ed affinità col capo medesimo.

Avvertiamo che questa speciale rilevazione statistica l'Italia già eseguisce da tempo sulla base delle liste di bordo, tanto per gli espatri, quanto per i rimpatri dei connazionali per o da paesi transoceanici.

4^a. — *Siete disposti ad adottare circa la professione la classificazione seguente :*

- a) occupazioni agricole ;
- b) operai industriali non qualificati ;
- c) operai industriali qualificati ;
- d) occupazioni commerciali ;
- e) occupazioni diverse ;
- f) persone senza occupazione ;
- o altrimenti quale classificazione proporreste ?

— Si proporrebbe la classificazione seguente, la quale s'è mostrata per lunghi anni di esperienza statistica più completa e nella quale trovano posto razionale, in ristretto numero di categorie, gli svariati mestieri o professioni degli emigranti.

- a) agricoltori ;
- b) operai delle industrie ;
- c) occupazioni commerciali e dell'impiego privato ;
- d) professioni liberali ;
- e) occupazioni e mestieri diversi ;
- f) lavoratori non qualificati ossia senza mestiere definitivo o specificato ;
- g) lavoratori senza occupazione (comprese le donne e i minorenni).

Per avere statistiche internazionali dei mestieri e delle professioni degli emigranti, non basta stabilire concordemente una classificazione uniforme dei mestieri e delle professioni medesime, ma occorre precisare, nello stesso tempo, le singole occupazioni e l'appartenenza alle diverse categorie della classificazione. È ne-

nessario cioè che sia predisposta una *Nomenclatura* particolareggiata dei vari mestieri e professioni da comprendere nelle su accennate categorie. Tale nomenclatura servirà in pratica da utile guida per lo spoglio e classificazione dei dati statistici in parola, senza di che non sarà possibile ottenere mai statistiche internazionali sufficienti e comparabili.

5^a. — *Siete d'avviso che sarebbe utile fornire delle informazioni su altri punti oltre a quelli formulati nella prima domanda?*

— Sarebbe opportuno aggiungere al dato statistico fondamentale, relativo al paese di provenienza e di destinazione, altre specificazioni individuali dell'emigrante, e cioè:

Per gli espatri: distinguere se l'emigrante proviene da zone rurali o da centri urbani; se emigra la prima volta, o la seconda, la terza, la quarta, ecc.; se va all'estero a raggiungere parenti od amici.

» *Per i rimpatri*: chiedere per ogni emigrante la durata della permanenza all'estero; il genere del rimpatrio definitivo o temporaneo, se ha acquistato la cittadinanza straniera durante la sua dimora all'estero; se è rimpatriato come indigente per conto dell'Autorità consolare; se rimpatria perchè respinto dal paese d'immigrazione e per quale motivo; se rimpatria per servizio militare.

6^a. — *Siete disposti a fornire le informazioni indicate sopra (domande 2 a 5), distinguendo i vostri connazionali dagli stranieri?*

— Possiamo fornire le indicazioni, di cui ai Quesiti 2 a 5 soltanto per ciò che riguarda i connazionali.

Per gli stranieri si richiama in genere la risposta data al Quesito n. 1 e 2 della Prima parte, e precisamente si possono fornire per ora soltanto dati sommari per gli emigranti stranieri transoceanici, con la distinzione per sesso, età, professione, paese di provenienza e di destinazione.

Per completare tali dati sommari sulle basi delle classificazioni per età, stato civile, professione di cui ai Quesiti 2, 3, 4, è

evidentemente necessario che i vari paesi si uniformino nella rilevazione dei dati a norme comuni.

7^a. — *Siete disposti a comunicare all'Ufficio internazionale del Lavoro le cifre globali degli emigranti ed immigranti che passano le vostre frontiere, con l'indicazione dei loro paesi di origine e dei loro paesi di destinazione?*

— Per gli emigranti italiani possiamo comunicare cifre globali sulla loro distribuzione per regioni di partenza e per Stati di destinazione.

Per gli emigranti stranieri, che attaversano le frontiere italiane possiamo dare soltanto le cifre globali, nel caso che essi si dirigano nei paesi oltre oceano, come a risposta al Quesito 2 della Prima parte.

8^a. — *Siete disposti a compilare mensilmente le statistiche di cui sopra?*

— Sì.

9^a. — *Siete disposti a comunicare queste statistiche ad ogni trimestre e cioè al 1^o gennaio, al 1^o aprile, al 1^o luglio e al 1^o ottobre?*

— Sì.

10^a. — *Se la Conferenza adotta un progetto di convenzione o una raccomandazione, avente per oggetto la comunicazione di notizie statistiche sull'emigrazione, siete del parere che quel progetto di convenzione o quella raccomandazione debbano contenere delle disposizioni tendenti al fine di dare comunicazioni delle statistiche su menzionate?*

— Sì.

PARTE III.

Raccolta dei dati statistici su una base uniforme.

1º. — *Stimate utile l'istituzione di una statistica internazionale dell'emigrazione su basi che ne rendano sicura la comparabilità dei risultati?*

— Ciò, evidentemente, è indispensabile sotto ogni aspetto, poichè le statistiche particolari dei singoli Stati non si prestano per i differenti sistemi di rilevazione e per la loro frammentarietà, alle comparazioni. L'uniformità dei criteri di rilevazione è, per conseguenza, l'obbiettivo essenziale di una regolamentazione internazionale di questa materia.

2º. — *Siete disposti ad esaminare, con la collaborazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, la possibilità di concludere con i paesi che condividono queste stesse vedute, un accordo mirante all'adozione di una definizione identica dell'emigrazione, alla istituzione d'un tipo uniforme di carta d'identità per gli emigranti ed all'impiego di metodi comuni per il rilievo dei dati statistici?*

— Riteniamo necessario frattanto d'intraprendere l'unificazione dei metodi statistici per le emigrazioni, mediante accordi tra quei paesi che più sono preparati e disposti ad iniziare la unificazione medesima.

Siamo inoltre d'avviso che tale unificazione debba essere effettuata assolutamente con la triplice base proposta e cioè sopra :

- a) *una definizione unica dell'emigrante*, identica per tutti i paesi ;
- b) *un modulo uniforme* di passaporto o carta di identità speciale per gli emigranti, concordato e riconosciuto valido per tutti i paesi ;
- c) *determinazione di metodi comuni* per la rilevazione e classificazione dei dati.

Circa la definizione unica dell'emigrante, identica per tutti i paesi, rileviamo che la legislazione italiana ha già elaborato da

tempo una nozione giuridica, nella quale, sono fissate le note essenziali che danno la qualificazione dell'emigrante.

Per l'art. 10 del Testo Unico della legge vigente sull'Emigrazione (13 novembre 1919, n. 2205) si considera *emigrante ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendente, discendente, fratelli, zii, nipoti, e gli affini negli stessi gradi, già emigrati, a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero, ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni stesse.*

Tale definizione dovrebbe essere completata, aggiungendo, per maggiore esplicazione, tra le occupazioni non esclusivamente manuali proprie dell'emigrante, anche la *piccola industria.*

Riguardo poi al modulo uniforme di passaporto o carta d'identità, comune per tutti i paesi, proponiamo l'adozione del tipo di *passaporto speciale per emigranti*, in uso già in Italia, illustrato fin dallo scorso anno, rispondendo al *Questionario della Commissione internazionale dell'Emigrazione.* (Parte Prima, pag. 14 e Parte III, pag. 65).

Tale modulo, nell'assolvere perfettamente la duplice funzione a cui è destinato e cioè: *la funzione giuridica*, quale documento d'identità personale, che garantisce il diritto di locomozione: e *la funzione statistica*, quale strumento di osservazione del fenomeno migratorio - presenta altresì vantaggi pratici, per il modo con cui è predisposto.

Cioè, il fatto di esserè costituito di un unico foglio a ventaglio, diminuisce la sostituzione di parti, contrariamente a quanto di frequente avviene con passaporti a libretto. Nè va trascurata la facilità, molto apprezzabile in pratica, con cui il passaporto a foglio unico viene compilato dall'ufficio emittente, per la disposizione che presenta il foglio dispiegato, con tutte le singole parti del documento.

• Dal punto di vista della tecnica statistica, il tipo di passaporto adottato in Italia presenta il vantaggio di permettere di stabilire la rilevazione del movimento emigratorio sugli effettivi espatri e rimpatri. A ciò servono le due cedole «espatrio» e «rimpatrio» annesse al passaporto e che vengono staccate dagli uffici di frontiera i quali le trasmettono all'Ufficio centrale statistico.

Con questo procedimento si ottiene una statistica dell'emi-

grazione, che riflette la realtà del fenomeno, con tutte le sue specificazioni individuali e di tempo e di luogo, in cui esso si verifica.

Sulla base del modulo di passaporti così disposto, come è quello dell'emigrante italiano, di cui si allega copia, si può facilmente addivenire, mediante qualche lieve aggiunta proposta, già nella terza parte del Questionario sopra indicato della Commissione internazionale dell'Emigrazione, alla formazione di un *passaporto internazionale* unico, costituito di un solo foglio con cedole annesse.

Il passaporto internazionale dovrebbe essere di due specie: *passaporto individuale*, per l'emigrante che espatria da solo; e *passaporto familiare* per il capo della famiglia che viaggia in compagnia di parenti e affini.

Inoltre la validità del documento dovrebbe estendersi ad un solo viaggio di andata e ritorno, senza limitazione di tempo.

Nel caso particolare del transito di emigranti, attraverso uno o più paesi stranieri, potrebbe essere adoperata distintamente una speciale *carta supplementare di transito*, da rilasciarsi dalle Autorità consolari competenti.

Per quanto riguarda, infine, la determinazione dei metodi comuni di rilevazione dei dati, questi risulteranno evidentemente uniformi, quando sia stata adottata, come base della rilevazione stessa, una identica definizione del fenomeno per tutti i paesi insieme ad un unico strumento di registrazione, qual'è il passaporto internazionale. Nelle operazioni invece di spoglio e di classificazione dei dati statistici, ciascun paese potrà seguire quei metodi che crederà più opportuni, purchè conducano a statistiche uniformi e comparabili con quelle degli altri Stati, da inviarsi all'Ufficio internazionale del Lavoro.

3º. — *Siete del parere che sarebbe opportuno di introdurre nel progetto di convenzione o nella raccomandazione, concernente la comunicazione all'Ufficio internazionale del Lavoro, delle informazioni statistiche o d'altra natura dell'emigrazione, ecc... delle disposizioni auspicanti l'adozione della procedura sovra esposta?*

— Riteniamo, infine, come già abbiamo accennato al Questiono n. 4 della Prima parte, che per raggiungere la unificazione e

la uniformità dei metodi della statistica internazionale sulle migrazioni, sarebbe indubbiamente desiderabile di addivenire a vere e proprie *convenzioni internazionali* tra i vari paesi. Tuttavia, di fronte all'ostacolo che è frapposto alla unificazione immediata dai differenti regimi statistici in vigore presso i rispettivi paesi, converrà, pel momento, limitarsi, a *raccomandazioni* in cui sia precisato un minimo di principii e criteri, a cui è desiderabile che i vari paesi si uniformino nella rilevazione, e classificazione dei dati da comunicarsi all'Ufficio internazionale del Lavoro.

Questa procedura permetterà di avviare gradatamente la unificazione desiderata, che potrà anche essere preparata, mediante accordi parziali tra i paesi maggiormente interessati.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Composizione dell'Ufficio internazionale del Lavoro: determinazione degli Stati aventi maggiore importanza industriale. — Il Consiglio della Società delle Nazioni ha tenuto a Ginevra la sua XX Sessione. Tra gli oggetti posti all'ordine del giorno, il Consiglio ha preso in esame la questione degli otto Stati aventi maggiore importanza industriale, i quali, in base all'articolo 393 del Trattato di Versailles, sono chiamati a nominare otto dei dodici componenti governativi che fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro. Il Consiglio, dopo aver esaminato il rapporto degli esperti riuniti sotto la presidenza del sig. A. Fontaine, ha deciso che attualmente gli otto Stati, membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, che hanno maggiore importanza industriale, sono i seguenti (per ordine alfabetico in lingua francese): Germania, Belgio, Canada, Francia, Gran Bretagna, India, Italia, Giappone. In conseguenza di tale decisione, la Svizzera viene sostituita dall'India.

Rinnovazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. — Durante il corso della 4ª Sessione della Conferenza internazionale del Lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 18 ottobre al 3 novembre 1922, si è proceduto alla rinnovazione del Consiglio per il prossimo triennio. Il gruppo governativo, a cui sono attribuiti quattro seggi, oltre quelli corrispondenti agli otto Stati aventi maggiore importanza industriale, ha designato i seguenti Stati: Spagna, Chili; Finlandia e Polonia ai cui Governi spetta di nominare i rispettivi rappresentanti nel Consiglio. Il gruppo padronale ha eletto i seguenti signori: Lithgow (Inghilterra); Pinot (Francia); on. Olivetti (Italia); Corbier (Belgio); Hodac (Cecoslovacchia); Gemmil (Africa del Sud) *membri titolari*, e Colomb (Svizzera); Oersted (Danimarca); Vogel (Germania); Verkade (Olanda); Granpera (Spagna), e Coulter (Canada, *membri aggiunti*; Il gruppo operaio ha eletto i seguenti signori: Poulton (Inghilterra); Tom Moore (Canada); Jouhoux (Francia); Oudegest (Olanda);

Vedi *Bollettino dell'Emigrazione*, 1922, pag. 428.

Thorberg (Svezia); Leipart (Germania), *membri titolari* e onorevole D'Aragona (Italia); Hueber (Austria); Schureh (Svizzera); Ioshi (India); Caballero (Spagna) e Zulawshi (Polonia), *membri supplenti*.

ITALIA

I problemi della emigrazione e la Lega italiana per la tutela degli interessi nazionali. — Presso la sede centrale della Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali, nei giorni 21 e 22 novembre u. s., ha avuto luogo un interessante dibattito, promosso dalla Lega stessa, sui problemi della emigrazione, con l'intervento dei rappresentanti dei vari partiti, dai componenti delle diverse tendenze e di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, fra i quali il Commissario generale dell'Emigrazione Comm. De Michelis.

La grandissima maggioranza degli intervenuti, dopo ampia e serena discussione, si manifestò pienamente concorde nell'approvare il seguente ordine del giorno:

« L'ASSEMBLEA :

• riconoscendo la necessità del maggiore incremento possibile dell'emigrazione, per impiegare la crescente esuberanza di mano d'opera;

• ritenendo, d'altra parte, che una giusta valorizzazione morale e materiale degli emigranti richieda un'opera costante vigile ed energica di tutela da parte dello Stato, anche perchè ad una minore valutazione degli italiani all'estero corrisponde un minor prestigio della Nazione;

• considerando che, pur essendo da auspicare un aumento sempre maggiore di emigrazione inquadrata, e possibilmente associata al capitale, le necessità della ricostruzione economica e finanziaria dell'Italia non lascino margine sufficiente ad impieghi di capitali all'estero, nella larghezza che sarebbe necessaria per avere un'affluenza decisiva nell'aumento dell'emigrazione;

ESPRIME IL VOTO

• che all'emigrazione sia lasciata la più completa libertà, compatibile coiicoli e coi limiti fissati dai singoli Paesi per l'emigrazione;

• che il Governo tuteli e difenda efficacemente tutti gli italiani che si preparino all'emigrazione, o che si trovino all'estero, in modo

che si abbia ovunque coscienza che il lavoratore italiano non è abbandonato a sè stesso ma ha con sè il cuore e l'opera di tutta la Nazione ;

che sia migliorato ed intensificato il servizio diplomatico, consolare e di emigrazione, dando finalmente attuazione alla riforma diplomatica e consolare da tanto tempo auspicata ;

che gli organismi bancari italiani assistano con opportuni ed oculati finanziamenti le imprese italiane di lavori all'estero ;

che il Governo agevoli, anche con facilitazioni fiscali o di altro genere, la creazione e l'organizzazione di imprese di lavoro e di colonizzazione in paesi stranieri ; che a tali imprese sia accordato, con le dovute cautele, ogni aiuto morale ed il più completo appoggio diplomatico, per assicurare il successo. »

Durante lo svolgimento delle riunioni furono trattati anche problemi particolari. Ed è stato accettato come raccomandazione il seguente altro ordine del giorno :

L'ASSEMBLEA FA VOTI :

che si costituisca nello Stato di San Paulo una forte Sezione della Lega italiana, la quale, assumendo funzioni di Patronato dell'emigrazione, svolga opera efficace per proteggere i connazionali che lavorino nelle *fazendas* ed esprime la fiducia che quei numerosi connazionali che nello Stato di San Paulo hanno conquistato una buona posizione economica comprenderanno che è loro dovere di aiutare finanziariamente e moralmente tale Patronato, onde esso abbia i mezzi di compiere quell'azione di difesa e di elevamento del lavoratore che è da anni nel desiderio di tutti. »

Statistica della disoccupazione al 31 luglio 1922. — Durante il mese di luglio 1922, si è verificata una sensibile diminuzione nel numero dei disoccupati totalmente e parzialmente. Dal prospetto seguente si rileva la situazione attuale in confronto di quella dello scorso anno :

DATA	Disoccupati completamente		Disoccupati parzialmente	Totale dei disoccupati completamente e parzialmente
	Non sussidiati	Sussidiati		
Luglio 1922	304.242	82.692	88.668	392.910
Giugno 1922	372.001	123.767	95.334	467.335
Luglio 1921	435.194	129.200	227.515	662.709

CECOSLOVACCHIA

Statistica della disoccupazione nel primo semestre 1922. — Per il periodo da gennaio a giugno 1922 si hanno i seguenti dati statistici del numero disoccupati esistenti nella Cecoslovacchia.

DATA (a fine mese)	Numero dei disoccupati iscritti all'Ufficio di collocamento o soccorso			Disoccupati soccorsi
	Uomini	Donne	Totale	Totale
1922				
Gennaio	81.070	21.253	102.323	54.422
Febbraio	98.902	42.828	141.730	78.526
Marzo	85.778	40.821	127.599	69.719
Aprile	81.132	43.274	124.406	68.495
Maggio	72.234	41.643	113.877	65.809
Giugno	66.977	38.643	105.620	55.972

DANIMARCA

Soppressione dell'indennità eccezionale. — Oltre le Casse sindacali di assicurazione contro la disoccupazione sussidiate dallo Stato, funziona in Danimarca un fondo di riserva costituito da contributi fissi dello Stato, dei padroni e degli operai, e determinati con decisione del Ministro dell'interno, durante il periodo della disoccupazione eccezionale. Questo fondo consente di prorogare la durata degli assegni di disoccupazione. Ora il Ministro dell'interno, con circolare del 13 luglio 1922, ha soppresso, con decorrenza del 15 stesso mese, la corresponsione delle indennità di disoccupazione a titolo eccezionale per gli operai appartenenti a trentotto categorie nelle quali la disoccupazione è ridotta ad una proporzione che può considerarsi normale, e la mantiene in ventinove altre categorie. In conseguenza di tale provvedimento, circa 15.000 disoccupati in Danimarca cessano di essere beneficiari delle indennità di disoccupazione.

INGHILTERRA

Politica di emigrazione. — Secondo una dichiarazione fatta lo scorso luglio nella Camera dei Comuni dal Presidente dei Ministri, un nuovo comitato ministeriale sarebbe stato nominato per dedicarsi particolarmente allo studio dello sviluppo del commercio e della emigrazione in rapporto alla disoccupazione. Il Governo britannico è convinto che il problema dell'emigrazione esige uno studio profondo essenziale, dato che la popolazione del paese è aumentata di oltre un milione di abitanti dal 1914, e che è quindi, urgente procurare lavoro a un maggior numero di 300-400.000 disoccupati. La legge sulla colonizzazione dell'Impero (*Empire Settlement Act*) è ormai in vigore, ma l'industria e l'agricoltura del paese incontrano non poche difficoltà ad assorbire un maggior numero di operai, ed il governo provvede, frattanto, ad elaborare piani di emigrazione ancora più vasti.

La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. — La legge del 1922 sull'assicurazione di disoccupazione combina il tasso delle contribuzioni ed il tasso dell'indennità previsti dalla legge provvisoria sull'assicurazione delle famiglie dei disoccupati (*unemployed workers, dependants Temporary Provision Act, 1921*) e le leggi del 1920 e 1921 sull'assicurazione di disoccupazione (*unemployment Insurance Acts*). La nuova legge contiene, inoltre, una disposizione eccezionale relativa al pagamento dell'indennità di disoccupazione fino al giugno 1923. Questa legge è stata presentata alla Camera dei Comuni il 24 marzo e ratificata dal Re il 1° aprile.

La legge è basata sulla ipotesi che, sino alla fine del 1922 il numero delle persone ammesse al beneficio dell'assicurazione di disoccupazione non sarà superiore a 1.500.000. In ogni caso il numero dei parzialmente disoccupati è stato valutato alla metà del numero totale. Il tasso delle contribuzioni è uguale a quello previsto dalle leggi del 1920 e 1921 sull'assicurazione di disoccupazione e dalla legge provvisoria sull'assicurazione delle famiglie dei disoccupati. Le quote settimanali espresse in *penny* saranno le seguenti:

	QUOTE		
	dei lavoratori	degli imprenditori	dello Stato
Uomini	9	10	6 ³ / ₄
Donne	7	8	5 ¹ / ₄
Garzoni	4 ¹ / ₂	5	3 ⁷ / ₈
Ragazze	4	4 ¹ / ₂	3 ⁵ / ₈

Il tasso delle indennità è ugualmente lo stesso di quello pagato sotto il regime delle leggi sull'assicurazione di disoccupazione del 1920 e 1921 e della legge provvisoria sulla assicurazione delle famiglie dei disoccupati. Le somme che potranno essere prestate al Tesoro sono portate da Lst. 20,000,000 a Lst. 30,000,000. Un ordine del Consiglio emanato in conformità del 1922 sullo Stato libero d'Irlanda (*Irish Free State Agreement Act, 1922*) può dichiarare la applicabilità della legge, con o senza emendamenti all'Irlanda, ad eccezione dell'Irlanda del Nord.

JUGOSLAVIA

La legge 1922 sulle assicurazioni sociali. — Col corrente anno è entrata in vigore nella Jugoslavia una legge che disciplina le assicurazioni sociali: malattia, infortuni, vecchiaia e superstiti.

Prima di accennare alle principali disposizioni si premette un quadro dello Stato della legislazione sulle assicurazioni sociali, già in vigore nei diversi territori degli Stati danubiani che concorsero a costituire il Regno dei serbi, croati e sloveni.

Nei territori già austriaci della Dalmazia e della Slovenia vigeva la legge austriaca 30 marzo 1888 sull'assicurazione malattie, quella 28 dicembre 1887 sugli infortuni e le leggi di assicurazione per i minatori e per gli impiegati. Nella Bosnia ed Erzegovina esisteva l'assicurazione malattie in virtù di una legge del 25 febbraio 1909. In Croazia esisteva un Istituto territoriale di assicurazione con sede in Agram, per l'assicurazione malattie e per quella infortuni secondo la legge ungherese del 6 aprile 1907. Nel Banato e nei Comuni ungheresi aggregati alla Jugoslavia per il trattato di Trianon vigeva la suddetta legge ungherese del 1907 con piccole varianti. Le tasse distrettuali dipendevano dall'Istituto territoriale di Budapest. La legge sull'esercizio del commercio, dell'industria e dei mestieri, che la Serbia aveva emanato il 29 giugno 1910, contemplava anche l'assicurazione malattie, infortuni e vecchiaia, da affidarsi ad « Associazioni locali per l'Assicurazione degli operai » che dovevano riunirsi in federazione generale. Però queste disposizioni erano rimaste lettera morta. Infine la Macedonia ed il Montenegro mancavano di qualsiasi legge assicurativa.

Funziona da tempo nel Regno dei serbi, croati, sloveni uno speciale « Ministero per l'unificazione del diritto » che dovrebbe adottare alle nuove condizioni unitarie di quel Regno le disformi attitudini, norme e consuetudini dei disparatissimi popoli che costituiscono la Jugoslavia. Della legislazione operaia tuttavia si occupa particolar-

mente il Ministero della Politica sociale, ma una legge unica per tutto il Regno poteva aversi solo dopo definita la costituzione della Jugoslavia. Il che avvenne il 27 giugno 1921, quando la Costituente si pronunciò per lo Stato Unitario, contro i federalisti.

Dopo l'adozione nel 1920, di alcune norme di carattere transitorio, fu stabilita con il proclama del 27 giugno 1921 l'assicurazione degli operai contro gli infortuni e contro le malattie. Il Parlamento aggiunse poi anche l'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti, e si ebbe così la legge del 1922 sulle assicurazioni sociali.

L'organizzazione stabilita da questa legge si basa su un sistema di Istituti Provinciali subordinati ad un Istituto centrale per tutto il Regno. Ogni Istituto provinciale è amministrato da un Consiglio di delegati paritetici scelti fra i rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il Consiglio a sua volta elegge un Comitato esecutivo e un Colleggio ispettivo. È ammessa la istituzione di speciali organi assicurativi per i ferrovieri e per i minatori. Gli Istituti Provinciali inoltre eleggono un certo numero di rappresentanti per il Consiglio generale presso l'Istituto centrale, sempre con rapporto paritetico. L'Amministrazione dei fondi spetta all'Istituto centrale. Su gli Istituti provinciali e su quello centrale esercita la sorveglianza il Ministero della Politica Sociale. Presso gli Istituti Provinciali sono istituite speciali Commissioni giudicanti per la risoluzione delle controversie, esse sono composte: di un giudice rappresentante del Ministero della Giustizia, di due datori di lavoro e di due assicurati. Una Commissione giudicante centrale ha i poteri della Corte di Cassazione.

La legge jugoslava del 1922 per quanto riguarda l'*Assicurazione contro le malattie* fissa una scala di salari che comprende 17 gruppi di salari. Il salario base è il più basso di ciascun gruppo, e va da 2 a 40 dinari giornalieri.

Le prestazioni delle assicurazioni contro le malattie sono le seguenti:

- a) cura medica gratuita per 26 settimane;
- b) sussidi medici e ortopedici, bagni e simili;
- c) sussidio di malattia per il corso di 26 settimane in ragione di 2, 3 del salario base;
- d) aiuti ostetrico-ginecologici nel caso di parto di una assicurata e sussidio di parto pari ai $3/4$ del salario base per i 2 mesi precedenti e i 2 successivi al parto; inoltre un sussidio per una volta tanto, nel caso di nato vivo e vitale, pari a 14 salari base; e allo scadere del termine di decorrenza del sussidio di parto viene concessa alla madre che allatta la prole una indennità per 20 settimane in ragione di metà del salario-base sino a concorrenza di 3 *dinari* al giorno;
- e) soccorsi ai membri della famiglia dell'assicurato che non siano direttamente coperti dall'assicurazione e che non abbiano mezzi pro-

pri di sussistenza, purchè convivano con l'assicurato. Si accordano loro gratuitamente le cure mediche e le medicine per 26 settimane. Inoltre alla moglie di ciascun assicurato sono concessi gratuitamente la cura medica e ostetrica e le medicine, e per 4 settimane prima e 4 settimane dopo il parto un sussidio giornaliero di un dinaro e mezzo oltre l'indennità di 14 salari-base;

f) nel caso di morte dell'assicurato la famiglia riceve un'indennità pari a 30 salari-base;

Le donne che allattano i loro bambini, e i tubercolosi, possono ottenere gratuitamente la quantità di latte indispensabile ad essi prescritta.

Queste prestazioni minime possono, entro certi limiti, essere aumentate con deliberazione del Consiglio generale dei rappresentanti.

Gli Istituti hanno facoltà di aprire farmacie, ambulanze e luoghi di cura.

I contributi devono rimanere nei limiti fra il 24 e il 42% del salario-base per settimana. Essi sono per metà a carico dell'assicurato e per metà a carico del datore di lavoro.

Per l'Assicurazione infortuni la legge fa carico del pagamento dei premi totalmente al datore di lavoro, e divide le Aziende secondo classi di rischio con corrispondenti tabelle di premio. Sono coperti dall'assicurazione tutti gli infortuni che avvengano in occasione del lavoro. Sono equiparati agli infortuni le intossicazioni saturnine, idrargiriche e fosforiche.

L'infortunato ha diritto alle seguenti prestazioni:

a) cura medica, gratuita, medicine, ecc., come per l'assicurazione malattie;

b) sussidio di malattia come nell'assicurazione contro le malattie, sino a 10 settimane dopo il sinistro;

c) rendita d'infortunio a partire dall'11 settimana o dalla cessazione del sussidio di malattia, purchè l'incapacità al lavoro superi il 10% di diminuzione della capacità normale. La rendita è commisurata alla diminuzione del guadagno sulla base del salario pieno.

Nel caso di morte dell'infortunato la famiglia riceve, oltre la prestazione dell'assicurazione malattie, una rendita nella misura seguente:

1) per la vedova, 1/3 del salario annuo dell'infortunato;

2) per il vedovo che, essendo invalido, viveva a carico della moglie, 1/3 del salario annuo;

3) ai figli sino ai 15 anni, 1/4 del salario, e se sono orfani di ambedue i genitori 1/3 del salario;

4) 1/3 del salario annuo per gli ascendenti, collaterali e nipoti, se vivevano a carico del defunto.

Queste rendite individuali sono concesse fino a concorrenza del salario pieno.

La competenza per le norme di prevenzione degli infortuni è riservata al Ministero della Politica Sociale.

Per quanto concerne l'Assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti è da osservare che il diritto degli assicurati matura dopo 500 settimane di contribuzione per le rendite di vecchiaia, dopo 200 settimane per quelle di invalidità e dopo 100 settimane per i sussidi ai superstiti.

La rendita di invalidità sino a 500 settimane di contribuzione è calcolata in ragione di 8 volte il contributo annuale medio di quel periodo. Per la parte eccedente le 500 settimane si corrisponde una rendita di invalidità, oppure di vecchiaia, pari a 12 volte il contributo annuale medio.

L'invalidità considerata è quella che riduce a meno di 1/3 il guadagno normale.

La rendita di vecchiaia si liquida al 70° anno di età compiuto.

I sussidi ai superstiti comprendono:

1) un sussidio in caso di morte, nella misura di 30 volte il salario base dell'assicurato, oppure il 30% della rendita del vitalizio;

2) una rendita orfanile pari a 1/4 della rendita del defunto fino al 16° anno di età;

3) rendita vedovile nella stessa misura.

L'assicurato che, compiuto il 70° anno di età, non ha raggiunto le condizioni per la pensione di vecchiaia, e l'assicurata che cessa di aver diritto all'assicurazione per contratto di matrimonio, possono ottenere una parziale restituzione dei contributi versati, quando non preferiscano di continuare l'assicurazione in regime facoltativo.

Il Ministro della Politica Sociale è incaricato di dettare le norme per l'assicurazione facoltativa.

I contributi settimanali sono in ragione del 18% del salario-base giornaliero. Il carico di essi è diviso per metà sull'assicurato e per metà sul datore di lavoro.

Lo Stato con i fondi annualmente stanziati in bilancio a questo scopo concede una maggiorazione a tutte le rendite che non raggiungano 4500 *dinari* all'anno. Per le spese di amministrazione dell'Istituto Centrale lo Stato concorre con un milione di *dinari* per l'assicurazione infortuni, con un altro milione per l'invalidità e vecchiaia.

Circa l'attuazione della legge sembra che l'assicurazione malattie abbia i suoi organi già costituiti dal 1° gennaio 1922 anche nei principali centri della Serbia, della Macedonia e del Montenegro.

Col 1° luglio 1925 dovrebbe avere piena attuazione l'assicurazione invalidità e superstiti.

Notiamo che 1 *dinar* (100 *parà*) ha un valore nominale pari ad 1 nostra lira, e che al cambio attuale esso corrisponde a circa 27 centesimi di nostra moneta.

OLANDA.

Previsione della spesa per combattere la disoccupazione. — Dal prospetto seguente si rileva l'ammontare delle somme principali destinate a combattere la disoccupazione previste nel bilancio per l'anno 1923, paragonate a quelle previste per l'anno 1922.

La differenza in meno per il venturo anno è dovuta ad una sensibile diminuzione della disoccupazione.

Classificazione delle spese	1922 (in fiorini)	1923 (in fiorini)
Sovvenzioni dello Stato alle casse di disoccupazione	4.200.000	4.000.000
Uffici pubblici di collocamento	300.000	140.000
Sussidi per la creazione di lavori	2.000.000	10.000
Sussidi ai comuni per l'assistenza pubblica	2.500.000	2.000.000
Coltivazione di nuovi terreni	400.000	—
Totale	9.300.000	6.150.000

POLONIA.

Un progetto di legge sull'emigrazione. — L'Ufficio di emigrazione polacco ha preparato un progetto preliminare di legge sull'emigrazione che sarà sottoposto fra breve al Consiglio nazionale di emigrazione ed in seguito presentato al Governo ed al Parlamento. Tra le disposizioni più interessanti di questo progetto preliminare è utile segnalare le seguenti :

È considerato come emigrante ogni individuo che lascia il proprio paese per compiere un lavoro fisico lucrativo o esercitare un impiego nel piccolo commercio, ed ogni parente od amico che accompagna un tale individuo o parta per raggiungerlo ed ogni persona che parta in terza classe, qualunque sia il fine del suo viaggio. Gli emigranti stranieri che passano per la Polonia beneficiano di tutte le disposizioni della legislazione polacca. Fino all'età di 18 anni, i minori anche autorizzati dai propri genitori, non possono emigrare senza il consenso dell'Ufficio di emigrazione. Chiunque faciliterà l'emigrazione dei minori che non abbiano ricevuto questo assentimento sarà passibile delle sanzioni penali di cui alla legge 21 ottobre 1921.

L'emigrazione è interdetta ad ogni persona che non soddisfi alle condizioni di ammissione imposte dalla legge del paese di immigrazione. Le compagnie di navigazione saranno responsabili del trasporto di questi emigranti conformemente alle disposizioni delle loro patenti. Il Ministro del lavoro, di accordo col Ministro degli affari esteri e dell'interno e su proposta del direttore dell'Ufficio di emigrazione, può interdire ogni emigrazione o l'emigrazione verso determinati paesi a categorie determinate di emigranti e per un periodo stabilito. L'Ufficio di emigrazione dirige e coordina tutta l'azione di Stato relativa all'emigrazione, alla immigrazione ed all'assistenza agli emigranti. Gli organi dell'Ufficio di emigrazione sono i Commissariati di emigrazione stabiliti nelle principali località della frontiera e nei punti più importanti nell'interno del paese, gli Uffici di collocamento di Stato nelle altre località, l'ispettore di emigrazione nel porto di Danzica e gli *attachés* di emigrazione presso gli agenti diplomatici e consolari della Repubblica nei principali centri di emigrazione all'estero. Accanto all'Ufficio di emigrazione funziona il Consiglio di emigrazione che dà il suo avviso su tutti i progetti di legge e convenzioni internazionali concernenti l'emigrazione. Questi capisaldi del progetto di legge polacco rivelano subito che anche dalla nuova legislazione polacca la legge italiana sull'emigrazione è stata tenuta in particolare considerazione come tipo a cui informarsi.

Negoziati con la Germania per le emigrazioni temporanee.

— In vista della mancanza assoluta di qualsiasi norma nelle relazioni economiche con la Germania, il Governo polacco aveva fino ad oggi creduto di vietare le immigrazioni temporanee (*saisonnieres*) degli operai agricoli in detto paese. Dei negoziati, però, furono intrapresi per addivenire ad un accordo in materia. L'Ufficio centrale degli operai di Königsberg, a nome della Camera d'agricoltura della Prussia orientale, nello scorso mese di maggio, chiese l'autorizzazione alle autorità polacche di reclutare 15.000 operai polacchi per i lavori agricoli autunnali. Il rappresentante della Polonia comunicò al Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro che il proprio Governo era disposto ad autorizzare tale reclutamento, a condizione che gli operai polacchi *saisonniers* avessero goduto gli stessi diritti degli operai tedeschi della stessa categoria, specialmente in ciò che concerne la legislazione operaia, l'arbitrato dei conflitti del lavoro e l'assicurazione sociale, che il Governo tedesco avesse abrogato i provvedimenti adottati nel 1890 sulla deportazione degli operai stranieri *saisonniers* e che, infine, i due paesi avessero concluso un trattato di emigrazione per regolare le condizioni del lavoro a mezzo di contratto tipo a fine di assi-

curare agli operai polacchi la protezione delle autorità consolari nazionali durante il loro trasferimento ed il loro soggiorno nel territorio tedesco.

ROMANIA

Le colonie italiane. — Le più importanti si trovano nelle province del nord, Tulcea e Constanza; alcuni italiani, in prevalenza muratori, sono anche a Silistria e a Dhritsch. La massa dei coloni italiani si è stabilita in Dobrugia nel periodo 1880-1890 ed è in gran parte costituita da veneti, segnatamente friulani, e da pugliesi.

Nella provincia di Tulcea i gruppi più importanti sono Greci, Iacoldeal, Turcoia e Cataloi.

Nella provincia di Constanza, a Constanza stessa e a Cernovoda.

Il sentimento nazionale nelle famiglie italiane della Dobrugia è molto tenace; solo una lieve minoranza (meno del 5%), in questo primo quarantennio di permanenza in Romania, ha acquistato la cittadinanza rumena. Questo lodevole affetto per la patria lontana ha causato danni materiali ai nostri connazionali, i quali non hanno potuto fruire dei vantaggi concessi dalla legge agraria del luglio 1921, in forza delle quali furono distribuite terre ai cittadini romeni dediti ai lavori dei campi. Anche presso le colonie nostre in Dobrugia si verifica il grave inconveniente lamentato anche per altre colonie, quello cioè della mancanza di scuole italiane, ciò costringe i genitori ad inviare i propri bambini a scuole rumene nelle quali questi dimenticano a poco a poco la lingua materna.

Nella Bessarabia la Colonia italiana è molto scarsa e i componenti di essa, quasi tutti giunti in paese dopo la guerra, sono dediti per lo più a professioni liberali. Quanto alle possibilità future, come mercato di lavoro, di questa plaga, se non vi fossero le note difficoltà politiche e di sicurezza personale i nostri operai qualificati potrebbero, in numero tuttavia non rilevante, trovare proficua occupazione. La iniziata trasformazione delle ferrovie a scartamento ordinario potrebbe dare subito agevole occupazione a due o trecento muratori, ad un centinaio di falegnami, a duecento meccanici. Un notevole numero di muratori e di quanti si occupano dell'industria edilizia potrebbe trovare impiego anche nella costruzione di case dei proprietari rurali quasi tutte distrutte dalla rivoluzione bolscevica o più esattamente dalle armate le quali attraversavano la Bessarabia dirette in Russia. Anche il capitale e il tecnicismo italiani potrebbero trovare proficuo impiego nell'abbandonata ma ricchissima Bessarabia.

RUSSIA

Notizie sul nuovo codice agrario. — Nella sessione iniziata il 23 ottobre scorso, lo V. Z. I. K. (Comitato Centrale Esecutivo di tutte le Russie), fra l'altro doveva trattare, secondo l'ordine del giorno, della promulgazione di un nuovo codice del lavoro e di un nuovo codice agrario.

Scarse notizie si hanno finora della riforma del codice del lavoro; ma sembra che questa s'ispirasse alla abrogazione del Codice del 1918, basato sul comunismo e sul principio del lavoro obbligatorio per tutti i cittadini, per assicurare i diritti e il benessere della classe operaia nelle complesse contingenze del regime di « quasi capitalismo » abbinato alla « egemonia politica del proletariato ».

Si hanno, invece, sufficienti notizie sulla riforma agraria. Secondo un rapporto presentato da Missiazev allo V. Z. I. K. nella seduta del 23 ottobre, il nuovo Codice Agrario consterebbe di tre parti: 1. Le terre ai contadini; 2. Le terre dello Stato e dei Municipi; 3. *Cadastrò*, garanzie per il possesso della terra, procedura per le contestazioni di possesso, regolamento dell'emigrazione e colonizzazione agricola.

Meritevole di rilievo nella prima parte, l'abolizione di tutte le restrizioni per l'impiego dei salariati nelle aziende agricole. Completamente innovativo è, nella seconda parte, il regolamento dei rapporti fra comune agrario e lo Stato, nonché fra comune agrario e i singoli « usufruenti della terra ». E' riconfermato però in modo categorico che unico proprietario della terra è « lo Stato operaio-contadino »: la proprietà privata sulla terra non esiste. Viene però garantita la continuità dell'usufrutto della terra non solo ai singoli comuni, ma anche ad ogni singola azienda agricola, alla condizione che il detentore la coltivi o la faccia coltivare da salariati.

La disoccupazione. — Secondo un rapporto pubblicato dal Commissariato del lavoro sul movimento della disoccupazione in trentacinque fra le più popolate città della R. S. F. S. R., i disoccupati iscritti alle Borse del lavoro erano:

Periodo	Numero dei disoccupati
gennaio 1922	68.426
febbraio »	74.720
marzo »	78.411
aprile »	90.099
maggio »	138.731
giugno »	146.329

L'aumento dei disoccupati è impressionante fra gli specialisti tecnici (ingegneri, agronomi ecc.) se si tiene presente che in questi ultimi anni le scuole superiori della Russia non hanno potuto fornire nuovi ingegneri e tecnici; e che tale disoccupazione è data quindi dal residuo di capacità tecniche lasciate dal precedente regime, che le ridotte industrie non arrivano neppure a utilizzare tutte. Infatti, i tecnici senza lavoro, a Mosca, erano: 603 al 1° agosto 1922; 1005 al 1° settembre; 1161 al 1° ottobre. A Pietrogrado, erano 258 (dei quali 159 diplomati presso Scuole Superiori) al 1° settembre.

Dei 1161 tecnici disoccupati di Mosca: 290 erano tecnici per lavori ferroviari e costruzioni; 305 meccanici ed elettrotecnici; 160 minerari e metallurgici; 152 chimici; 108 tessili; 146 agronomi.

Tali cifre, rappresentanti la specialità delle relative industrie danno qualche indizio sulla relativa scadenza dei vari rami di queste.

I salarii dei lavoratori russi nel mese di settembre 1922.

Secondo dati pubblicati dalla «Economiceskaja Gim» del 20 ottobre, i salari mensili medi dei lavoratori russi, in rubli *reali* — in base all'indice dei prezzi del mercato comparati a quelli del 1913 — per i mesi di agosto e di settembre dell'anno in corso, sarebbero stati i seguenti:

Categorie	Numero approssimativo dei lavoratori per ciascuna categoria	SALARIO MENSILE			
		Agosto 1922		Settembre 1922	
		In Rubli e Kop	In Lire italiane	In Rubli e Kop.	In Lire italiane
Industria	647.000 (operai)	7 50	90.00	7 00	84.00
Trasporti	960.000 (operai e dirigenti)	6 70	80.00	6 80	82.00
Amministrazione .	1 283.000 (agenti e impiegati)	5 35	64.00	5.00	60.00

SPAGNA.

La diminuzione dell'emigrazione. — Il Consiglio superiore dell'emigrazione ha pubblicato le cifre dell'emigrazione dell'anno in corso. Dal gennaio al luglio 1922, 18.483 emigranti hanno lasciato la Spagna. Questa cifra paragonata con quella del corrispondente pe-

riodo del 1921, dimostra che l'emigrazione è sensibilmente diminuita, salvo per il mese di giugno. D'altra parte sono rientrate nella Spagna 8.243 persone, provenienti in maggioranza dagli Stati Uniti e da Cuba.

Statistica degli italiani. — Il Governo spagnolo comunica i seguenti dati statistici sugli italiani residenti in Ispagna nel 1920. Dei 3.984 italiani censiti, considerati secondo la cittadinanza, 2440 risultavano nati in Italia e 1411, benchè nati in Ispagna, risultavano tuttavia di nazionalità italiana; 58 nati in Ispagna avevano assunta la cittadinanza spagnuola; 16 nati in Italia erano figli di italiani nati in Ispagna; 21 nati in Italia avevano acquistato la cittadinanza spagnuola; 33 nati in altri paesi avevano conservato la cittadinanza italiana, e 5 spagnuoli avevano assunto la cittadinanza italiana. Secondo la professione, risultarono 446 addetti alle industrie, 290 professionisti, 297 commercianti, 210 giornalisti, 170 impiegati, 136 artisti, 53 agricoltori, 46 pescatori, 44 operai edili e carpentieri, 13 muratori e manovali, 3 minatori. Risultarono, inoltre, 711 persone dedite a professioni o mestieri diversi e 1.649 da professioni o mestieri ignoti.

SVEZIA

L'emigrazione e l'immigrazione nel 1921. — Durante il 1921, il totale dell'emigrazione transoceanica e non transoceanica ammontò a 8950 persone, e quello dell'immigrazione a 8551. La statistica dell'emigrazione, dunque, presenta una leggera eccedenza sull'immigrazione. Va notato che durante la guerra le comunicazioni essendo divenute più difficili e rischiose, l'emigrazione segnò una sensibile diminuzione; negli ultimi anni, invece, essa, pur senza raggiungere le cifre precedenti, è andata di nuovo aumentando, quantunque la quota del 1921 risulti alquanto inferiore a quella del 1920. All'opposto, l'immigrazione del 1921 è stata più elevata delle precedenti. Dai dati che si riportano, si rileva che l'emigrazione in gran parte è diretta agli Stati Uniti d'America:

PAESI DI DESTINAZIONE O DI PROVENIENZA	Emigrati	Immigrati	Eccedenza degli emigranti (-) o degli immigrati (+)
Norvegia	956	1.099	+ 143
Danimarca ed Islanda	823	797	- 26
Finlandia	284	541	+ 257
Gran Bretagna ed Irlanda	73	116	+ 43
Germania	552	854	+ 302
Russia	19	227	+ 208
Altri paesi europei	362	312	- 50
Stati Uniti d'America	5.430	4.387	- 1.043
Canada	263	90	- 173
Altri paesi fuori d'Europa	188	128	- 60
Numero totale	8.950	8.551	- 399

Classificati secondo lo stato civile, gli emigranti vengono così ripartiti:

Uomini		Donne		Fanciulli al disotto di 15 anni		Celibi al disopra di 15 anni		Coniugati		Vedovi, vedove o divorziati	
Totale	Percentuale	Totale	Percentuale	Totale	Percentuale	Totale	Percentuale	Totale	Percentuale	Totale	Percentuale
4.073	45,51	4.877	45,48	1.217	13,60	5.618	62,77	1.797	20,08	318	3,55

Classificati secondo la professione, si ha la seguente percentuale:

Agricoltori	Industriali	Operai non qualificati	Domestici	Commercianti e gente di mare	Professioni diverse
23,21	29,45	8,46	14,28	10,69	14,11

UNGHERIA

Movimento dell'emigrazione. — Alla ultima seduta del Consiglio di emigrazione ungherese del 10 giugno 1922, il presidente della Sezione di emigrazione del Ministero dell'interno ha presentato le ultime statistiche dell'emigrazione transoceanica. Dopo il 1° luglio 1921, 6.004 persone (2.257 uomini, 2956 donne e per il resto fanciulli con meno di 10 anni) hanno emigrato dall'Ungheria. Di questi 1757 provenivano da Budapest. Per il nuovo anno fiscale 1922-1923, che è cominciato il 1° luglio, il contingente di emigranti ungheresi ammessi conformemente alle disposizioni americane, ammonta a 5.635. L'autorizzazione a partire è data di preferenza alle persone di già in possesso del passaporto.

MESOPOTAMIA.

Condizioni economiche e sociali. — L'occupazione della Mesopotamia da parte dell'esercito britannico durante la guerra, ha profondamente mutato le condizioni economiche e sociali del paese. La necessità di costruire in tempo brevissimo caserme, ospedali, alloggi, ferrovie, officine, ecc. e di provvedere a tutti gli impianti e lavori imposti dalla guerra, richiese l'impiego di numerosa mano d'opera che non fu sempre possibile trovare sul posto. Le autorità militari britanniche reclutarono migliaia di indiani per i lavori più grossolani e ricorsero all'ausilio di mano d'opera bianca per i lavori che richiedevano cognizioni tecniche. Cessata la guerra, i lavoratori indiani furono man mano rimpatriati, e migliaia di lavoratori di altre razze, come armeni, assiri, caldei, curdi, ecc., furono congedati. Le alte mercedi, però, e le alte spese personali fatte dallo elemento militare assai bene retribuito, hanno provocato un rincaro nel costo della vita non inferiore a quello di altri paesi, come la Francia, l'Inghilterra e l'America. Anche in Mesopotamia si è avvertito quel bisogno di maggiori e nuove soddisfazioni che ha caratterizzato dovunque il periodo che ha seguito la guerra: nuovi e più importanti fabbricati per alberghi, case private, uffici, ritrovi pubblici, l'uso, quasi dappertutto, dell'elettricità, che prima era completamente sconosciuta, sviluppo di nuove industrie, impianti di nuove officine, mezzi meccanici moderni di trasporto, come automobili, camions, motociclette, ecc.. Attualmente alle professioni di elettricisti, meccanici, chauffeurs, carpentieri, camerieri di albergo, si dedicano specialmente indiani ed assiri, ma agli italiani, per la loro migliore attitudine e capacità, si offrirebbe l'occasione di guadagno modesto ma sicuro.

Sembra che imprese italiane con mano d'opera e capitale italiano potrebbero spiegare larga attività se condotte con criteri meno empirici e dopo opportuna valutazione delle condizioni particolari del paese.

E' da aggiungere che l'industria edilizia è assai estesa, ma i materiali, che costituiscono il materiale maggiormente usato, sono di qualità scadente, e sarebbe vantaggiosa l'introduzione di macchinario moderno per ottenerli. Anche all'agricoltura si prospetta un migliore avvenire se esercitata con criteri scientifici ed impiegando arnesi moderni. E' per esempio, perfettamente sconosciuto l'uso dei concimi chimici, ed i contadini arabi, che coltivano i cereali in modo primitivo, non fanno alcuno sforzo per intensificarne la produzione, attualmente minima. Può essere anche assai migliorato l'allevamento del bestiame e la coltivazione di frutti, legumi e particolarmente del cotone che potrebbe diventare il principale articolo di esportazione della Mesopotamia. Le relazioni commerciali tra l'Italia e la Mesopotamia potrebbero essere più attive, e parecchi articoli dell'industria italiana, come stoffe di seta, di lana e mercerizzata, chincaglieria, merceria, oggetti di metallo, apparecchi elettrici, macchine diverse, autoveicoli ed arnesi per l'agricoltura, potrebbero con successo figurare su quei mercati.

I salari che attualmente vengono corrisposti agli operai esperti dei più importanti mestieri sono :

	al giorno	8 Rupees	
Capi muratori	*	da 4	a 6
Muratori ordinari	*	" 5	" 8
Carpentieri	*	" 6	" 10
Verniciatori	*	" 7	"
Fabbri	*	" 5	"
Aggiustatori	*	" 6	"
Ribaditori	*	" 4	"
Lattinai			
Elettricisti	al mese	da 150	a 200
Meccanici	*	" 450	" 700
Chauffeurs	*	" 150	" 250
Macchinisti	*	" 150	" 200
Apprendisti sarti	*	" 150	" 200
" calzolai	*	" 150	" 225

ARGENTINA

Istituzione di un Dipartimento del Lavoro. — Un progetto di legge per la creazione di un Dipartimento del Lavoro è stato presentato dal Governo argentino alle Camere. Il Dipartimento avrebbe due Uffici centrali, a Rosario ed a Santa Fè.

Scopi ed attribuzioni del dipartimento sarebbero: *a*, di riunire tutte le informazioni relative alle questioni economiche e sociali; *b*, di studiare le condizioni di lavoro degli operai industriali ed agricoli; *c*, di stabilire delle statistiche su tutti gli argomenti riguardanti il lavoro; *d*, di elaborare dei progetti di legge che abbiano lo scopo di migliorare la condizione dei lavoratori; *e*, di assicurare il rispetto della legislazione del lavoro; *f*, di istituire dei Consigli giuridici per gli operai.

In ciascun Comune, ad eccezione di Rosario e di Santa Fè, saranno costituite delle Commissioni del Lavoro competenti in materia di controversie tra proprietari ed operai. Tali Commissioni saranno invitate a pronunciarsi, entro un termine massimo di cinque giorni a partire dalla presentazione degli atti riguardanti la controversia. Gli appelli contro le decisioni delle Commissioni del Lavoro dovranno essere interposti davanti al Dipartimento del Lavoro nei tre giorni seguenti la loro notifica. Il Dipartimento del Lavoro pubblicherà un Bollettino mensile gratuito nel quale saranno riportate tutte le leggi operaie.

Immigrazione dei minori. — La Direzione generale dell'immigrazione della Repubblica Argentina ha reso noto che, essendo ultimamente entrati nel paese diversi immigranti di età minore senza essere accompagnati dai rispettivi genitori, sarà d'ora in poi permessa l'entrata ai giovani minori di 15 anni solo se muniti di certificato di nascita debitamente legalizzato da un Console argentino, anche se essi viaggiano in compagnia dei propri genitori. In mancanza di questo documento, la loro ammissione non sarà consentita.

BRASILE.

Situazione demografica della Città di San Paolo. — Secondo i dati provvisori dell'ultimo censimento, la città di San Paolo conta 530.000 abitanti circa. Dal 1915 al 1920 la popolazione di S. Paolo ha seguito un cammino sempre ascendente:

1915	472.728
1916	487.223
1917	501.237
1918	509.320
1919	526.437
1920	530.000

Un poderoso fattore dell'aumento della popolazione paulistica è dato dalle nascite che durante gli ultimi sei anni raggiunsero le seguenti cifre:

Anni	Nati	Nati morti
1915	16.696	921
1916	17.944	958
1917	17.598	1.028
1918	17.852	1.044
1919	16.916	1.030
1920	19.704	1.016

Per quanto riguarda la mortalità ed i matrimoni, l'andamento risulta dal seguente prospetto:

Anni	Mortalità	Matrimoni
1915	7.621	3.089
1916	8.176	3.158
1917	7.908	3.564
1918	14.814	3.173
1919	9.985	3.877
1920	10.565	4.585

Proporzionalmente alla popolazione, le nascite sono salite a 36.43 per ogni mille abitanti. A sua volta la mortalità si è elevata a 19.53 per mille nel 1920, di fronte a 18.96 per mille nel 1919. I matrimoni sono passati da 7.36 0/00 nel 1919 a 8.47 0/00 nel 1920.

Se la popolazione della capitale paulista è cresciuta, anche l'edilizia cittadina rivela un aumento corrispondente. Il numero dei fabbricati inclusi nella statistica per l'esazione della tassa prediale, ha avuto le seguenti variazioni annuali:

Anni	Fabbricati	Valore locativo (Dollari)
1915	52.132	90.943.530
1916	54.818	93.195.918
1917	55.356	89.456.820
1918	56.208	91.589.720
1919	58.698	99.801.376
1920	59.784	101.474.646

Il valore locativo dei fabbricati nell'anno 1920 non denunzia l'enorme aumento delle pigioni avvenuto fin dal 1919. Dal 1915 al 1920 si ebbe un aumento di 6.652 predi, mentre nel quinquennio anteriore si costruirono 16.698 abitazioni. Di qui la mancanza di case per poter alloggiare i cittadini. Le costruzioni, però ebbero grande impulso durante l'anno scorso e così l'equilibrio si va man mano ristabilendo

Relativamente alla qualità dei fabbricati, si rende utile il seguente confronto :

	nel 1915	nel 1919
Fabbricati a pianterreno . . .	38.591	41.000
» assobradados . . .	10.534	13.735
» di 1 piano . . .	3.765	4.705
» di più di 1 piano . . .	242	343
Totale . . .	53.132	59.784

La guerra europea ha pregiudicato moltissimo il progresso urbano causando la carestia delle braccia di lavoro e del materiale.

CANADÀ

Progetti di colonizzazione. — A seguito di accordi col governo britannico, con le autorità canadesi e le compagnie ferroviarie, l'Associazione per la colonizzazione del Canada occidentale ha elaborato un programma d'immigrazione realizzabile in un avvenire prossimo. Il programma dell'associazione canadese, che per il conseguimento dello scopo, ha messo a disposizione i fondi necessari, ha ottenuto l'approvazione dei governi britannico e canadese e delle compagnie ferroviarie di cui l'azione sarà coordinata con quella delle agenzie agricole private. Si fa ascendere a 30 o 40 milioni di dollari il capitale necessario per la realizzazione di questo vasto programma che si effettuerà probabilmente in 10 anni. La maggior parte del capitale, che l'Associazione s'impegna di fornire, sarà costituito dal prodotto della vendita di terreni appartenenti a privati. Si prevede che in 10 anni una superficie di 10 milioni di acri di terreno, finora lasciata incolta, sarà coltivata. I coloni non si stabiliranno che in distretti fertili, nelle vicinanze delle vie ferrate o di altri mezzi di comunicazione.

L'Associazione si propone specialmente:

- a) di compilare una lista di terreni a cedersi e di funzionare quale intermediaria fra i proprietari ed i coloni ;
- b) di coadiuvare il Governo nel reclutamento dei coloni nella Gran Bretagna, negli Stati Uniti e nel continente europeo ;
- c) di organizzare un ufficio sociale che fonderà dei clubs locali per raggruppare i coloni dal momento del loro arrivo fino a che si siano sistemati nel paese con probabilità di successo ;
- d) di cercare di attirare nel Canada operai agricoli britannici i quali potranno, col tempo, divenire proprietari, giovanetti che troveranno posto nelle fattorie quali garzoni, e giovanette che saranno destinate ai servizi domestici ed all'agricoltura.

Il Governo britannico contribuirà alle spese di questo ufficio sociale che s'incaricherà non solamente di proteggere i nuovi coloni, ma s'interesserà egualmente di essi durante parecchi mesi. Da parte sua, il Governo canadese s'impegna di riorganizzare le agenzie di emigrazione, sia in Europa che negli Stati Uniti, in modo da incoraggiare l'emigrazione di coloni agricoli qualificati. Le ferrovie canadesi daranno il loro concorso all'Associazione per la colonizzazione, accordando delle condizioni speciali di trasporto ai coloni ed ai loro bagagli.

CILE

Statistica della disoccupazione. — L'ultimo messaggio del Presidente Alessandri al Congresso legislativo del Cile si occupa della necessità e della convenienza di adottare una legislazione sociale a base più larga che non l'attuale, particolarmente in relazione alla disoccupazione, ed alla creazione di un Istituto di assicurazione a favore della classe operaia. Nell'intento di migliorare le condizioni delle classi operaie, nel Cile è stato recentemente istituito un Ufficio del Lavoro, con annesse sezioni di ispezione e di igiene. Questo Ufficio ha collocato nell'anno 1921-1922 circa 11.000 operai e ne ha mobilitati circa 32.000.

Si calcola che attualmente si continuo nel Cile 87.108 operai disoccupati appartenenti alle varie industrie che si possono così ripartire:

a - industria dei nitrati: 55.000 persone, di cui 47.654 si trasferirono nelle province del sud della repubblica;

b - industria del rame: la paralizzazione parziale del lavoro nelle officine di Chuquicamata e di Teniente ha fatto rimanere senza lavoro 9.422 operai, fra uomini, donne e fanciulli;

c - industrie del vetro: le fabbriche di Rancagua hanno chiuso, lasciando senza lavoro 486 persone;

d - edilizia: a causa del rallentarsi dei lavori di costruzione vi sono circa 3.000 disoccupati,

e - marina mercantile: la crisi del cabotaggio e la sospensione di varie linee di navigazione straniera, insieme con il «lock-out» di Valparaiso, hanno cagionato la disoccupazione di circa 10.000 persone;

f - industria carbonifera: vi si contano circa 1.400 minatori disoccupati;

g - industrie diverse: la parziale paralizzazione nel lavoro del legname ha provocato la disoccupazione di 9.000 operai; quello delle calzature ed altre confezioni di circa 2.000.

Per quanto si tratti di un fenomeno comune a moltissimi altri paesi del mondo, per combattere il quale mancano, nelle presenti con-

dizioni dell'economia mondiale, mezzi adeguati, il Governo cileno si prepara a fronteggiarli nei limiti del possibile, sia curando una migliore distribuzione delle masse disoccupate in mestieri e lavori affini a ciascuna categoria, sia concorrendo a lenire il disagio delle masse operaie con l'adozione di provvedimenti legislativi.

HONDURAS

Disciplina dell'immigrazione. — La legge 8 febbraio 1908 sull'immigrazione definisce immigrante ogni straniero che, prima d'intraprendere il viaggio per la Repubblica, dichiara davanti all'Agente d'informazione o davanti ad un Console honduregno la sua volontà di adempiere i doveri ed accettare i benefici che la legge stabilisce. Gli immigranti vengono divisi in tre classi.

a, Immigranti senza contratto che cercano collocamento nel paese;

b, Immigranti contrattati dal Governo honduregno;

c, Immigranti contrattati da particolari, società o compagnie di colonizzazione o per essere occupati in qualunque impresa.

Non saranno accettati nè contrattati come immigranti gli individui di oltre 60 anni, a meno che non siano il padre o la madre di una famiglia che vadano con essi, o che si trovi già stabilita nel paese. Non saranno nemmeno accettati gli individui che non riuniscano i requisiti di buona salute e di moralità.

Agli immigranti della prima classe il Governo concederà gli aiuti, le franchigie e le garanzie seguenti:

a, esenzione di diritti d'importazione sopra i propri effetti di uso, suppellettili, semenze, utensili, ferramenta e istrumenti della loro professione.

b, esenzione dei diritti consolari, compreso quello di vidimazione del passaporto, di cui i suddetti emigranti debbono essere provvisti, e in cui il Console honduregno deve indicare la loro condizione d'immigranti.

c, il Governo consegnerà ad ogni emigrante, sia o no capo di famiglia, lotti di terra dello Stato, di tre o più ettari, secondo le condizioni di fertilità, di salubrità e di distanza dai centri di popolazione, purchè gli immigranti s'impegnino a coltivare per lo meno la terza parte di tali terreni nel termine di due anni, a datare dal giorno in cui siano stati ammessi nel possesso dei terreni. Adempite queste condizioni il Governo consegnerà i titoli di proprietà senza spesa.

d, gli immigranti non potranno trasmettere, con contratto tra vivi, i diritti che saranno loro riconosciuti in virtù di questa legge, finchè non abbiano acquistato il pieno dominio dei terreni ceduti loro

per lo scopo e nei termini indicati. In caso di morte, i loro successori saranno soggetti agli stessi obblighi.

Se gli immigranti prima di acquistare il dominio pieno dei terreni ceduti, abbandonassero i lavori per lo spazio di un anno, senza il consenso del Governo, perderebbero le piantagioni che rimarrebbero a beneficio dello Stato, senza obbligo d'indennizzo alcuno da parte di esso.

Agli immigranti della seconda classe il Governo potrà concedere gli stessi diritti, franchigie e garanzie che si accordano agli immigranti di prima classe e ampliarli secondo le condizioni da stipulare, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla Costituzione e dalle leggi.

Gli impresari di aziende agricole o di qualunque ramo d'industria potranno contrattare con stranieri per il finanziamento e l'ampliamento dei loro lavori, con l'autorizzazione del Governo, al quale, a tale effetto, si darà conoscenza dell'impresa, del numero degli immigranti che occorrono, della loro nazionalità e dei lavori ai quali sieno destinati, come pure delle condizioni di arruolamento. Tali immigranti godranno delle stesse garanzie, franchigie ed esenzioni accordate agli immigranti della prima classe. Questa legge sulla immigrazione, benchè sia ancora vigente, in pratica non è applicata, per le ristrettezze del bilancio honduregno. Così alcune famiglie di coloni australiani, giunte di recente dalla Columbia nell'Honduras, sebbene fornite di alcune centinaia di dollari di loro proprietà, si sono trovate in tristissime condizioni. Anche la recente iniziativa di far venire nell'Honduras famiglie di coloni tedeschi, caldeggiata da un loro connazionale, persona pratica ed influente, stabilito in quella repubblica, non ha trovato alcun pratico risultato.

M E S S I C O

Progetto di legge per la protezione dei lavoratori. — Il Presidente della Repubblica del Messico ha di recente presentato al Congresso un progetto di legge per la protezione dei lavoratori. Varie disposizioni sono estese a tutti i lavoratori della Repubblica qualunque sia la loro età; intendendosi per lavoratore ogni persona che compie un lavoro a compenso.

Il progetto stabilisce anzitutto una imposta del 10 % sul prodotto del lavoro destinata a costituire un fondo di riserva per sovvenire ai bisogni della classe operaia messicana. Ad ogni lavoratore messicano sono assicurate, secondo il progetto, una indennità in caso di infortunio sul lavoro, una pensione di vecchiaia e un'assicurazione sulla vita.

Per gli infortuni sul lavoro è stabilito: *a*, che in caso di incapacità totale permanente a qualsiasi lavoro remunerato per parte dello Stato sarà assicurata all'infortunato una pensione vitalizia corrispondente al 75 % del salario che questi percepiva al momento dell'infortunio; *b*, che in caso di incapacità permanente parziale sarà assegnato all'infortunato una congrua indennità; *c*, che in caso di incapacità temporanea il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare all'infortunato le cure mediche e pagargli l'intero salario durante il periodo di incapacità fino alla concorrenza di 90 giorni, dopo i quali l'infortunato sarà considerato affetto da incapacità permanente; *d*, che in caso di morte, alla vedova ed agli orfani minorenni legittimi o naturali della vittima del lavoro sarà corrisposta una pensione secondo certe determinate norme fissate nel progetto.

Per la pensione di vecchiaia il progetto per la protezione dei lavoratori stabilisce che: dopo 30 anni di lavoro sarà concessa ai lavoratori una pensione pari al 40 % del loro salario medio; dopo 40 anni una pensione pari al 55 % e dopo 50 anni una pensione pari al 70 %.

Nei riguardi dell'assicurazione vita è stabilito che alla famiglia di un operaio, morto dopo l'entrata in vigore della legge, qualunque sia la causa della sua morte, sarà rimessa una somma proporzionata al tempo trascorso dall'operaio nel lavoro a datare dal giorno della promulgazione della legge. Questa somma però sarà pagata solo se l'operaio morto avrà lasciato o una vedova o figli minorenni o dei parenti in età avanzata incapaci al lavoro o sorelle orfane e minorenni.

STATI UNITI D'AMERICA.

La popolazione agricola negli Stati Uniti. — Secondo i risultati dell'ultimo censimento, 31.614,269 persone, e cioè il 29.9 % della popolazione totale degli Stati Uniti vivono dell'agricoltura. Questa cifra rappresenta il 61 % della popolazione rurale dello Stato, questa ultima comprendendo gli abitanti delle città e dei villaggi con meno di 25.000 abitanti. Mentre che al Missisipi il 71 % della popolazione si dedica all'agricoltura, la proporzione non è che del 2.5 % a Rhode Island. Negli 11 Stati seguenti più della metà della popolazione è composta di agricoltori: Missisipi, Arkansas, Carolina del Sud, Dakota del Nord, Carolina del Nord, Georgia, Alabama, Dakota del Sud, Tennessee, Kentucky e Oklahoma. In altri quindici Stati questa proporzione è di meno del quarto: Rhode Island, Massachusetts, New Jersey, Connecticut, New York, Pensilvania, California, Illinois, New Hampshire, Maryland, Ohio, Nevada, Washington, Delaware e Michigan. Negli Stati del Nord-est e lungo il Pacifico la popolazione agricola è in genere la meno numerosa.

Nuovo Ufficio di appello per i ricorsi degli emigranti in New-York. — In vista dell'eccessivo numero dei ricorsi che si calcolano a circa 21.000 mensilmente presentati dagli emigranti respinti dalle autorità di Ellis Island, il Segretario del lavoro americano ha stabilito di costituire un nuovo ufficio in New-York per l'esame di tali ricorsi, in modo da rendere meno gravoso il compito dell'ufficio di Washington. Quest'ufficio era costretto a provvedere allo espletamento dei ricorsi con rilevante ritardo, e ciò con grave pregiudizio non solo dei privati interessati, ma ancora dello stesso Governo americano.

I lavori dei fanciulli. — La maggior parte degli Stati della Confederazione posseggono una legislazione completa ed efficace per la protezione dei ragazzi impiegati nei lavori industriali; alcuni altri Stati hanno già compiuto una parte del cammino che li porterà ad adottare queste leggi: resta solo un piccolo numero di ritardatari, che valendosi di tale mano d'opera a buon mercato, fanno una concorrenza vivace a quegli Stati che, nell'organizzazione del lavoro hanno tenuto conto di questo ideale morale e sociale. Un vivo movimento nell'opinione pubblica americana si è prodotto in questi ultimi tempi perchè tali norme di previdenza sociale fossero estese a tutta la Confederazione americana. Si lamenta come in una questione così importante le autorità locali manchino di un senso assai vivo del loro dovere per andare da sole verso il progresso. Con una popolazione come quella degli Stati Uniti che si accresce rapidamente, con una vita industriale sempre più complessa, il ricorso costante alle autorità confederali per la soluzione di questioni che riguardano l'insieme della vita sociale, è sempre funesto. Per colpa di qualche Stato tutti gli altri sono costretti a sacrificare qualche cosa della loro autonomia tanto cara ai singoli Stati della Confederazione Americana. Il Ministro del commercio, a riguardo del lavoro dei fanciulli, ha rilevato il pericolo di invocare l'intervento del Governo federale in una materia in cui ogni singolo Stato dovrebbe assumere la propria responsabilità. Ciò non ostante egli si dichiara favorevole ad un emendamento costituzionale per sradicare il male negli Stati arretrati dove si impiegano ancora quasi 300.000 ragazzi.

Il Ministro del commercio vorrebbe però indurre tutti gli Stati ad abolire, o meglio, a regolamentare il lavoro dei fanciulli; e solo se quest'ultimo tentativo riuscisse vano, allora si deciderebbe a mettere in azione il potere federale.

Legge sulla naturalizzazione e la cittadinanza delle donne maritate. — Con legge 22 settembre 1922 sono state emanate nuove disposizioni, che regolano l'acquisto o la perdita della cittadinanza

americana da parte delle donne straniere che sposano cittadini americani e da parte delle donne americane che sposano stranieri. Il principio informatore della nuova legge è quello di escludere il mutamento di cittadinanza della donna per il solo fatto del matrimonio. In conformità a tale criterio, la legge stabilisce che la *donna straniera*, che sposa un cittadino americano non acquista di diritto la cittadinanza americana. Quindi essa, in tali casi, rimane straniera. Può però ottenere la naturalizzazione adempiendo personalmente a quanto la legge, a tale effetto, prescrive. Correlativamente la donna *americana* che sposa uno straniero, non perde più automaticamente la cittadinanza americana; la perdita però si verifica se essa formalmente vi rinunci o vero se il marito sia ineleggibile alla cittadinanza stessa. E' stabilita inoltre una semplice presunzione di perdita della cittadinanza, per la donna americana coniugata che per un determinato tempo risieda all'estero. Infine la donna americana, che, avendo sposato uno straniero ammissibile alla cittadinanza americana prima del 22 settembre 1922, avesse perduto la cittadinanza americana, può ottenere, coll'adempimento di alcune formalità, la naturalizzazione.

Nei riguardi della immigrazione la nuova legge determina, fra l'altro, questi effetti:

a) assoggetta a tutte le prescrizioni relative alla immigrazione la donna straniera che avrà sposato un cittadino americano dopo il 22 settembre 1922, se essa risieda all'estero; mentre, se essa risieda negli Stati Uniti, e non avrà acquistata personalmente la cittadinanza americana, essa resterà soggetta alle prescrizioni del *Percentage Act* in caso di viaggio altrove.

b) ammette di diritto come americana, negli Stati Uniti, la donna americana coniugata a uno straniero posteriormente al 22 settembre 1922, salvo che essa abbia una determinata ininterrotta residenza all'estero ovvero abbia formalmente rinunciato alla cittadinanza americana e suo marito non sia ammissibile alla naturalizzazione; mentre la considera come straniera se risulterà residente all'estero e avrà sposato, prima della data anzidetta, uno straniero ammissibile alla cittadinanza.

Rispetto all'emigrazione italiana, fino a quando resterà in vigore la legge del 3 %, le disposizioni della nuova legge; e particolarmente quella per la quale la donna straniera che sposa un cittadino americano non diventa di diritto americana, avranno per effetto di diminuire il numero delle donne la cui immigrazione negli Stati Uniti potrà avvenire extra quota.

Saranno, infatti, calcolate nella quota le donne italiane che dopo il 21 settembre 1922 abbiano sposato un cittadino americano, in quanto esse risiedendo in Italia, non sono considerate di cittadinanza americana.

Commissione di revisione e nuove norme per l'ammissione degli'immigranti. — Allo scopo di dare una più sollecita liquidazione agli appelli interposti contro le interdizioni di immigrazione, una Commissione di revisione, nella quale sono rappresentati il Segretario aggiunto del Lavoro e il Commissario generale dell'Immigrazione è stata istituita con provvedimento del 2 settembre 1922. Le domande, che finora si inviavano al Commissario generale a Washington, e poi ad una Commissione di revisione, sono, da detta epoca, sottoposte direttamente a questa nuova Commissione. In occasione della prossima riunione del Congresso, il Segretario del Lavoro proporrà che si prendano delle misure legali perchè le persone che intendono immigrare negli Stati Uniti siano assoggettate ai diversi esami richiesti prima di lasciare la loro patria, da parte di agenti di immigrazione al servizio degli Stati Uniti. Tali esami riguardano le condizioni fisiche, lo stato mentale e le attitudini dell'emigrante. Le informazioni su quest'ultimo punto dovranno essere fornite da persone che hanno vissuto in contatto con l'interessato. Queste misure hanno lo scopo di evitare che gli emigranti lascino il proprio paese e le proprie famiglie prima di essere sicuri dell'ammissione negli Stati Uniti e, nello stesso tempo, di fornire alle autorità americane le informazioni necessarie per iniziare gli atti di naturalizzazione degli emigranti.

Ex combattenti non compresi nella quota. — Con nuova recente disposizione del Commissario generale americano dell'Emigrazione, che avrà vigore per due anni, tutti gli stranieri che, avendo la residenza negli Stati Uniti d'America, lasciarono il paese per prestare servizio in uno degli eserciti alleati, e facciano prevenire la loro istanza non oltre la fine di marzo 1923, potranno ritornare senza essere compresi nella quota assegnata alla propria nazione. Lo stesso trattamento sarà fatto ai grandi invalidi ed a coloro che, in seguito a ferite di guerra, sono stati colpiti da epilessia o da diminuzione delle facoltà mentali.

Legislazione del lavoro. — Durante il corrente anno è stata assai notevole l'attività del Governo federale e dei singoli Stati in materia di legislazione sociale. Ma nonostante siano state emanate diverse leggi sulla protezione e l'assicurazione dei lavoratori, nessuna se ne è avuta sul problema della disoccupazione. *L'American Association for Labor Legislation* ha pubblicato un riassunto della intera legislazione promulgata dal Congresso e dai Governi di oltre 40 Stati. È notevole la circostanza che si è potuta raggiungere una più stretta collaborazione tra il Governo federale e quello degli Stati in materia di protezione della maternità e della rieducazione professionale delle vittime degli'infortuni sul lavoro.

Assicurazioni sociali. Il Congresso ed i Governi di 31 Stati hanno migliorato le leggi già esistenti sulle indennità degli operai in caso di infortunio, estendendo il beneficio di queste leggi ad un più grande numero di persone o di specie di infortuni, riducendo i termini per la liquidazione ed elevando le quote per gli indennizzi. Nell'Ohio particolarmente le malattie professionali sono previste dalla legge. Una legislazione sulla rieducazione professionale è stata votata da 22 Stati. Conseguentemente, viene elevato a 30 il numero degli Stati che hanno accettato la legge federale su tale oggetto. La legge *Sheppard-Towner* è stata votata dal Congresso che ha istituito una Commissione di maternità e di allevamento, ed ha accordato i erediti necessari agli Stati ed al Governo federale. Sei Stati hanno accettato tale legge.

Sicurezza ed igiene. Lo Stato del Nuovo Messico ha inaugurato una nuova legislazione sul lavoro dei fanciulli. In 13 Stati ed a Porto-Rico si è avuta la estensione delle leggi scolastiche e di quella sull'età di ammissione dei fanciulli al lavoro industriale. In California è stata promulgata una legge che vieta alle donne qualsiasi lavoro che le obbligherebbe a sollevare pesi superiori a 75 libbre. Nell'Illinoi è stato elaborato un complesso di leggi sulle miniere, e nel Wisconsin si è avuto un regolamento sul lavoro a domicilio.

Durata del lavoro. Nel Nuovo Messico la durata del lavoro delle donne è stato limitato; e nelle fabbriche, nei forni, negli alberghi, nelle trattorie, è stata introdotta la giornata di 8 ore. In California, i regolamenti dell'*Industrial Welfare Commission* relativi alla durata normale ed alle condizioni del lavoro delle donne, sono stati resi obbligatori per tutte le industrie.

Collocamento. — Negli Stati di Nebraska, della Carolina del nord e del Dakota del nord è stato istituito per la prima volta un servizio gratuito di collocamento; nell'Illinois un servizio analogo che già esisteva, è stato esteso ad un gran numero di città e di villaggi. In California, lo *State Board of Control* ha ricevuto l'ordine di organizzare dei lavori pubblici per venire in aiuto dei disoccupati.

Organizzazione amministrativa. Negli Stati di California, Minnesota, Ohio e Washington, sono state introdotte diverse modificazioni all'organizzazione dei Dipartimenti del lavoro e degli Uffici industriali. Nello Stato di New-York è stata elaborata una nuova legislazione e data una completa riorganizzazione al dipartimento del lavoro.

INDIE OLANDESI

La popolazione delle Indie Olandesi e la ragione del suo sviluppo. — Sono stati pubblicati i risultati del censimento effettuato nel 1920 alle Indie olandesi. Essi danno una popolazione totale di

49.161.047 abitanti, dei quali 48.118.706 indigeni e 879.086 asiatici stranieri e 169.335 europei, ripartiti come segue nelle diverse isole:

Giava: 35.017.204 abitanti dei quali 34.468.751 indigeni, 419.237 asiatici e 135.210 europei.

Sumatra: 6.294.772 abitanti dei quali 5.949.961 indigeni, 324.726 asiatici e 20.085 europei.

Borneo: 1.625.453 abitanti, dei quali 1533.266 indigeni, 88636 asiatici e 7.551 europei.

Celebes: 3.089.263 indigeni, dei quali 3.056.040 indigeni, 27.160 asiatici e 6063 europei.

Malacche: 422.784 abitanti dei quali 413.826 indigeni, 5.608 asiatici e 3.350 europei.

Piccole isole della Sonda: 2.711.671 abitanti dei quali 2.694.862 indigeni, 13.719 asiatici e 1019 europei.

Nel 1905 la popolazione totale delle Indie olandesi si elevava a 37.719.461 abitanti. In 17 anni essa si è dunque aumentata di 11.441.586 abitanti cioè circa del 30%. Alcuni attribuiscono questa stupefacente progressione all'eccellente metodo della colonizzazione. Senza negarsi il loro valore, è permesso stupirsi che questi metodi possano far capo ad un così pronto sviluppo della popolazione. E' preferibile attribuire la differenza constatata tra i risultati dei due ultimi censimenti al progresso dei provvedimenti statistici. In paesi come Borneo e le Celebes, per non citare che le parti dei possessi olandesi più lontane dalla civilizzazione dove certe tribù indigene vivono ancora allo stato di natura e senza contatto col mondo esterno, un censimento della popolazione abbonda certamente di errori e non può far capo che ad un risultato più o meno approssimativo. In queste condizioni è più logico attribuire in gran parte la differenza dei totali avuti nel 1905 e nel 1920 al fatto che il secondo censimento è stato effettuato più consciamente del primo. Il progresso della penetrazione amministrativa nell'interno delle isole ha certamente permesso di contare, nel 1920, delle popolazioni che erano sfuggite nel 1905.

A USTRALIA

Convenzione relativa all'emigrazione. — I rappresentanti dei Governi australiano ed inglese hanno stipulato una convenzione con la quale viene stabilito che entro il 31 marzo 1923, sarà accordata una somma di 400.000 sterline, da dividersi in parti eguali, a favore del *Colonial Office* e dell'Australia, allo scopo di favorire l'emigrazione britannica in Australia. Il primo ministro del governo australiano, Hugues, avrebbe calcolato che con tale fondo a disposizione sarà possibile sostenere le spese di viaggio di 16.000 emigranti inglesi, che intendano

recarsi nelle colonie dell'Australia. Alle autorità competenti sono stati dati i poteri necessari e le istruzioni per accogliere le domande d'emigrazione che potranno essere presentate :

a, da persona che sia qualificata come colono per l'Australia in conformità alle disposizioni d'un progetto di colonizzazione approvato (*Land settlement and development Scheme*) ;

b, da una persona che sia stata designata da amici o parenti che già abbiano la loro residenza nell'Australia o che possa provare alle autorità australiane che è in possesso sia di un contratto di lavoro in regola sia di una promessa d'impiego.

La presente convenzione è la prima che il Governo inglese ha concluso secondo le disposizioni della recente legge circa la concessione di sovvenzioni a favore di quei sudditi inglesi che intendano stabilirsi nei Dominions.

La colonizzazione dei terreni e gli ex combattenti disoccupati. — Una deputazione di ex combattenti disoccupati è stata ricevuta, il 25 luglio 1922, dal primo ministro dell'Australia. Avendo la deputazione fatta una completa esposizione sulle condizioni attuali dei soldati smobilizzati, il primo Ministro ha dichiarato che la questione della disoccupazione potrebbe essere esaminata solo dal punto di vista dello sviluppo e della colonizzazione del paese e contemporaneamente allo esame dei problemi dell'emigrazione. Una decisione è stata adottata nel senso che allo scopo di favorire la colonizzazione delle terre da parte degli ex soldati, che non siano presentemente occupati, il Governo australiano accorderà dei sussidi, fino alla concorrenza di 260.000 sterline, ai Governi dei vari Stati sulla base di una sterlina a persona per la costituzione di un fondo che dovrà essere destinato a beneficio della viabilità e delle commissioni.

Progetti federali d'immigrazione. — Il Governo dello Stato di New South Wales ha accolto la proposta del Governo federale di accettare la convenzione del Governo britannico per l'immigrazione e la colonizzazione. Estremi della convenzione sono: un prestito di 6 milioni di sterline, il collocamento di 6 mila coloni, l'impegno da parte della Gran Bretagna di anticipare un premio individuale di 300 sterline per ciascun colono, e di pagare un terzo degli interessi per i primi cinque anni e di concorrere con la somma di 50 sterline per l'istruzione coloniale di ciascun giovane emigrante. Le località destinate alla colonizzazione sono principalmente i terreni irrigui del Murrumbidgee ed i terreni irrigui ed adatti per frumento del nuovo Murray. Per questi ultimi terreni vi è la proposta di utilizzarli a seguito di accordo con lo Stato di Vittoria per il passaggio delle ferrovie di questo Stato attraverso il Murray. I progetti degli Stati di Vittoria e New South Wales contemplanò la più importante opera di sviluppo che si sia mai tentata in Australia.

NUOVA ZELANDA

La politica dell'immigrazione. — Rispondendo ad un certo numero di critiche relative alla politica di immigrazione, il Ministro dell'immigrazione e dell'agricoltura ha esposto il punto di vista del Governo a questo riguardo. Sono autorizzati ad immigrare :

a, gli emigranti che provengono dalla Gran Bretagna e che sono stati indicati da una persona che ha nella Nuova Zelanda un domicilio permanente ; questa ultima persona deve impegnarsi per iscritto a trovare un impiego all'immigrante o a provvedere ai suoi bisogni :

b, gli artigiani, i muratori, i falegnami, i lavoratori agricoli e domestici la cui partenza è stata approvata dall'Alto Commissario della Nuova Zelanda a Londra. Attualmente, data la situazione commerciale, industriale e finanziaria della colonia ed a causa della disoccupazione, tutte le autorizzazioni di ingresso nella Nuova Zelanda sono sospese. Ad ogni modo la visita medica a cui sono sottoposte le persone che chiedono di entrare in quel territorio è delle più severe.

Movimento dell'emigrazione italiana

A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

Agosto 1922.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	6.208	339	6.547	4.374	1.734	—	2.257	201	648	2.904	107	—	34
Napoli	9.519	1.392	10.911	6.616	2.903	57	7.745	—	238	1.285	—	—	195
Palermo	366	—	366	253	113	56	306	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	690	251	941	412	248	—	635	—	2	83	—	—	—
TOTALE	16.753	1.982	18.732	11.655	5.098	131	11.003	201	888	4.212	107	—	229

2. — Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

Agosto 1922.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza							
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	1.278	104	1.382	1.014	264	—	358	—	211	694	15	—	—
Napoli	2.450	905	3.355	1.709	741	—	1.937	—	178	298	21	—	16
Palermo	1.500	169	1.669	1.079	421	—	1.500	—	—	—	—	—	—
Messina	151	—	151	122	29	—	—	—	—	151	—	—	—
Trieste	22	2	24	13	9	—	4	—	—	18	—	—	—
TOTALE	5.401	1.180	6.581	3.937	1.464	—	3.799	—	389	1.161	36	—	16

Segue I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno
per paesi transoceanici.

Settembre 1922.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	6.723	322	7.045	5.014	1.700	67	1.341	—	465	4.740	90	—	13
Napoli	7.388	1.160	8.548	5.259	2.129	43	5.771	1	209	1.073	—	—	291
Palermo	328	—	328	193	135	—	328	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	543	230	7.731	353	190	—	528	—	—	15	—	—	—
TOTALE . . .	14.982	1.712	16.694	10.819	4.163	110	7.968	1	675	5.828	96	—	304

— Emigranti italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno
da paesi transoceanici.

Settembre 1922.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)	Australia
Genova	914	154	1.068	660	254	—	—	—	226	660	82	—	—
Napoli	2.851	827	3.678	1.826	1.025	3	2.624	—	71	153	—	—	—
Palermo	1.187	198	1.385	824	363	—	1.187	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	33	180	213	23	10	—	23	—	1	9	—	—	—
TOTALE . . .	4.985	1.359	6.344	3.333	1.652	3	3.834	—	298	828	22	—	—

II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Agosto-Settembre 1922.

Anno 1922	Emigranti partiti					Paesi di destinazione							
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	5.628	3.828	1.125	675	117	630	—	1.196	2.970	102	14	881	9
Febbraio . . .	3.979	2.653	654	372	72	445	1	527	2.707	74	1	149	3
Marzo . . .	5.447	3.891	912	644	381	1.176	1	694	2.719	29	11	431	5
Totale 1° trim.	15.054	10.672	2.691	1.691	570	2.560	2	2.417	8.396	205	26	861	17
Aprile . . .	4.378	2.958	823	597	205	782	134	625	2.112	69	31	412	8
Maggio . . .	3.750	2.589	667	444	904	763	2	415	1.369	40	9	197	1
Giugno . . .	8.159	4.943	2.136	1.080	38	5.075	4	553	2.183	80	3	220	3
Totale 2° trim.	16.237	10.490	3.626	2.121	1.147	6.620	140	1.593	5.664	189	43	829	12
Totale 1° Sem.	31.291	21.162	6.317	3.812	1.717	9.180	142	4.010	14.060	394	69	1690	29
Luglio . . .	6.415	3.652	1.683	1.080	50	4.472	3	516	1.148	33	1	192	—
Agosto . . .	16.833	10.516	3.929	2.388	129	11.025	204	901	4.223	113	—	230	11
Settembre . . .	15.058	9.902	3.287	1.869	119	7.969	6	682	5.839	96	6	304	7
Totale 2° trim.	38.305	24.070	8.899	5.337	295	23.496	213	2.099	11.210	242	7	726	18

Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

III.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCÉANICI.

Agosto-Settembre 1922.

Anno 1922	M E S I	TOTALE dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
			Canada	Stati Uniti di America	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
	Gennaio	5.388	234	1.297	24	702	2.737	51	25	270	47
	Febbraio	4.868	274	929	20	521	2.592	80	21	376	55
	Marzo	5.313	612	967	29	629	2.501	98	39	346	62
	Totale 1° trim.	15.569	1.150	3.193	73	1.852	7.830	229	86	992	164
	Aprile	4.197	671	723	14	486	1.924	60	35	220	64
	Maggio	3.963	308	1.134	8	455	1.677	47	22	182	40
	Giugno	8.942	431	5.642	7	500	2.072	61	16	138	81
	Totale 2° trim.	17.102	1.500	7.499	29	1.441	5.673	168	67	540	185
	Totale 1° Sem.	32.671	2.650	10.692	102	3.293	13.503	397	153	1.532	349
	Luglio	11.161	196	6.674	24	548	3.207	105	15	267	125
	Agosto	16.355	146	7.131	19	842	7.630	129	17	306	135
	Settembre	21.935	159	7.054	18	1.010	12.092	231	25	324	122
	Totale 3° trim.	49.451	501	20.859	61	2.460	23.829	465	57	897	382

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Agosto 1922.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Austral a	A tre paesi
Piemonte	2.426	3	438	—	27	1.842	21	6	68	21
Liguria	235	—	112	3	2	76	11	—	—	29
Lombardia	771	5	103	5	31	489	6	2	29	13
Veneto	1.439	49	427	2	212	688	—	1	46	14
Emilia	315	1	226	—	5	77	4	—	—	2
Toscana	472	7	271	—	54	101	13	—	10	10
Marche	1.294	13	193	—	7	1.076	—	—	—	1
Umbria	92	—	56	—	16	19	—	—	—	1
Lazio	196	—	180	—	5	10	—	—	—	1
Abruzzi e Molise	1.350	15	759	—	11	557	6	—	2	—
Campania	1.936	3	1.308	1	222	320	22	1	4	19
Pughe	610	—	406	—	17	179	—	2	4	2
Basilicata	415	2	168	1	56	171	14	—	—	3
Calabria	2.174	21	765	7	159	1.083	28	—	60	12
Sicilia	2.276	19	1.284	—	15	879	3	2	67	7
Sardegna	22	8	10	—	—	3	—	—	1	—
Venezia Tridentina	105	—	58	—	—	47	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	201	—	187	—	3	7	1	3	—	—
TOTALE	16.355	146	7.131	19	842	7.630	129	17	306	135

Segue IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI
CON DESTINAZIONE A PAESI TRANSOCEANICI.

Settembre 1922.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	3.692	9	350	1	37	2.186	29	17	34	29
Liguria	341	—	115	—	5	162	23	—	—	36
Lombardia	1.020	2	171	4	37	757	11	2	35	1
Veneto	1.484	33	318	—	206	831	9	1	63	23
Emilia	373	—	161	—	5	205	1	—	—	1
Toscana	587	5	259	—	82	222	9	2	4	4
Marche	1.845	9	148	—	9	1.674	4	—	—	1
Umbria	95	2	53	—	2	37	—	—	—	1
Lazio	233	—	181	—	6	46	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	2.133	31	956	—	10	1.131	5	—	—	—
Campania	2.004	11	1.143	2	278	563	63	—	—	4
Puglie	925	6	460	—	21	428	—	3	7	—
Basilicata	595	—	153	1	60	361	15	—	—	5
Calabria	2.876	24	791	10	209	1.691	50	—	92	9
Sicilia	3.207	19	1.439	—	32	1.616	8	—	87	—
Sardegna	32	1	9	—	—	22	—	—	—	—
Venezia Tridentina	143	7	101	—	5	32	—	—	—	3
Venezia Giulia e Zara	291	—	246	—	6	28	4	—	2	5
TOTALE	21.935	159	7.054	18	1.010	12.992	231	25	324	122

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

M E S I	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Portogallo	Spagna e Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marecco	Altri paesi
Gennaio	10.248	5.400	358	236	119	3.005	190	110	—	3	15	340	21	11	49	117	77	29	18
Febbraio	12.431	5.895	381	436	101	4.488	321	117	2	7	19	398	31	13	41	85	56	20	16
Marzo	20.308	10.120	578	997	229	5.211	1.070	178	5	9	89	749	25	28	98	433	27	41	120
Totale 1° trimestre	42.987	21.506	1.317	1.639	449	12.797	2.181	405	7	19	123	1.487	75	52	191	335	160	90	154
Aprile	16.643	8.509	568	825	141	524	3.396	103	—	7	101	766	13	11	52	508	96	19	102
Maggio	13.002	9.271	717	456	190	469	840	77	31	9	14	495	14	21	74	221	17	13	59
Giugno	10.715	7.784	920	409	248	399	167	115	2	3	11	374	25	18	41	151	18	23	34
Totale 2° trimestre	40.360	25.564	2.205	1.693	581	1.762	4.953	295	33	19	129	1.656	52	50	167	880	61	65	195
Totale 1° semestre	83.347	47.070	3.522	3.332	1030	14.559	7.164	700	40	38	252	3.123	127	102	358	1.215	221	145	349
Luglio	13.297	8.957	1.431	655	217	387	1.665	64	91	12	20	280	28	16	70	139	45	15	27
Agosto	12.474	8.705	579	815	228	1.129	218	101	3	2	19	297	35	9	79	156	21	13	38
Settembre	12.735	9.387	491	505	216	1.103	131	103	8	4	14	312	27	15	113	185	64	21	29
Totale 3° trimestre	38.446	27.049	2.515	1.975	661	3.216	544	271	102	18	53	680	90	40	262	480	131	49	101

Segue III.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEI PASSAPORTI RILASCIATI AD EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI
Settembre 1922

REGIONI.	Totale dei passa- porti rilasciati	Paesi di destinazione																	
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussem- burgo	Graa Breitrag e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	2.005	2.744	144	14	14	30	3	16	5	—	2	3	—	—	3	4	3	2	5
Liguria	274	241	0	1	2	1	0	—	—	—	1	2	3	—	2	2	5	—	—
Lombardia	1.027	1.277	184	38	14	67	11	3	—	1	3	20	—	—	4	2	—	3	—
Veneto	3.351	1.940	66	277	116	832	25	5	—	—	1	77	—	—	10	2	—	—	—
Emilia	945	852	26	4	5	9	15	—	—	—	1	8	—	—	4	—	8	2	2
Toscana	1.138	985	15	9	2	67	1	23	—	—	3	—	—	—	7	13	9	—	—
Marche	404	292	4	5	2	77	35	—	—	—	—	—	—	—	7	1	—	—	—
Umbria	165	124	1	1	—	1	38	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
Lazio	77	37	8	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	217	223	2	—	2	1	0	2	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Campania	310	240	4	8	2	7	—	19	1	—	—	—	—	—	8	1	13	—	—
Puglie	166	114	5	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—
Basilicata	14	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	35	18	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	10	—	4	—	—
Sicilia	229	42	15	6	2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1	126	6	8	1
Sardegna	171	123	—	—	1	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	10	—	—
Venezia, Tridentina	243	143	10	64	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	343	10	—	63	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	12.755	9.357	491	505	216	1.103	131	103	8	4	14	312	27	15	113	185	64	21	36

IV.
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.
Agosto 1922.

REGIONI	Emigranti espatriati				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, C. ecc. e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Grecia e Jugoslavia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																			
Piemonte	2.289	1.229	871	103	2.164	71	5	5	10	7	14	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	2	
Liguria	168	91	65	12	146	7	4	3	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	
Lombardia	1.423	686	322	115	1.046	233	24	85	21	1	1	—	—	1	1	—	—	3	—	—	—	—	
Veneto	3.954	3.471	368	112	2.850	104	447	150	858	52	1	1	—	4	46	—	—	—	—	—	—	—	
Emilia	569	339	153	77	530	17	—	1	—	6	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
Toscana	919	462	308	149	812	22	25	5	19	4	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marche	304	120	53	31	156	3	—	—	—	4	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Umbria	235	104	84	57	170	9	—	—	9	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lazio	35	19	22	1	23	3	1	2	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abruzzi e Molise	95	76	16	3	81	1	2	—	—	9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campania	228	101	87	40	191	3	10	2	—	—	8	—	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	
Puglia	105	64	30	12	92	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Basilicata	10	5	2	3	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabria	41	12	21	8	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	193	61	78	51	38	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sardegna	56	25	19	12	44	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia	149	108	25	16	127	10	5	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Giulia e Zara	234	101	116	17	4	1	87	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE	10.328	7.369	2.646	919	7.369	487	615	150	996	200	57	2	2	19	186	—	—	—	—	—	—	—	—

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio, che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli uffici di frontiera. Si deve avvertire, che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL

Ago

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	528	185	184	89	12	10	145	22	48	13	16	
Addetti alle industrie estrattive	1.650	—	81	—	1	—	89	—	1167	—	43	—	114
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.100	123	169	27	9	1	141	5	477	12	84	18	86
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	2.181	—	327	—	12	—	369	—	1242	—	77	—	41
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	274	—	78	—	16	—	46	—	61	—	6	—	19
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	520	—	110	—	5	—	35	—	293	—	7	—	13
Filatori, tessitori, tintori, ed altri addetti alle industrie tessili	27	61	17	21	—	—	9	12	—	26	—	1	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	62	1	19	—	1	—	10	—	2	—	4	—	6
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	25	145	15	47	3	4	4	21	5	19	1	4	11
Addetti alle industrie alimentari	36	1	16	1	1	—	4	—	7	—	—	—	2
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	33	18	5	1	1	—	5	16	1	—	2	1	14
Operai, industriali senz'altra specificazione	513	195	105	68	9	—	78	26	131	49	83	17	53
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	67	24	13	6	—	2	17	5	4	4	6	—	4
Addetti all'industria dei trasporti	87	—	22	—	3	—	9	—	13	—	3	—	13
Esercenti il piccolo traffico	15	5	2	1	4	—	—	2	2	—	1	—	2
Addetti ad aziende commerciali	55	25	16	8	3	1	5	3	3	—	2	1	11
Incisori, disegnatori e decoratori	37	—	14	—	—	—	3	—	14	—	—	—	5
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	9	3	1	—	4	—	1	2	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	7	178	3	55	—	8	4	44	—	12	—	6	—
Appartenenti a condizioni non professionali	50	54	18	21	1	1	5	7	1	2	1	2	7
Attendenti alle cure domestiche	—	1.022	—	526	—	39	—	157	—	231	—	93	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	48	—	8	—	3	—	7	—	3	—	3	—	6
TOTALE	7.369	2.640	1.258	871	91	65	986	322	3.474	368	399	153	462

MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1922.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
1	1	4	3	—	—	8	9	25	11	2	—	—	—	7	8	13	—	6	—	1	8	10	1
17	—	53	—	—	—	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	10	—	60	—	—	—
53	6	21	19	—	—	24	1	20	6	3	—	—	—	1	1	11	1	4	1	1	—	5	—
21	—	3	—	—	—	23	—	6	—	23	—	—	—	—	—	6	—	1	—	20	—	10	—
2	—	8	—	—	—	1	—	4	—	3	—	5	—	—	—	4	—	1	—	5	—	15	—
2	—	3	—	2	—	—	—	6	—	26	—	—	—	1	—	5	—	—	—	16	—	5	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	1	—	6	—	1	—	—	—	—	—	7	—	1	—	—	—	2	1
3	5	—	1	—	1	2	3	3	—	1	3	—	—	1	4	1	8	—	2	—	—	4	16
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12	5	8	2	1	—	3	1	8	8	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	3	—	10	—
1	1	—	—	2	1	—	—	5	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	4
1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	6	—
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	1	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	7	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
—	1	—	3	—	4	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	18
1	—	2	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	10	3
—	34	—	56	—	6	—	10	—	59	—	26	—	2	—	7	—	64	—	15	—	13	—	68
2	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	8	—
120	53	101	84	12	22	76	16	101	87	64	30	5	2	12	21	64	78	25	19	168	25	101	116

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	643	208	301	114	22	9	98	20	46	19	26	
Addetti alle industrie estrattive	1.109	—	68	—	4	—	61	—	717	—	26	—	112
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	1.340	153	203	44	11	4	60	4	423	6	109	34	169
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	2.254	—	283	—	14	—	298	—	1103	—	164	—	63
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche o meccaniche	289	—	104	—	12	—	43	—	47	—	14	—	12
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	567	—	104	—	27	—	46	—	273	—	23	—	19
Filatori, tessitori, tintori, ed altri addetti alle industrie tessili	14	64	5	25	—	—	7	23	2	6	—	9	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	61	—	12	—	3	—	6	—	4	—	3	—	8
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	47	151	10	55	2	6	6	10	2	12	1	7	11
Addetti alle industrie alimentari	51	3	23	1	2	2	2	—	4	—	3	—	10
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	32	2	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	22
Operai, industriali senz'altra specificazione	751	223	94	73	19	2	219	16	149	68	85	23	49
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	64	16	37	3	1	1	8	3	3	9	4	—	1
Addetti all'industria dei trasporti	62	—	24	—	4	—	3	—	4	—	—	—	9
Esercenti il piccolo traffico	17	6	3	5	1	—	—	—	—	—	—	—	13
Addetti ad aziende commerciali	71	30	23	14	12	2	3	4	4	3	5	—	12
Incisori, disegnatori e decoratori	55	2	15	—	—	—	9	—	24	—	1	—	1
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	22	4	3	—	—	—	4	2	—	—	1	—	1
Addetti ai servizi domestici	6	217	4	125	—	5	—	23	2	5	—	12	—
Appartenenti a condizioni non professionali	52	65	25	25	—	3	6	18	3	1	4	1	4
Attendenti alle cure domestiche	—	1.931	—	680	—	62	—	143	—	339	—	138	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	60	—	13	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5
TOTALE	7.592	3.075	1.361	1165	134	95	890	275	2.900	468	469	232	587

MENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1922.

Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglia		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		Veneta Tridentina		Veneta Giulia e Zara	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
6	2	6	—	—	—	11	1	17	15	5	—	2	—	1	3	15	—	6	1	10	5	11	1
56	—	14	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	2	—	4	—	17	—	20	—	2	—
108	7	28	6	—	—	176	—	18	9	10	—	—	—	2	—	11	—	11	—	9	—	3	—
81	—	11	—	1	—	1	—	8	—	51	—	5	—	1	—	7	—	12	—	51	—	11	—
8	—	4	—	2	—	1	—	9	—	—	—	1	—	—	—	5	—	6	—	5	—	16	—
3	—	2	—	—	—	2	—	5	—	20	—	—	—	1	—	2	—	15	—	16	—	9	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	—	3	—	—	—	1	—	10	—	—	—	1	—	—	—	5	—	2	—	—	—	1	—
—	4	1	2	2	—	1	2	5	4	2	6	—	—	1	3	1	7	—	—	1	1	1	9
—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
26	3	22	7	1	—	41	4	21	17	3	—	—	—	1	—	3	2	6	—	9	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—
—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	—	4	—	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	5	2
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
12	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	7	6
—	—	—	—	1	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	2	6
—	—	—	—	9	—	8	—	—	—	52	—	27	—	3	—	4	—	67	—	44	—	6	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	12
305	71	93	61	21	18	240	15	1123	99	96	33	9	3	10	11	68	80	77	46	127	21	92	74

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE

A 81

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	528	185	452	172	30	8	14	1	3	—	1	
Addetti alle industrie estrattive	1.650	—	1.149	—	17	—	25	—	16	—	377	—	60
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1.109	123	746	110	19	2	216	6	20	1	45	—	46
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari ecc.	2.181	—	1.593	—	53	—	77	—	57	—	336	—	33
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	274	—	166	—	17	—	29	—	6	—	34	—	6
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	529	—	340	—	10	—	28	—	8	—	125	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	27	61	26	38	—	22	—	—	1	—	—	—	—
Calzofai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	62	1	44	—	8	—	1	—	—	—	2	—	1
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	52	145	35	93	5	22	2	7	—	1	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari	36	1	21	1	2	—	3	—	—	—	2	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	33	18	16	17	6	—	1	—	1	—	6	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	513	195	392	159	16	23	39	6	11	1	23	1	10
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	67	24	33	11	7	5	9	4	3	—	4	—	1
Addetti all'industria dei trasporti	87	—	52	—	3	—	16	—	2	—	1	—	2
Esercenti il piccolo traffico	15	5	9	4	1	1	—	—	1	—	1	—	—
Addetti ad aziende commerciali	55	25	36	12	2	6	6	5	—	—	—	—	1
Incisori, disegnatori e decoratori	37	—	20	—	2	—	2	—	—	—	10	—	1
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	9	3	5	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	7	178	3	88	4	41	—	22	—	5	—	1	—
Appartenenti a condizioni non professionali	50	54	23	34	9	10	9	7	—	—	1	1	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.622	—	1299	—	83	—	57	—	18	—	15	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	48	—	23	—	7	—	10	—	—	—	1	—	—
TOTALE	7.369	2.640	5.187	2.040	219	227	480	115	128	27	971	18	173

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1922

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
4	1							11	2							10		1		1			
								3								2		1					
4								5								8	1		1				
1							3	90						1		2		1		1			
1							6	10						1		4		3					
							1	6								4		2					
																1							
								1	1							5							
2	2						2	3	10						7	1	1						
3								3								1		1					
								1									1	2					
2	2	1					1	10						1		1	1		1				
2								1	2						1	1							
3								4						1		2							1
1																2							
1							1	6	2							2							
																2							
		1															1						
	4						1	6							4		2						1
1	1							6	1											1			
	11						1	2	40						4		61		6		2		
1				1				2								2							1
32	24	2		1	1	14	4	92	76					4	9	49	74	12	9	3	2	2	1

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE

Sette

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	648	208	584	196	6	4	16	1	2	—	11	
Addetti alle industrie estrattive	1.109	—	623	—	1	—	14	—	20	—	419	—	11
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	1.360	153	1.025	149	3	3	178	—	15	—	61	—	51
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc.	2.254	—	1.653	—	69	—	93	—	42	—	327	—	39
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	289	—	197	—	12	—	15	—	25	—	20	—	4
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	557	—	457	—	6	—	26	—	10	—	55	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	14	64	7	51	1	11	—	2	6	—	—	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	61	—	48	—	2	—	1	—	—	—	4	—	1
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	47	151	36	106	1	19	3	5	—	—	—	2	—
Addetti alle industrie alimentari	51	3	46	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	32	2	29	2	—	—	1	—	1	—	5	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	751	223	644	193	9	18	45	4	10	1	12	1	19
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	64	16	45	12	5	3	3	—	3	—	1	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	62	—	48	—	2	—	3	—	1	—	2	—	—
Esercenti il piccolo traffico	17	6	17	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	71	30	47	20	3	4	5	3	1	—	3	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	55	2	29	—	2	—	3	1	2	—	14	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	22	4	3	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	6	217	4	172	—	15	1	9	—	3	—	1	—
Appartenenti a condizioni non professionali	52	65	26	45	7	9	3	4	7	1	2	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.931	—	1637	—	45	—	61	—	20	—	18	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	60	—	27	—	4	—	7	—	4	—	—	—	—
TOTALE	7.592	3.075	5.586	2.592	136	131	418	91	149	25	937	23	126

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

1922

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Altri paesi	
U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
5	4	—	—	—	—	—	—	8	1	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	9	—	1	—	1	—	—	—
5	1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	2	—	3	—	7	—	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—	—	3	—	—	—
1	—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
2	3	—	—	—	—	1	—	2	7	—	—	—	—	4	2	1	—	1	—	1	—	1	1
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
3	2	—	—	—	—	—	—	9	1	—	—	—	—	—	5	2	2	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
3	2	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	—	—	—	—	—	—	2	1
—	6	—	1	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—
—	17	—	—	—	—	—	3	—	43	—	—	—	—	—	2	—	57	—	11	—	8	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	1	—	—	—	—	9	—	—	—	1	—	—	—
28	37	—	1	—	1	3	6	80	68	—	—	1	—	20	10	72	65	17	13	13	9	3	1

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.
 Agosto 1922.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati		Stati di provenienza																	
	Totale	Tornati	Francia e Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretta- na e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Baltici, e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	1316	680	630	1290	47	1	6	5	8	13	1	1	1	1	1	1	1	1	3	
Liguria	1065	102	93	180	3	3	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	3	—	—	
Lombardia	881	688	246	194	575	13	7	84	9	4	1	1	—	—	—	—	1	1	1	
Veneto	567	422	85	131	14	211	36	43	31	—	—	—	41	—	—	—	—	—	—	
Emilia	106	63	43	93	6	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	
Toscana	303	105	108	237	5	19	0	17	—	8	—	2	—	—	—	1	1	—	—	
Marche	33	21	12	20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Umbria	95	55	40	91	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lazio	11	5	6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Abruzzi e Molise	23	16	7	17	1	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Campania	74	49	25	39	2	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	12	—	
Puglia	23	21	2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Basilicata	9	5	4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabria	15	9	6	9	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sicilia	50	33	17	13	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	31	—	1	
Sardegna	34	28	8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Tridentina	14	9	5	9	—	—	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Venezia Giulia e Zara	171	73	98	1	10	87	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE	3.865	2.424	1.441	2.330	659	945	68	156	51	39	3	10	118	—	4	50	16	6	—	

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di rimpatrio che vengono staccate dai passaporti di emigrati a cura degli uffici di frontiera; la rilevazione, quindi, concerne soltanto le persone in parte di passaporto proprio, cioè di età superiore agli anni 15.

Nota ai dati statistici

1. - Mentre nello scorso anno l'emigrazione transoceanica del mese di agosto si mantenne in proporzioni non troppo elevate, in vista dell'entrata in vigore delle disposizioni restrittive per gli Stati Uniti, e fu soltanto nei tre mesi successivi, che la quota mensile salì assai sensibilmente, per diminuire poi nei mesi successivi, quest'anno, invece, la cifra di emigrazione dell'agosto è improvvisamente notevolmente salita in confronto al mese di luglio.

Infatti da 6415 emigranti nel luglio, si sale a 16.833 nell'agosto (10.516 maschi, 3219 femmine e 2388 persone inferiori ai 15 anni), di cui 11.025 per gli Stati Uniti. Siccome, però, nel mese scorso, di fronte a 6415 partenze fu rilevato il rilascio di ben 11.161 passaporti, così è da presumere che nei partiti di questo mese siano compresi molti di quelli che si erano fatti già rilasciare il passaporto.

Nel mese di settembre si accentua una sensibile diminuzione, che si risente soprattutto nella parte di emigrazione diretta agli Stati Uniti; infatti si scende a 15.058 emigranti in complesso, di cui 7.999 diretti agli Stati Uniti. Sempre assai elevata la cifra dei passaporti: 22.168. Anche i passaporti rilasciati nel mese di agosto ammontano a 16.355; si deve ritenere, dunque, che la grande richiesta di passaporti sia determinata dall'interesse di un grande numero di persone di assicurarsi in precedenza il documento necessario alla partenza che effettueranno nei mesi venturi.

Per i paesi di destinazione l'emigrazione del mese di agosto va così distribuita: 11.025 per gli Stati Uniti, 4223 per l'Argentina, 901 per il Brasile, 204 per i paesi del Centro America, 126 per il Canada, 113 per l'Uruguay, 230 per l'Australia e 11 per altri paesi, e quella del mese di settembre: 7999 per gli Stati Uniti, 5839 per l'Argentina, 682 per il Brasile, 6 per i paesi del Centro America, 119 per il Canada, 96 l'Uruguay, 304 per l'Australia e 13 per altri paesi. L'emigrazione, dunque, per gli Stati Uniti ha assorbito nell'agosto circa il 66 % dell'emigrazione totale, quella per l'Argentina il 25 % e l'emigrazione per tutti gli altri paesi soltanto il 9 per cento dell'emigrazione totale.

Nel mese di settembre la percentuale per gli Stati Uniti è del 53 %, quella per la Repubblica Argentina del 38 % ed il 9 % di residuo è distribuito per gli altri Stati fra cui il Brasile e l'Australia. È importante notare, che la cifra di emigrazione per l'Argentina è una delle più elevate che si siano avute finora quantunque le condizioni economiche generali di questo paese non siano certo ancora promettenti. Nulla di notevole si rileva nella emigrazione per gli Stati, l'avviamento verso i quali esige una lunga e costante politica d'incoraggiamento.

I 16355 passaporti rilasciati nel mese, di agosto distribuiti per paesi di destinazione danno questi risultati: 7131 per gli Stati Uniti, 7630 per l'Argentina, 842 per il Brasile, 146 per il Canada, 19 per l'America centrale, 129 per l'Uruguay, 17 per l'Africa non mediterranea, 306 per l'Australia e 15 per gli altri Stati e quelli del mese di settembre vanno così distribuiti: 7235 per gli Stati Uniti, 13.038 per l'Argentina, 1016 per il Brasile, 159 per il Canada, 18 per l'America centrale, 231 per l'Uruguay, 25 per l'Africa non mediterranea, 324 per l'Australia e 122 per altri paesi.

Dai soli porti del Regno risultano partiti 18.735 emigranti, di cui 16.753 italiani e 1982 stranieri. Degli italiani partiti, 6208 si sono imbarcati nel porto di Genova, e 9519 in quello di Napoli. Degli 11.003 partiti per gli Stati Uniti, 1745 si sono imbarcati nel porto di Napoli, e dei 4212 partiti per l'Argentina 2904 si sono imbarcati nel porto di Genova.

Nel mese di settembre dai porti del Regno risultano partite in complesso 16.694 persone, di cui 14.982 italiani e 1712 stranieri. Dal porto di Napoli sono partite 8548 persone e da quello di Genova 7045. I partiti da Genova si sono diretti specialmente verso l'Argentina (4740), e quelli partiti da Napoli verso gli Stati Uniti (5771).

2. — Un miglioramento in confronto ai mesi precedenti si è verificato nella emigrazione non transoceanica. Risultano infatti partiti, secondo le cifre ufficialmente raccolte, 10928 emigranti di cui 7369 maschi, 2640 femmine e 919 minori di 15 anni nell'agosto e 11.787 emigranti nel settembre di cui 7592 maschi, 3075 femmine e 1120 minori di 15 anni. Le variazioni di questa emigrazione dipendono ormai dalla possibilità di collocamento della mano d'opera in Francia, dove la situazione economica va sensibilmente riprendendosi; negli ultimi mesi, infatti, il numero dei disoccupati sussidiati ha continuato a diminuire.

Nel mese di agosto sono stati rilasciati 12.474 passaporti e tale cifra, distribuita per regioni, ci dà la misura della ripartizione delle varie regioni all'emigrazione. Dal Veneto sarebbero partite 4438 persone, 2610 dal Piemonte, 1489 dalla Lombardia. Vengono poi la Toscana con 950 persone, l'Emilia con 675, le due Venezie (Tridentina e Giulia) con 635 e la Campania con 324.

Nel mese di settembre sono stati rilasciati 12.812 passaporti, di cui 3351 dal Veneto, 2995 dal Piemonte, 1627 dalla Lombardia. Vengono poi la Toscana con 1138 emigranti e l'Emilia con 945. Fra le regioni settentrionali, in minor misura hanno contribuito, nei due mesi, la Liguria e fra le meridionali, la Basilicata e le Calabrie, e fra le centrali, il Lazio.

I rimpatri nel mese di agosto ammontano a 3865 da paesi transoceanici, di cui 2330 dalla Francia e 659 dalla Svizzera e nel mese di settembre a 4361, di cui 2417 dalla Francia, e 655 dalla Svizzera.

Altri indici di un progressivo miglioramento sono il risorgere di alcune industrie prima in decadenza ed una coltivazione agricola più intensa in alcuni dipartimenti.

Si è detto altre volte come all'emigrazione controllata sfugga una parte dell'emigrazione specialmente nelle regioni di confine e siccome è fondato ritenere che questa quota ascenda, con molta approssimazione, al 30 %, così la cifra del mese di agosto sale a 14.200 emigranti e quella del mese di settembre a 15.300 emigranti.

Nell'agosto, verso la Francia sarebbero partite 7989 persone e con l'aumento, del 30 % 10.400 persone circa e nel settembre 9142 e col aumento del 30 % 11.900 circa, nella proporzione del 75 % nell'agosto e del 77 % nel settembre. Per la Svizzera si sono dirette 487 persone nell'agosto e 276 nel settembre, secondo le statistiche controllate e per il Belgio 996 nell'agosto e 970 nel settembre. E' da credere che si tratti di emigrazione effettiva, non eliminando la possibilità per altro, che una parte possa poi passare in Francia.



AZIONE DEL COMMISSARIATO

Una visita del Commissario generale della emigrazione nei principali centri dell'America del Nord. — Il Commissario generale De Michelis dalla seconda quindicina di agosto alla seconda di ottobre ha compiuto un importante viaggio attraverso il Canada e gli Stati Uniti. Lo ha accompagnato un solo funzionario, il vice console Mariani. Scopo della sua visita oltremare era di rendersi personalmente esatto conto delle condizioni del mercato di lavoro nei diversi paesi dell'America del Nord; di esaminare quali attuali possibilità d'impiego alla mano d'opera italiana essi offrano e le difficoltà che nel momento presente occorre superare; e ancora di prendere contatto coi maggiori uomini rappresentativi e di governo della grande Confederazione e far loro conoscere che l'Italia desidera portare, in maggior numero, fuori dei suoi confini i propri operai, favorendo la emigrazione di quei nostri lavoratori che meglio rispondano al bisogno effettivo dei mercati stranieri. Si ha ragione di sperare che il viaggio sortirà benefici effetti.

Durante il suo giro, in cui percorse circa ventimila chilometri in ferrovia o in automobile, il Commissario generale fu fatto segno alle più calde accoglienze anche da parte delle Autorità americane e canadesi. A Washington gli fu offerto un banchetto ufficiale dal Ministro del Lavoro, presenti cinque membri del Governo; il Presidente Harding gli inviò una sua fotografia con dedica e, prima della partenza - onore mai concesso a stranieri - gli fu consegnato il Diploma di « Commissario onorario della immigrazione degli Stati Uniti ».

Il viaggio ebbe inizio il 23 agosto. Il 2 settembre il Commissario generale giungeva a New York, dove veniva ricevuto dalla rappresentanza dell'Ufficio Federale di Immigrazione. Da New York proseguì subito per il Canada, passando per Boston, e attraverso tutto l'estesissimo Dominion, rientrando negli Stati Uniti a Seattle sul Pacifico. Il 3 ottobre ritornò a New York, che lasciò, per rimpatriare, il 7 dello stesso mese. Durante il suo giro si soffermò in numerose località e cioè: New York - Boston - Montreal - Ottawa - Toronto - Chicago - Duluth - Virginia - Winnipeg - Calgary - Vancouver - Seattle - Portland - S. Francisco - Los Angeles - San Diego - Salt Lake City - Denver -

Kansas City - St. Louis - Washington e fece anche una incursione nel territorio messicano. Così il Commissario generale ebbe occasione di prendere contatto con le nostre locali Autorità, con la Stampa, col Clero, con vari Enti e numerosi connazionali. Ebbe poi colloqui con alti funzionari di uffici americani di immigrazione e importanti abboccamenti con eminenti personaggi politici e coi più cospicui uomini della finanza, dell'industria e della marina mercantile. A Washington fu ricevuto dal Presidente della Repubblica Harding, dal Ministro degli esteri, Mr. Hughes ed ebbe lunghi e numerosi colloqui col Ministro del lavoro sig. Davis, col Ministro dell'Agricoltura Wallace e coi sottosegretari Henning e Wite. Col Commissario generale della immigrazione Husband, si può dire che il collega italiano ha lavorato insieme durante parecchi giorni. Anche egli ebbe occasione di intrattenersi con illustri personalità canadesi a Montreal, dove ebbe conferenze col Ministro di agricoltura della Provincia di Quebec. A Ottawa, ebbe uno scambio di vedute col Ministro del lavoro federale e col Ministro dell'emigrazione e coi Ministri del lavoro di tutti gli Stati federati. A Toronto, in una larga riunione di *farmers* canadesi, ebbe modo di esporre il punto di vista italiano circa la nostra emigrazione. Dovunque gli fu possibile, visitò Ospedali Italiani, Patronati, Istituti di Assistenza; promosse riunioni con rappresentanti di Compagnie di Navigazione Italiane e coi maggiori membri delle nostre Camere di Commercio.

Ovunque raccolse nostri italiani in conversazioni collettive per sviscerare le questioni più importanti e provocò conferenze e colloqui con banchieri, agricoltori, giornalisti, uomini d'affari, capi operai. Non accettò verun banchetto, nè volle tenere pubblici discorsi. Particolare interesse egli prese alla visita di Ellis Island, che lo fece ammirato della organizzazione dei servizi, ai quali dedicano le loro sapienti cure ed energie il sig. Tod e il sig. Uhl.

Raccolse per ogni dove sensazioni ed impressioni molteplici e vive; e tal ricca messe di rapide esperienze e di conoscenze dirette, senza indugio, — come gli accadde alla Camera di Commercio di New York, — volse prontamente al fine di valorizzare al massimo grado la nostra emigrazione americana.

Tale opera di propaganda risultò tanto più nobile e convinta, in quanto il Commissario generale veniva allora dal constatare come i nostri emigranti — dal grande banchiere della California, al minatore della Minnesota, all'operaio degli Stati Uniti dell'Est, — fossero veramente apprezzati per la mirabile attività ed il notevole contributo ch'essi portano al benessere dei paesi di adozione.

Questo metodo, così pratico, di visitare e studiare i vari centri, prima di abboccarsi con le Autorità, offrì al Commissario generale

un punto di partenza ben saldo per le conversazioni da condurre coi vari competenti membri dei Governi americani. Su tali basi, necessarie e feconde di promettenti risultati, egli potè dignitosamente affermare gli intendimenti dell'Italia, ben ferma nel voler favorire il movimento emigratorio di una mano d'opera scelta e corrispondente alle reali necessità del paese straniero. Potè, in tal senso, spiegare l'opera del Governo e del Commissariato e raccogliere larghi consensi alla tesi che il nuovo e alto senso di dignità nazionale dell'Italia, uscita dalla guerra vittoriosamente, non ci consente di mandare all'estero nostri fratelli lasciandoli a stendere la mano allo straniero. Il Governo Italiano vuole bensì secondare la emigrazione di quanti lavoratori onesti, laboriosi e preparati desiderino lasciare la Patria, ma questo esodo intende regolare in modo che esso non possa turbare gli altrui mercati di lavoro ed attirare conseguentemente sui nostri emigrati l'odio e il disprezzo dei lavoratori locali.

La legge restrittiva sulla immigrazione, che la pratica dimostra non corrispondente ai suoi scopi, non ha inteso certo di colpire in modo speciale la nostra emigrazione, dovunque così ben vista e in molti centri, anzi, tanto desiderata come molti industriali assicurano. E non è dubbio, in verità, che gli Stati Uniti hanno bisogno di operai, specialmente nei campi agricoli e per imprese edilizie. Essi dovranno farli venire dall'estero, e naturalmente non solo nella quantità necessaria, ma soprattutto nella qualità corrispondente alle necessità del Paese.

Le Autorità americane, che così bene conoscono la organizzazione dei nostri servizi, e hanno fatto perciò dichiarazioni di simpatia pel nostro Paese che ha saputo ridurre ad una quantità minima, e quasi irriducibile, coloro che vengono respinti dai porti americani, ed è inoltre riuscito a limitare le partenze dall'Italia alla quota fissata dall'anzidetta legge, ben sanno tutto ciò. Onde la nostra azione è stata oggetto, da parte delle Autorità stesse, della più benevola considerazione. Sono, invero, così sicure le prove di ordine, di disciplina e di energia, date in questa materia dal nostro Paese, che il Governo americano si è volentieri orientato verso di noi con gradito spirito di cooperazione. E questo potrà darci nell'avvenire assai larghi frutti, perchè la nostra organizzazione, già preparata ad elevare, attraverso alle sue molte provvide istituzioni, il livello intellettuale e morale dell'emigrante, potrà mandare ai paesi d'immigrazione, dove sieno in realtà desiderati, emigranti onesti, attivi e qualitativamente capaci di corrispondere ai bisogni del luogo, recando quindi nei paesi stessi un contributo di effettiva utilità generale.

Questo concetto dell'emigrazione selezionata, in un Paese come l'America, dove il proverbio della più saggia praticità colloca « *l'uomo adatto al posto adatto* », ha naturalmente suscitata la

migliore impressione. L'attitudine italiana non poteva mancare, del resto, di raccogliere il favore che ha raccolto, anche perchè essa, così inaspettatamente affermata, e da una Italia che forse era ancora supposta dall'opinione pubblica avida di invadere senza regola e senza misura i mercati di lavoro di quei fiorenti paesi, ha simpaticamente rivelato ai Governanti americani una linea di condotta intesa a portare la nostra emigrazione su un terreno di perfezionamento qualitativo, cioè di armonia con l'interesse dei loro Paesi.

Per effetto di questo indirizzo e per la fiducia ispirata dalla organizzazione dei vari nostri servizi, ritenuta capace di dare al riguardo il più largo affidamento, furono potute avanzare dal Commissario generale, pel collocamento della nostra mano d'opera, talune proposte concrete, sulle quali si ha la sicurezza che gli uffici di immigrazione americani e canadesi porteranno il loro esame colla più benevola disposizione. E a quello del più armonico funzionamento dei comuni servizi, si aggiungerà così anche l'effetto di una più larga protezione dei nostri connazionali, che inestinguibile sentono, e più sentiranno, l'amore della Patria lontana.

Cenno generale e riassuntivo sulle condizioni attuali e sulle prospettive prossime della emigrazione italiana

a - **Inchiesta continuativa dei mercati mondiali di lavoro** — Il Ministro degli affari esteri, uniformandosi al criterio che si debba lasciare emigrare chiunque liberamente lo voglia, ma che sia anche necessario *ricercare* tutte le occasioni possibili per intensificare e, ove occorra, dirigere la eccedenza dei nostri emigranti, ha istituito per mezzo del Commissariato generale dell'Emigrazione, un'inchiesta di carattere continuativo sul mercato *mondiale del lavoro*,

Vi contribuiscono, da tutti i paesi, i Regi Agenti Diplomatici e Consolari, gl'invitati del Commissariato, le Banche, le Associazioni e le Camere di Commercio italiane, le compagnie di navigazione e i loro agenti, ed anche privati che si occupano di commercio, industrie e di emigrazione.

Il sistema di raccolta delle notizie permette:

a, di tenerci al corrente in ogni momento, e giorno per giorno, della possibilità d'impiego della nostra mano d'opera;

b, di suggerire ai nostri emigranti dove possono proficuamente dirigersi;

c, di collocare sul lavoro, e a buone condizioni, un numero di persone maggiore di quello che si recherebbe all'estero spontaneamente.

d, di trasportare all'estero imprese di lavoro italiane, alle quali già sono stati procurati lavori ed ordinazioni importanti.

b - Condizioni dei mercati esteri. — Pochi sono i paesi nei quali, oggi, può dirigersi la nostra emigrazione spontanea: quella che, nei tempi di anteguerra, costituiva il grosso dell'esodo annuo di nostra gente (media: 562 mila). Infatti in alcuni Stati (Stati Uniti, Canada, Svizzera, Inghilterra), tassative disposizioni legislative regolano l'ingresso in modo tale da vietarlo a gran numero dei nostri lavoratori; in altre Nazioni, il deprezzamento della moneta locale rende improficuo il lavoro e difficili le condizioni di vita (Germania, Austria, Ungheria, Romania); altrove, la crisi di disoccupazione, che imperversa anche nei paesi di immigrazione rendono non consigliabile al nostro emigrante di intraprendere il lungo viaggio senza preventiva sicurezza d'impiego (Argentina, Australia); in altri Stati, l'emigrazione di braccia — tranne qualche caso isolato — non può andare scompagnata da investimenti di capitali (in genere il Centro e il Sud America, Perù, Venezuela, Messico, Equatore, Russia, Canada, Brasile). In questo ultimo caso si deve naturalmente considerare se la sicurezza interna o il clima, o le condizioni sanitarie rendono consigliabile l'impiego del denaro e dei lavoratori (Russia, Messico, Panama, Asia Minore). Il Brasile offre di solito largo impiego, sotto forma di salario nelle *fazendas*, a famiglie coloniche regolarmente costituite; ma si sa a quali inconvenienti ha dato, e continua a dar luogo, l'impiego di questi agricoltori.

c - Andamento degli espatri singoli nel 1922 — Gli espatri singoli, *completamente liberi da parte italiana*, si mantengono entro il limite tracciato dalle legislazioni straniere; i lavoratori si dirigono ovunque sono personalmente attirati o richiesti. Fatta esclusivamente di espatri volontari è l'emigrazione per gli Stati Uniti, che ha coperto in soli cinque mesi (Luglio-Novembre) la quota prefissa di 42075 persone per tutto l'anno fiscale 1922-23. Notevole è anche il flusso di espatri singoli verso la Francia (più di 30.000); aveva ricevuto qualche spinta l'emigrazione diretta in Australia, ma ora dovrà contenersi, a causa delle tristi condizioni di quel mercato; ha ripreso invece le caratteristiche e le proporzioni di anteguerra quella diretta in Argentina, che ha, come si sa, carattere temporaneo. Verso il Brasile hanno salpato circa un migliaio di persone al mese.

d - Andamento degli espatri collettivi. — Anche gli espatri collettivi (cioè le squadre di lavoratori richiesti individualmente o numericamente da Ditte o imprese estere), hanno preso consistenza e sviluppo, negli ultimi anni in seguito all'azione pertinace ed intensa spiegata dal Commissariato generale dell'emigrazione, che ha saputo

felicemente abbinare la tutela dell'interesse dell'emigrante e la valorizzazione del lavoratore italiano, ricercando esso stesso i datori stranieri di lavoro. Già in uso colla Germania e colla Svizzera prima della guerra, questo genere di attività, che è un vanto del nostro Paese felicemente imitato oggi anche da altri Paesi di emigrazione, ha avuto speciale sviluppo nei riguardi della Francia che, a causa della ricostruzione delle regioni devastate e del trattato di lavoro franco-italiano, offre un campo d'azione veramente eletto. Seguono, in linea d'importanza, gli arruolamenti per il Belgio e per l'Africa del Nord.

Il Commissariato ha potuto inviare nel 1922, e già in possesso prima della partenza di *regolari contratti d'arruolamento* contenenti ottime condizioni, ben 40.000 operai in Francia, che si sono aggiunti ai 30 mila lavoratori, circa, espatriati spontaneamente.

Inoltre, si è ottenuto che le imprese italiane e le nostre Cooperative possano essere ammesse ai lavori in Francia alle stesse condizioni delle imprese francesi.

e - Andamento degli espatri e dei rimpatri. — Alla fine di dicembre l'emigrazione del 1922 ha raggiunto la cifra di 260 mila persone, in cifra rotonda. Ma anche il numero dei rimpatri è stato assai rilevante in confronto degli espatri.

La maggior parte dei rimpatri hanno carattere *stagionale*: come quelli dalla Francia, dal Belgio, dalla Svizzera, dove i nostri emigranti sono in massima parte edili, e rientrano nel Regno a causa della sospensione dei lavori all'inizio della stagione invernale; dall'Argentina, dove parecchi si recano per il solo periodo del raccolto. Altri rimpatri possono dirsi *straordinari o forzati*: come quelli dall'Australia, a causa della crisi; dall'Anatolia, in seguito ai recenti avvenimenti, dall'Egitto, a causa del cambiamento dell'impresa assuntrice dei lavori di sbarramento del Nilo.

f - Colonizzazioni e grandi lavori. — Il Ministro degli esteri ha portato il suo esame su parecchi progetti di colonizzazione che sono stati accuratamente studiati dal Commissariato generale dell'emigrazione, al quale erano stati presentati dai suoi funzionari o da privati. Specialmente interessanti sono i progetti di colonizzazione nel *Canada* (terre dei Menniti e della Forest Reserve), nel *Brasile* (progetti del Cambuy in S. Paolo, della Compagnia Generale del Paraná della Concessione governativa al Paraná, dell'Impresa Colonizzatrice per gli Stati di Rio Grande do Sul e S. Caterina); nel Messico (bassa California e Stato di Jalisco); nel Venezuela (Lago de Maracaibo). Altri progetti di colonizzazione o di grandi lavori sono allo studio anche in Europa; in Francia (Sindacato agricolo bresciano) ed in Russia (concessione al Gruppo Parodi Delfino e alle Cooperative agricole) ed in Asia Minore ecc. ecc. La realizzazione di queste imprese è ostacolata dalla difficoltà di trovare in Italia il finanziamento ne-

cessario; anche nei casi in cui esse si presentano sotto ogni rapporto favorevoli. Di parecchie altre iniziative di cui troppo si parla in pubblico, è invece il caso di seriamente diffidare.

In questo momento, sotto le direttive del Presidente del Consiglio, si stringono le trattative per creare un Ente di finanziamento per il lavoro italiano all'estero.

g - Prospettive per il 1923. — Dalle notizie che ci giungono giornalmente non si possono trarre deduzioni molto lusinghiere per la prossima primavera; tuttavia sembra che la situazione emigratoria in vari Paesi potrà migliorare sensibilmente.

Si confida di aumentare il numero di nostri lavoratori nel Belgio (miniere di carbone) e nel nord della Francia, benchè si sappia che per la ricostruzione edilizia verrà stanziata la stessa somma di 4 miliardi che era stata iscritta nel bilancio del 1922. Nel Marocco, in Tunisia, e in altre nazioni dell'Europa centrale (Ungheria, Romenia), si ha ragione di ritenere che potranno essere impiegati nostri operai specializzati. Il mercato dell'Asia Minore si presenterà favorevole se si darà seguito ai progetti di costruzioni ferroviarie e alla ricostruzione di Smirne e delle altre città distrutte, che pare siano per essere assunti da ditte colle quali già siamo entrati in rapporto. Forse anche in Svizzera potranno migliorare le condizioni generali dando luogo all'impiego di maggior numero di nostri lavoratori, specialmente edili.

Per i paesi transoceanici si spera che si possa continuare senza ostacoli l'invio di famiglie coloniche nelle *fazende* di S. Paolo del Brasile, in attesa che possa essere realizzato qualche progetto di colonizzazione idoneo ad assorbire qualche decina di migliaia di persone.

Infine, non è esclusa la probabilità che gli Stati Uniti si decidano ad aumentare il numero degli stranieri ammissibili ogni anno, qualora al suggerimento ad ai piani proposti da noi sia riservata dalle Camere federali la stessa simpatica accoglienza che ad essi è stata fatta dal Gabinetto e dalla Amministrazione e da una gran parte della pubblica opinione.

Comunque, nella peggiore ipotesi, si prevede che la emigrazione italiana nel 1923 raggiungerà le 300 mila persone, anche se, colla mancata realizzazione di qualche buon progetto di colonizzazione, non si potrà dare alle correnti emigratorie quel maggiore incremento che è nelle nostre preoccupazioni e nei nostri voti.



Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

FRANCIA

Decreto presidenziale 20 luglio 1922, con cui si determinano le condizioni d'applicazione della legge 15 luglio 1922 che istituisce degli assegni temporanei in favore di alcune categorie di beneficiari di rendite agli effetti della legge 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro. (*J. O.*, 22 luglio 1922, n. 196, pag. 7690).

Art. 1. — Le domande di assegni o di aumenti di rendite previsti dalla legge 15 luglio 1922 a beneficio dei colpiti da infortunio sul lavoro, considerati dall'articolo 2, dei coniugi che hanno compiuto sessanta anni, considerati dall'articolo 3, e degli orfani considerati dall'art. 4, saranno rivolte al ministro del lavoro (controllo delle assicurazioni), su carta libera e porteranno le seguenti indicazioni:

- 1° — Nome cognome, indirizzo del o dei beneficiari della rendita;
- 2° — Nazionalità;
- 3° — Data dell'infortunio;
- 4° — Data dell'ultima decisione attribuitiva della rendita, nonché l'ammontare del salario che è servito a determinare la rendita, il grado d'incapacità e l'ammontare della rendita liquidata;
- 5° — Per i coniugi ed orfani, la data della loro nascita ed il nome e cognome della vittima dell'infortunio;
- 6° — L'indicazione dell'Istituto che effettua il pagamento della rendita o, se essa è pagata dal Capo dell'impresa, nome ed indirizzo di quest'ultimo.

Se l'Istituto, che effettua il pagamento della rendita, è la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, la domanda dovrà indicare il numero dell'estratto d'iscrizione rilasciato da questa Cassa ed il contabile (tesoriere pagatore generale, ricevitore delle finanze o percettore), che effettua il pagamento delle rate.

I coniugi infermi o incurabili, considerati all'art. 3, indirizzeranno le loro domande, con le stesse indicazioni, al Sindaco del Comune

di loro residenza, che le trasmetterà al Sotto prefetto, nel termine di un mese della sua ricezione con i risultati della inchiesta amministrativa alla quale avrà fatto procedere, ed il parere del Consiglio municipale ottenuto secondo le modalità fissate dall'art. 8 della legge 14 luglio 1905.

Art. 2. — Dovrà essere unito alla domanda, se il debitore della rendita non è una società d'assicurazione, o un sindacato di garanzia funzionante nei termini dell'articolo 47 della legge 9 aprile 1898 o la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia:

1° — Una copia della decisione che fissa la rendita che si riscuote al momento della domanda ;

2° — L'attestazione del capo dell'impresa che questa decisione è effettivamente l'ultima in vigore che regola le conseguenze dell'infortunio e l'impegno di segnalare al ministro del lavoro ogni decisione su eventuali revisioni che potrebbero ulteriormente intervenire ;

3° — Un estratto dell'atto di nascita al nome di colui o di coloro che riscuotono la rendita, rilasciato senza spesa dai sindaci, in conformità dell'articolo 21 della legge 9 aprile 1898 sugli infortuni del lavoro.

Art. 3. — Il ministro del lavoro liquida gli assegni attribuibili agl'interessati a seguito dei documenti forniti. Questa liquidazione è fatta sotto riserva di qualsiasi revisione che potrebbe ulteriormente intervenire.

In ciò che concerne gl'infermi e gl'incurabili, si procede a questa liquidazione su decisione motivata della Commissione cantonale prevista dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1905, che dovrà provvedere nel termine di un mese a decorrere dal giorno nel quale le perverrà la pratica. La decisione della Commissione, con tutti i documenti giustificativi, sarà inviata al ministro del lavoro.

Avvenuta la liquidazione, il ministro del lavoro trasmette al beneficiario della rendita un certificato di attribuzione di assegno o di aumento, e notifica al debitore della rendita la cifra trimestrale dell'assegno o dell'aumento, nonchè l'ammontare degli arretrati per il periodo anteriore al 1° luglio 1922. Tali arretrati saranno separatamente annotati sulla notificazione. L'assegno o l'aumento sarà pagato dal debitore della rendita contemporaneamente alla rendita principale sulla produzione di un certificato d'attribuzione sottoscritto. Gli arretrati dovuti al momento della notifica saranno pagati dal debitore della rendita assieme alla più vicina rata trimestrale.

Art. 4. — Il beneficiario di rendita a cui è rifiutato il suo assegno alla data di esigibilità della rendita, ha diritto di inviare un reclamo in carta libera al ministro del lavoro accompagnato dal certificato di vita. Il ministro del lavoro diffida il debitore della rendita con let-

tera raccomandata, a giustificare nel termine di quindici giorni il mancato pagamento che a lui incombeva. Non effettuata dal debitore della rendita tale giustificazione, il ministero del lavoro, dopo avere avvertito il fondo di garanzia perchè faccia effettuare il detto pagamento, significa al debitore della rendita l'ammontare dell'ammenda o delle ammende incorse, che saranno riscosse dall'amministrazione del registro e versate al fondo di garanzia.

Art. 5. — I debitori di rendite diversi dalla Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, che hanno diritto a farsi rimborsare degli assegni o aumenti, inviano al ministro del lavoro nel mese che segue a ciascun trimestre civile, un documento dettagliato delle somme da essi pagate durante il trimestre precedente, secondo il modello annesso al presente decreto :

Essi uniranno a tale documento :

1° — Una quietanza firmata del creditore della rendita o del suo tutore di ciascun assegno trimestrale, con indicazione dell'ammontare della rata principale ;

2° — Un certificato di vita prodotto dal creditore della rendita;

3° — Se si tratta di un coniuge, una dichiarazione individuale o collettiva attestante essere a conoscenza del debitore della rendita che il coniuge era ancora in istato di vedovanza al momento del pagamento delle rate.

Gli arretrati, di cui il pagamento sarà effettuato dopo il termine che seguirà la notificazione prevista all'articolo 3, dovranno essere oggetto di una menzione speciale, tanto sulla quietanza che sul documento.

La quietanza è esente dal diritto di bollo in applicazione dell'articolo 29 della legge 9 aprile 1898.

Art. 6. — Gli interessi dovuti dal fondo di garanzia sono calcolati *a forfait*, considerando tutti i pagamenti fatti a titolo di assegni o di aumenti come avvenuti il 15 del mese nel quale sono stati effettuati o, in ciò che concerne la Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia, il 15 del mese nel quale essa ne è stata addebitata dal Tesoro. Quest'interessi si calcoleranno al tasso legale del 5 % all'anno; essi cesseranno alla data nella quale il debitore della rendita sarà ammesso a farsi rimborsare dal fondo di garanzia.

Art. 7. — Dopo verifica dei documenti giustificativi previsti dall'art. 5, l'ammontare delle somme a rimborsare ai debitori della rendita, tanto in capitale che in interesse, o a pagare direttamente nel caso previsto dall'articolo 4, è fissato dal ministro del lavoro, che delega a quest'effetto il direttore del controllo delle assicurazioni private, per firmare ogni ordine di pagamento o di rimborso, fare ogni atto necessario per regolare le contestazioni previste all'ultimo paragrafo dell'articolo 6 delle legge 15 luglio 1922, nonchè le altre

che potrebbero aver luogo in materia di rimborso, e particolarmente di comparire in suo nome davanti ai magistrati, conciliatori e tribunali competenti.

Art. 8. — Gli stati dei rimborsi inviati dal ministro del lavoro e da lui decretati in sorte, capitale ed interessi, sono trasmessi al fondo di garanzia

Questi stati debbono contenere espressamente :

1° — I nomi, qualità ed indirizzo dei percipienti ;

2° — L'ammontare degli assegni a pagare o a rimborsare ;

3° — L'ammontare degl'interessi dovuti e la data a partire dalla quale gl'interessi sono ammessi al pagamento.

Gli arretrati di assegni o di aumenti afferenti al periodo anteriore al 1° luglio 1922 saranno oggetto di una menzione distinta.

Art. 9. — In possesso di questi stati di rimborso, il fondo di garanzia ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun interessato, distinguendo gl'interessi dalla sorte principale. I mandati di pagamento portano l'indicazione del contabile del Tesoro presso la Cassa del quale il pagamento sarà effettuato. Se non esiste alcun contabile del Tesoro nel luogo di residenza della parte percipiente, il pagamento è effettuato a mezzo di mandato a spese del fondo di garanzia.

Art. 10. — In ciò che concerne la Cassa nazionale delle pensioni, il rimborso degli assegni ed aumenti pagati da essa sarà effettuato direttamente dal fondo di garanzia a vista di uno stato certificato fatto dal direttore generale della Cassa dei depositi e consegne, indicando :

1° — L'ammontare principale dei pagamenti effettuati ;

2° — L'ammontare degl'interessi dovuti.

Art. 11. — Oltre le operazioni di riscossioni e di spese effettuate per conto del fondo di garanzia, in applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del decreto del 28 febbraio 1899, per l'esecuzione dell'articolo 26 della legge 9 aprile 1898, sono portate in riscossione :

1° — Le anticipazioni fatte dal Tesoro pubblico in conformità dell'articolo 8, primo alinea, della legge 15 luglio 1922 ;

2° — Il prodotto delle tasse e contribuzioni recuperate in applicazione del secondo e terzo alinea dell'articolo 7 della detta legge. Il prodotto di ciascuna tassa è oggetto di una specificazione distinta.

3° — Il prodotto delle ammende previste all'articolo 6 della legge 15 luglio 1922.

Sono portati in esito :

1° — I rimborsi fatti al Tesoro pubblico ;

2° — L'ammontare principale ed interessi dei rimborsi ai debitori di rendite degli assegni ed aumenti da essi pagati ;

3° — I pagamenti effettuati direttamente ai creditori di rendite in esecuzione dell'articolo 4 del presente decreto ;

4° — Le spese d'amministrazione e di gestione di qualsiasi natura alle quali daranno luogo le operazioni di riscossioni e di spese innanzi considerate ;

5° — Le spese amministrative del personale ed altre spese del ministro del lavoro afferenti al funzionamento della legge 15 luglio 1922. Queste spese sono pagate dalla Cassa centrale del Tesoro a mezzo di prelevamenti effettuati in conto del fondo di garanzia dietro ordine del ministro del lavoro trasmesso alla Cassa dei depositi e consegne, con indicazione espressa dei nomi e qualità dei percipienti. L'ammontare delle dette spese viene compreso annualmente, quale fondo di concorso, nel bilancio del ministero del lavoro.

Il fondo di garanzia distingue nella propria contabilità le operazioni afferenti alla legge 15 luglio 1922 da quelle afferenti alla legge 9 aprile 1898.

Art. 12. — I rimborsi fatti al Tesoro pubblico previsti all'articolo precedente non saranno compresi nel numero delle spese che, in applicazione della legge 29 maggio 1909, devono servire di base alla determinazione della quota dei centesimi e delle tasse annuali messe a carico degli obbligati.

Art. 13. — Il ministro del lavoro ed il ministro delle finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel *Journal Officiel* della Repubblica francese.



Azione italiana all'estero

ITALIA

✻ Per decisione del Ministro degli affari esteri, presso tutte le Ambasciate e Legazioni d'Italia all'estero, sarà posta l'effigie di Dante, simbolo purissimo d'italianità, come segno dell'altezza spirituale della nostra stirpe.

✻ Il ministro degli affari esteri ha stabilito che i regi consoli, vice consoli e agenti consolari, e i reggenti degli uffici consolari italiani all'estero, i quali non abbiano la nazionalità italiana, siano dichiarati decaduti dalle rispettive cariche e funzioni a decorrere dal 1° gennaio 1923. Agli uffici consolari saranno preposti cittadini italiani con preferenza assoluta per i combattenti; e, solo quando si appalesi le impossibilità di trovare alcun elemento nazionale, potrà essere esaminata la eventualità della nomina di uno straniero; eventualità per la quale avrà prelazione la conferma dell'attuale titolare se non abbia mai dato luogo a rilievi.

ESTERO

✻ Le colonie italiane hanno celebrato entusiasticamente l'anniversario della Vittoria. Ovunque

esistono anche piccoli nuclei d'italiani, si è avuto la più viva affermazione dell'amor di patria. Resoconti particolareggiati sono giunti segnatamente dalle colonie americane, e da quelle di Londra, Parigi e Marsiglia. Quest'ultima, anche con pubbliche manifestazioni, a cui si sono associate la cittadinanza e le autorità locali, ha festeggiato solennemente la ricorrenza.

OLANDA

✻ Con decreto 21 agosto 1922 del ministro degli affari esteri, la R. Agenzia consolare in Maastrich, dipendente dal R. Consolato in Rotterdam, è stata soppressa.

RUMENIA

✻ Con Regio decreto 24 agosto 1922, sulla proposta del Ministro degli affari esteri, viene istituito un R. vice consolato di prima categoria in Cluj alla dipendenza del R. consolato in Bucarest. Con lo stesso decreto viene soppresso il R. vice-consolato in Braila alla dipendenza del R. consolato in Galatz, ed istituito un Regio consolato di seconda categoria in Braila con giurisdizione sul distretto di Braila che viene distaccato da quello del consolato in Galatz.

TUNISIA

✱ Nelle scuole italiane di Biserta sono state recentemente istituiti i corsi estivi ed il dopo-scuola come completamento ed integrazione delle scuole elementari. Le istituzioni sono utilissime in quanto non solo permettono di conseguire un maggior grado di istruzione ed educazione, ma danno agio a quei genitori, che per le loro occupazioni sono costretti a restare tutto il giorno lontani dalle case, di affidare i propri figli a persone che possono prenderne buona ed utile cura.

ARGENTINA

✱ Col proposito di unificare tutte le attività in ciò che riguarda le scuole e l'istruzione nella colonia italiana di Buenos Ayres, l'Associazione «Pro Schola» ha indirizzato un vibrato appello ai connazionali colà residenti, rivolgendosi particolarmente alla stampa italiana ed alla Società nazionale «Dante Alighieri». Programma della «Pro Schola» è l'istituzione di scuole proprie, impiantate con moderni intendimenti didattici ed alloggiare in edifici rispondenti a tutte le esigenze della igiene scolastica; fondare e patrocinare la creazione di biblioteche, collegi, convitti ecc.; procurare agli alunni tutti gli elementi moderni di studio e di cultura; dare agl'insegnanti una situazione degna della loro missione, ecc. Della «Pro Schola», il R. Ministro d'Italia, Conte Colli di Felizzano, ed il R. console generale comm. De Velutiis sono rispettivamente

Presidente e Vice Presidente onorari, e molti tra gli elementi più colti fattivi della colonia ne sono benemeriti membri.

✱ Con decreto 29 settembre 1922 del Ministro degli affari esteri, sono state istituite due R. Agenzie consolari, rispettivamente in Hernando e Dean Funes, alla dipendenza del R. Consolato in Cordova.

✱ Con la partecipazione del Ministro e del console generale d'Italia, i maggiorenti della colonia di Buenos Ayres hanno reso onoranze al barone Filippo Fiori in occasione del suo ottantesimo compleanno. Il barone Fiori fu in Buenos Ayres il fondatore della prima ditta italiana per imprese di costruzione e decorazioni, raggiungendo un notevole sviluppo.

BRASILE

✱ A reggere l'Ambasciata d'Italia nel Brasile è stato chiamato il cav. Gran Croce Vittorio Cobianchi.

STATI UNITI D'AMERICA.

✱ Fondata da appena pochi mesi in New-York, l'Italian American Art Association ha promosso una esposizione nella quale hanno figurato circa duecento opere di artisti italiani. La stampa americana si è espressa in modo lusinghiero, elogiando vivamente i lavori esposti e la iniziativa da parte degli artisti italiani che sono riusciti ad organizzarsi in associazione, per far meglio conoscere la genialità ed il valore delle proprie opere.

✻ E' stata istituita in Memphis una scuola italiana, che avrà, in alcuni giorni della settimana, anche dei corsi gratuiti.

✻ La colonia italiana di Montreal ha offerto alla città che l'ospita un busto di Dante. Il busto, che è opera dello scultore italiano Carlo Balboni è stato collocato nel Parco Lafontaine. Alla cerimonia dell'inaugurazione hanno presenzato autorità e cittadini, che hanno dimostrato di aver particolarmente gradito il dono.

✻ Con decreto 16 ottobre 1922 del Ministro degli affari esteri, è stata istituita una R. Agenzia consolare in Charleston (South Carolina).

URUGUAY

✻ Con decreto 29 settembre 1922 del Ministro degli affari esteri, è stata istituita una R. Agenzia Consolare in Florida, alla dipendenza del R. Consolato di Montevideo.



V A R I E

ITALIA

* Ad iniziativa dell'italica Gense, e con l'adesione delle autorità locali e dei più ragguardevoli cittadini, si è costituito in Potenza un patronato per l'assistenza religiosa, morale civile ed economica agli emigranti della regione di Basilicata. Presidente della commissione esecutiva è stato eletto l'avv. cav. Claps, consigliere della Corte d'appello.

GERMANIA

* Il sabato inglese sarà introdotto anche nella legislazione tedesca del lavoro. Un apposito disegno di legge ne stabilisce le norme, ma limitatamente a favore della classe operaia. Ritenendosi ingiustamente esclusa dal beneficio della mezza giornata di riposo che si vuole concedere solo agli operai, mentre essa è generalmente accordata in Inghilterra ed in altri paesi, anche agli impiegati, la classe degli impiegati tedeschi ha iniziato una viva azione per ottenere anch'essa il godimento di tale beneficio.

INGHILTERRA

* La compagnia di navigazione inglese North Atlantic ha costruito una casa di rifugio in Southampton per emigranti, capace di ospitare 2800 individui. Un numeroso personale di medici, infermiere, ed interpreti è addetto al bisogno degli emigranti.

R U S S I A

* Il dipartimento del lavoro ha emanato disposizioni rigorose per la Siberia, nel senso che è proibito agli stranieri qualsiasi specie di lavoro. Un gran numero di operai cinesi che si trovano nel territorio, sono stati assai danneggiati da tali nuove disposizioni.

S V I Z Z E R A

* Il totale della spesa per sussidi ai disoccupati ammontava al 31 luglio a franchi 401.875.775. La Confederazione vi ha concorso con franchi 223.101.475; i Cantoni con 161.950.088 franchi e i capi delle imprese con 16.823.612. Per la creazione di lavori di disoccupazione si sono spesi franchi 27.491.400 e per sussidi franchi 50.349.453.

CHILI

✱ Al Congresso cileno è stato sottoposto un progetto col quale viene fatto obbligo alle Case di commercio che impiegano più di dieci persone, che almeno i tre quarti del personale dipendente abbia la nazionalità cilena.

MESSICO

✱ Allo scopo di limitare, in una certa misura, l'immigrazione al Messico, il Presidente della Repubblica ha deciso che ogni persona di razza bianca desiderosa di entrare al Messico per lavorarvi, dovrà possedere almeno cinque mila pesos e provare di avere una preparazione speciale che gli permetta di essere utile al paese che la riceve.

STATI UNITI

✱ Nel dicastero del lavoro degli Stati Uniti di America è stato di recente istituito un nuovo ufficio destinato a semplificare e facilitare l'applicazione dell'ultima legge federale sulla immigrazione. In pratica questo nuovo ufficio è un tribunale, composto di cinque membri e chiamato a decidere le moltissime questioni che sorgono nell'applicazione di detta legge. Gli immigranti non possono, infatti, considerarsi come un articolo di importazione cui possano con una relativa facilità applicarsi le disposizioni riguardanti l'ammissione o il divieto delle importazioni: trattasi il più delle volte di questioni de-

licate, in cui occorre tenere presenti le particolari esigenze del caso singolo.

✱ La legislatura dello Stato di New-York, ha adottato una modificazione alla legge sulla pubblica istruzione, con la quale un insegnante straniero può essere ammesso nelle pubbliche scuole, purchè abbia debitamente chiesto di diventare cittadino americano, e che nel termine prescritto dalla legge acquisti tale cittadinanza. Prima di tale modifica qualunque persona che non fosse cittadino americano o non avesse chiesto di esserlo prima del 1° Settembre 1920, non poteva esercitare l'ufficio di insegnante.

GIAPPONE

✱ Da una inchiesta eseguita dall'autorità prefettizia di Osaka circa il grado di istruzione dei 22.623 operai addetti alle fabbriche governative (arsenali militari di Osaka, fabbriche di tabacco governative, ecc.) si è potuto constatare che 9.938 operai e 2.265 operaie avevano compiuto il corso della scuola elementare di primo grado, 5776 operai e 323 operaie avevano compiuto il corso della scuola elementare di seconda grado e 187 uomini e 13 donne, avevano ricevuto una istruzione superiore. Soltanto 3.265 operai e 836 operaie non avevano ultimato il corso di insegnamento della scuola elementare di primo grado.

✽ Durante la 45ª sessione parlamentare del Giappone (chiusa il 26 marzo 1922), sono state approvate le seguenti leggi operaie e sociali: *a*, legge sull'assicurazione malattie; *b*, legge sugli uffici di collocamento per la gente di mare; *c*, emendamento alla legge sull'assicurazione vita; *d*, nuova legge sulle società agricole; *e*, legge sulla prevenzione

delle epizozie; *f*, legge sulla mediazione per le controversie riguardante gli affitti; *g*, legge sulla centralizzazione delle informazioni statistiche. Il Governo annunzia altresì una revisione fondamentale della legge sulle fabbriche ed un disegno di legge sull'assicurazione e disoccupazione.

— X —

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 16 agosto 1922, n. 1172, che dà piena esecuzione alla convenzione di commercio con la Polonia conclusa a Genova il 12 maggio 1922 (*Gazzetta Ufficiale*, 29 agosto 1922, n. 203).

VITTORIO EMAUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZICNE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli dell'industria e commercio, delle finanze, del tesoro, della marina, dell'agricoltura e del lavoro e previdenza sociale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — Fino a quando non sarà provveduto per legge, il nostro Governo è autorizzato a dare piena e intera esecuzione all'annessa convenzione di commercio fra l'Italia e la Polonia, conclusa in Genova il 12 maggio 1922.

Art. 2. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 16 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Facta — Schanzer — Teofilo Rossi —
Bertone — Paratore — De Vito
— Bertini — Dello Sbarra.

Visto, il guardasigilli : Alessio.

Convention commerciale entre l'Italie et la Pologne

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE, d'une part

et

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS, d'autre part :

Animés d'un égal désir de favoriser et de développer les relations commerciales entre les deux pays, ont décidé de conclure une Convention commerciale appropriée au régime transitoire, actuellement encore en vigueur dans leurs pays respectifs et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE :

S. E. le dr. Carlo Schanzer, ministre des affaires étrangères.

S. E. le comte avv. Teofilo Rossi, ministre de l'industrie et du commerce.

LE CHEF DE L'ÉTAT POLONAIS :

S. E. Konstany Skirmunt, ministre des affaires étrangères ;

S. E. Henryk Strasburger, sous-secrétaire au Ministère de l'industrie et du commerce ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. — Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes, établis dans le territoire de l'autre Partie ou y résidant temporairement, jouiront, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie Contractante des mêmes droits, privilèges, immunité, faveurs et exemptions, que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 2. — Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes recevront sur le territoire de l'autre Partie Contractante, par rapport à leur situation juridique, leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs droits et intérêts, le même traitement que celui accordé aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Sont toutefois réservées, quant à l'achat, à la possession et à l'usage des biens immeubles, les exceptions et les restrictions qui sont ou seraient établies à l'égard des ressortissants de tous les États étrangers en ce qui concerne la sûreté de l'État.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront libres de régler leurs affaires sur le territoire de l'autre Partie Contractante, soit personnellement, soit par un intermédiaire de leur propre choix et ils auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice et un accès libre auprès des autorités. Ils jouiront,

quant aux rapports judiciaires, de tous les droits et immunités des nationaux et comme ceux-ci ils auront la faculté de se servir pour la sauvegarde de leurs intérêts d'avocats ou de mandataires choisis par eux-mêmes.

Art. 3. — Les Sociétés civiles ou commerciales qui, en vertu des lois respectives, sont constituées sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui y ont leur domicile, pourront, en se soumettant aux lois de l'autre, s'établir sur le territoire de ce dernier et y exercer leurs droits et leurs industries, acquérir, posséder ou affermer les immeubles nécessaires à leur bon fonctionnement.

Sont toutefois exceptées les industries qui, en raison de leur caractère d'utilité générale, sont ou seraient soumises à des restrictions spéciales, applicables à tous les pays.

Ces sociétés, une fois admises conformément aux lois et prescriptions qui sont ou seront en vigueur sur le territoire du pays respectif, auront libre et facile accès auprès des tribunaux des deux pays et ne seront pas soumises à des taxes, contributions et généralement à des redevances fiscales autres ou plus élevées que celles imposées aux sociétés du pays.

Le Gouvernement Polonais s'engage à condition de réciprocité à faire jouir, quant aux autres conditions d'exercice, les Sociétés italiennes établies en Pologne, du traitement de la nation la plus favorisée, lorsque ce traitement serait accordé à une puissance tierce quelconque, non limitrophe avec la Pologne.

Art. 4. — Les droits et taxes intérieurs perçus pour le compte de l'Etat, des provinces, des communes ou des corporations qui grèvent ou grèveront la production, la préparation des marchandises ou la consommation d'un article dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, ne pourront frapper les produits, marchandises ou articles de l'autre Partie d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits, marchandises ou articles indigènes de même espèce ou ceux de la nation la plus favorisée.

Art. 5. — Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes ne pourront, dans aucun cas, être soumis, pour l'exercice du commerce et de l'industrie dans le territoire de l'autre Partie Contractante, à des droits, taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seraient exigés des nationaux.

Ils seront dispensés du paiement des emprunts et des dons nationaux forcés, ainsi que de toute autre contribution, de quelque nature que ce soit, imposés pour les besoins de la guerre.

Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes seront exempts, sur le territoire de l'autre, de tout service militaire et fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale. Ils

ne seront astreints en temps de paix et en temps de guerre qu'aux prestations et réquisitions militaires imposées aux nationaux dans la mesure et d'après les mêmes principes que ces derniers, et toujours contre une juste indemnité.

Art. 6. — Tous les produits du sol ou de l'industrie de la Pologne qui seront importés en Italie et tous les produits du sol ou de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Pologne, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation, soit au transit, seront soumis pendant la durée de la présente convention au traitement accordé à la nation la plus favorisée et notamment ne pourront en aucun cas être soumis à des droits ni plus élevés, ni autres que ceux qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisée.

Chacune des Parties Contractantes s'engage donc à faire immédiatement et sans autres conditions profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège et de toute réduction de droits ou de coefficients de majoration, de taxes qu'elle a déjà accordés ou pourrait, par la suite, accorder, sous les rapports sus-mentionnés, à titre permanent ou temporairement à une tierce nation.

À l'exportation en Pologne il ne sera pas perçu en Italie et à l'exportation en Italie il ne sera pas perçu en Pologne, des droits ou taxes autres ou plus élevés, qu'à l'exportation des mêmes objets dans le pays le plus favorisé à cet égard.

Art. 7. — Les dispositions fixées par l'article précédent ne s'appliquent pas :

1^o aux privilèges accordés ou qui pourraient être accordés ultérieurement par une des Parties Contractantes dans le trafic frontière avec les pays limitrophes ;

2^o aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière ;

3^o un régime provisoire douanier entre les Parties : polonaise et allemande de la Haute Silésie.

Art. 8. — Les Parties Contractantes sont convenues que les restrictions ou prohibitions concernant l'importation et l'exportation de certaines marchandises ne seront maintenues que pendant le temps et dans la mesure absolument nécessitées par les conditions économiques actuelles.

En attendant que la liberté d'importation et d'exportation soit rétablie, elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, afin que les entraves qui découlent desdites prohibitions soient réduites au minimum moyennant l'octroi de dérogations ou autres moyens appropriés.

En tous cas les Parties Contractantes se réservent le droit d'établir des restrictions aux importations et aux exportations :

a, pour des raisons de sécurité publique ;

b, pour des motifs de police sanitaire ou en vue de la protection des animaux et des plantes utiles, contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles et particulièrement dans l'intérêt de la santé publique, conformément aux principes internationaux adoptés à ce sujet ;

c, pour les marchandises faisant l'objet d'un monopole d'Etat ;

d, en vertu de l'application aux marchandises étrangères des prohibitions ou restrictions qui ont été et qui seront établies par la législation intérieure en ce qui concerne la production, la vente, le transport ou la consommation à l'intérieur des marchandises indigènes similaires.

Art. 9. — Sous obligation de réexportation ou de réimportation dans le délai d'un an et de la preuve d'identité, la franchise de tout droit d'entrée et de sortie est stipulée réciproquement :

1^o pour les objets destinés aux foires, aux expositions et aux concours ;

2^o pour les fûts et barils en fer et acier servant d'emballage pour les produits de naphte.

La réexportation de ces objets devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables soit par une caution valable.

Art. 10. — Les produits du sol ou de l'industrie de l'un des deux pays importés sur le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit vers quelque destination que ce soit, ne seront soumis à aucun droit de douane ou à aucun droit intérieur autre que la taxe de plombage et le droit de statistique, ou tous autres droits et taxes exclusivement affectés à couvrir les dépenses de surveillance et d'administration que peut imposer ce transit, sans préjudice toutefois des taxes fiscales afférents aux transactions dont ces marchandises pourraient être l'objet au cours de leur entreposage ou de leur transport.

Les marchandises, originaires d'un tiers Etat, importées dans le territoire de l'une des Parties Contractantes après avoir été déposées dans les entrepôts de l'autre, y seront admises au même traitement auquel elles seraient assujetties à leur importation à travers les entrepôts de l'Etat le plus favorisé à cet égard.

Art. 11. — Les négociants, industriels et autres producteurs de l'un des deux pays, ainsi que leurs commis-voyageurs qui prouvent par la présentation d'une carte de légitimation industrielle, conforme au modèle annexe A, délivrée par les autorités compétentes de leur pays, qu'ils y sont autorisés à exercer leur commerce ou leur industrie et qu'ils y acquittent les taxes et impôts prévus par les lois, auront le droit sans payer aucune taxe de patente, de faire dans l'autre pays des achats pour leur commerce ou fabrication et d'y rechercher des com-

mandes auprès des personnes ou maisons opérant la revente de leurs articles ou faisant l'usage de ces articles pour leurs besoins professionnels. Ils pourront avoir avec eux des échantillons ou modèles, mais il leur est interdit de colporter des marchandises à moins d'autorisation donnée conformément à la législation du pays où ils voyageront.

Les échantillons ou modèles, importés par lesdites industriels et commis-voyageurs, seront de part et d'autre admis en franchise de droit d'entrée et de sortie. La réexportation des échantillons et modèles dans le délai d'un an, devra être garantie soit par le dépôt (en espèces) au bureau de douane d'entrée du montant des droits applicables, soit par une caution valable.

Art. 12. — Les deux Parties Contractantes se garantissent réciproquement sur leurs territoires, en tout ce qui concerne les diverses formalités administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans la présente convention, le traitement de la nation la plus favorisée.

Art. 13. — Dans les ports des deux pays, les bateaux italiens et les bateaux polonais, ainsi que leurs équipages et leurs cargaisons, leurs passagers et leurs bagages, seront traités sur le pied d'une parfaite égalité, tant en ce qui concerne les taxes générales ou spéciales qu'en ce qui concerne le classement des bateaux, les facultés pour leur amarrage, pour leur chargement ou leur déchargement et, généralement, pour toutes les formalités ou dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les bateaux de commerce, leurs cargaisons et leurs équipages, leurs passagers et leurs bagages.

Les privilèges et droits énumérés ci-dessus ne s'étendent pas :

a, aux lois spéciales de protection de la marine de commerce nationale ;

b, aux concessions spéciales accordées aux Sociétés de Sport nautique et aux navires de plaisance ;

c, aux services des ports et au cabotage réservés à la marine nationale, ainsi qu'aux services entre l'Italie et ses colonies ;

d, à la pêche nationale.

Les deux Parties Contractantes accepteront pour le tonnage des bateaux respectifs les certificats de jauge délivrés en conformité des lois respectives de chaque pays.

Art. 14. — Les ressortissants des deux Parties Contractantes, leurs bagages et marchandises jouiront sur les chemins de fer respectifs des droits réservés à la nation la plus favorisée, tant par rapport aux prix et modes de transport que par rapport aux conditions de livraison taxes et impôts publics.

Art. 15. — Dans le cas où l'une des Parties Contractantes soumettrait à l'importation ou à l'exportation certains produits ou marchandises à des conditions de prix contrôlées par le Gouvernement ou

par tout autre organisme constitué par lui les conditions applicables à l'autre Partie seront les plus favorables qui sont ou pourraient être appliquées à d'autres Puissances tierces ou ressortissantes des autres Puissances tierces.

Art. 16. — Le Gouvernement Polonais se déclare prêt à faciliter le voyage des émigrants ressortissants de son territoire, et celui des émigrants de transit qui se dirigent aux ports italiens, ainsi que celui des émigrants qui rentrent dans leurs pays par lesdits ports.

Le Gouvernement Polonais déclare consentir à ce que les compagnies de navigation italiennes, en se soumettant à la législation polonaise, établissent des agences de vente en Pologne et y exercent leur activité, pour des transports directs de Trieste aux ports de l'Amérique du Sud et du bassin de la Méditerranée.

Le Gouvernement italien, en conformité de la législation italienne sur l'émigration assurera aux émigrants polonais, aussi bien dans le Royaume que sur les bateaux qui chargeront les émigrants, la même protection qu'il accorde aux émigrants italiens. Il s'engage, en outre, à prendre soin à ce que sur chaque bateaux qui fait le service avec le port de Trieste et qui transporte des émigrants polonais, se trouve un interprète approuvé par les autorités italiennes du service de l'émigration.

Art. 17. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome, aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

La présente convention restera obligatoire pendant une année à partir du jour de son entrée en vigueur.

Après l'expiration de ce délai, elle sera prorogée par voie de tacite reconduction et à partir du jour de sa dénonciation par une des Parties Contractantes, restera en vigueur encore trois mois.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire, à Gènes, à le 12 mai mil neuf cent-vingt deux.

(L. S.) Skirmunt.

(L. S.) Carlo Schanzer.

(L. S.) Henryk Strasburger.

(L. S.) Teofilo Rossi.

Per parte di Sua Maestà il Re :

Il ministro segretario di Stato per gli affari esteri

SCHANZER.

Regio Decreto 31 agosto 1922 che determina la tassa di concessione della patente di vettore di emigranti (*Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1922, n. 267).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 :

Sentito il Consiglio superiore dell'emigrazione :

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri

abbiamo decretato e decretiamo:

* La tassa di concessione di cui al comma 5° dell'articolo 18 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, è stabilita in lire seimila per ogni piroscalo iscritto in patente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1922

VITTORIO EMANUELE.

Schanzer.

ATTI PARLAMENTARI

Camera dei Deputati

Relazione ministeriale al disegno di legge che autorizza la ratifica dei progetti di convenzione adottati dalla sessione di Genova della Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni *presentato dal Ministro degli affari esteri (Schanzer)* nella seduta del 3 luglio 1922 (Atti parl. — Camera dei Deputati, Leg. XXVI, Sess. 1921-1922. Documenti, Disegni di legge e Relazioni, n. 1717).

Onorevoli Colleghi,

La Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle nazioni, nella sua seconda sessione tenuta a Genova dal 15 giugno al 10 luglio 1920 e consacrata ai problemi del lavoro della gente di mare, ha approvato tre « progetti di convenzione » e quattro « raccomandazioni ».

In forza dell'articolo 405 del Trattato di pace di Versaglia, i membri dell'Organizzazione e cioè gli Stati che ne fanno parte, hanno l'obbligo di investire le autorità nazionali competenti delle decisioni della Conferenza, affinchè ad esse seguano, se ratificate o assentite, i provvedimenti di esecuzione. Ciò entro il termine di un anno dalla chiusura della Conferenza, termine che solo in caso di assoluta necessità può essere differito a 18 mesi e che per le decisioni di Genova è spirato il 10 luglio 1921.

Pertanto il Governo, mentre per mezzo della Segreteria italiana dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ha già avviato una opera preliminare di consultazioni e di intese tra le singole amministrazioni interessate per rendersi conto del grado, delle forme e dei modi in cui possono venire attuate nel nostro Paese le « raccomandazioni » votate dall'alto consesso internazionale, ha l'onore di sottoporvi i seguenti « progetti di convenzione », i quali non potrebbero aver alcun principio di esecuzione se non fosse data dal Parlamento al Governo la formale autorizzazione a ratificarli.

Il primo progetto di convenzione mira a disciplinare il collocamento dei lavoratori del mare. Materia questa non nuova per l'Italia, dove, fin dall'inizio dello studio per la riforma della legislazione marittima, si riconobbe la necessità di combattere la mediazione privata

per il collocamento dei marinai. Il Consiglio superiore della marina mercantile e la « Commissione Reale per i servizi marittimi » ebbero di poi a far voti per l'istituzione di uffici paritetici, voti che, appoggiati calorosamente dalla Federazione nazionale della gente di mare, ebbero attuazione coll'articolo 34 del capitolato annesso alla legge 30 giugno 1912, n. 685, sui servizi marittimi sovvenzionati.

Sorsero così in Italia, prima forse che in ogni altro Paese, gli Uffici di collocamento presso le capitanerie e gli uffici di porto. La utilità dell'istituzione, dapprima ristretta nell'ambito della navigazione sovvenzionata, fu ben presto avvertita dalla marina libera. La questione fu agitata dai lavoratori del mare e la « Commissione Reale per l'esame dei problemi della marina mercantile relativi alla gente di mare », istituita con Regio decreto 14 agosto 1919, la risolse con la compilazione di un regolamento che creò gli Uffici gratuiti di collocamento sotto la presidenza del capitano di porto. Tali Uffici ebbero presto vita, con la cooperazione delle organizzazioni operaie e di armatori, dapprima nei porti più importanti e poi in buon numero di quelli secondari.

Quanto alle garanzie necessarie per la protezione dei lavoratori del mare circa il contratto di arruolamento, anche qui la legislazione italiana provide con disposizioni efficaci contenute, sia nel Codice di commercio, sia nel Codice e regolamento per la marina mercantile. Siffatte disposizioni che impongono l'intervento del delegato dello Stato nella stipulazione del contratto, sono oggi rafforzate mediante il contratto-tipo di arruolamento stabilito dalla Commissione Reale anzidetta.

Il progetto di convenzione di Genova non pone dunque l'Italia di fronte ad un problema nuovo alla legislazione interna, ma la mette solo nella necessità di armonizzare nella forma i provvedimenti in vigore con le linee della nascente legislazione internazionale.

Il secondo progetto di convenzione stabilisce l'indennità di disoccupazione in favore dei marinai imbarcati, in caso di perdita della nave a causa di naufragio. Esso porta in sé così ben scolpito quel principio di giustizia che raccolse alla Conferenza la piena unanimità di suffragi, da non aver bisogno di chiarimento alcuno. Ed è anzi da rammaricare che tale principio non sia stato esteso, secondo la tesi sostenuta dal primo delegato del Governo italiano alla Conferenza, ad altri casi equivalenti, nei riguardi dell'involontaria disoccupazione, alla perdita della nave.

Il terzo progetto di convenzione fissa l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo e costituisce un'applicazione speciale dell'altro progetto adottato nella prima Conferenza di Washington, col quale fu stabilito di interdire l'ammissione al lavoro industriale dei fanciulli minori di 14 anni.

Anche in questa materia non mancano in Italia disposizioni li-

mitatrici e tutelatrici. Il Codice per la marina mercantile nell'articolo 20 pone difatti tra i requisiti per l'iscrizione nella matricola della gente di mare di prima categoria, l'aver compiuto l'età di anni 10, limite che nel corso degli studi per la riforma del Codice marittimo si propose elevare a 15 anni, in analogia delle vigenti disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Si tratta dunque anche qui di ritoccare questo punto della nostra legislazione in conformità dell'impulso al movimento di riforma che nel nostro Paese si risentiva anche prima della guerra, per farlo combaciare, non senza gli adattamenti resi necessari dalle esigenze speciali della Nazione, con le proposizioni di Genova. Il principio di alta umanità che le ispira, quello cioè di dar modo ai fanciulli di età tenera di fortificarsi le membra, di educarsi e di istruirsi prima di affrontare le faticose venture del mare, è un principio già ammesso dalle nostre tradizioni liberali e non potrà quindi che avere il suo logico compimento.

Per concludere questi rapidissimi cenni ricorderò che alla Conferenza di Genova parteciparono 38 Stati e che l'Italia vi fu egregiamente rappresentata, sia da parte dei Sindacati di lavoratori e di armatori, sia da parte del Governo.

La legittima aspettativa che sulle proposizioni di Genova ha fondato la gran moltitudine dei marinai, con l'accordo dell'elemento padronale, non possono che trovare il caldo consenso del Parlamento italiano.

Pertanto mi onoro invitarvi a volere dare al Governo la autorizzazione di ratificare i progetti di convenzione di Genova col conseguente mandato di adattarvi, per i punti in questione, la legislazione interna.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a ratificare i seguenti progetti di convenzione approvati dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua seconda sessione tenuta a Genova nel 1920:

1. Progetto di convenzione per il collocamento dei marinai.
2. Progetto di convenzione sull'indennità di disoccupazione in caso di perdita per naufragio.
3. Progetto di convenzione che stabilisce l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo.

Il Governo provvederà in conseguenza all'adattamento della legislazione marittima interna per conformarla alle anzidette convenzioni.

RISPOSTE SCRITTE
AD INTERROGAZIONI PARLAMENTARI

CURTI : Pagamento ai pensionati residenti all'estero. (Atti Parl. C. D., leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata del 24 giugno 1922, pag. 1176).

Al ministro del tesoro: « Per sapere se intenda permettere ancora il prolungarsi del doloroso stato di fatto prodottosi per decine di migliaia di pensionati di guerra residenti all'estero, e specialmente a Nizza e Marsiglia, i quali non ricevono da otto mesi pensione alcuna, nè alcun pagamento; se può permettere che gli uffici del Tesoro, in Roma, e le Delegazioni provinciali lascino senza risposta i rapporti in merito dei Regi consoli, i telegrammi, le lettere, i telesspressi dei Consolati; e per sapere che cosa si attenda, non a concedere, ma ad accettare con entusiasmo, le offerte di Istituti di credito i quali ad ovviare a questi dolorosi fatti, si sono offerti di anticipare ad ogni scadenza le pensioni agli interessati, per attendere poi il rimborso dalle Delegazioni del tesoro, quando a queste piacerà di mandarlo ».

Risposta. — « Il Tesoro si preoccupa da tempo di agevolare i nostri benemeriti pensionati residenti all'estero, valendosi di tutti quegli espedienti cui può ricorrere senza pregiudizio dell'erario. Ed infatti, per quanto gli attuali ordinamenti non prevedano nemmeno il caso che pagamenti della specie debbano effettuarsi fuori del Regno, si è tuttavia fatto il possibile per attenuare il disagio lamentato dai suddetti connazionali, consentendo loro di poter intanto esigere gli assegni direttamente all'estero, senza ingerenza di altre persone o rappresentanti e senza alcun onere o speciale compenso per le prestazioni del Regio Governo.

Ma il numero considerevole degli interessati, al quale accenna anche l'onorevole interrogante, non consente purtroppo di raggiungere normalmente in tutti i singoli casi la sollecitudine che sarebbe desiderata nelle disposizioni che riflettono i pagamenti suddetti. Ad ostacolare la rapidità delle riscossioni intervengono circostanze che sono in genere estranee alla volontà dell'Amministrazione del tesoro. Taluni mezzi già sperimentati, quale il pagamento mediante vaglia

postali internazionali, hanno dato risultati assolutamente sfavorevoli cosicchè già si stabilì di dare esecuzione ai pagamenti di cui trattasi, mediante chèques pagabili all'estero su corrispondenti dei nostri maggiori Istituti, incarico questo che si è affidato al contabile del Portafoglio.

Ma, se in tal guisa si ovviò ad alcuni inconvenienti, non si è risparmiato ancora ai nostri benemeriti connazionali il maggior disagio causato dalla lunga attesa cui essi si vedono costretti prima di ottenere il pagamento delle rate di pensione scadute. Ciò perchè la emissione degli chèques richiede pur sempre il preventivo accertamento delle condizioni previste dalle norme vigenti prima di autorizzare i pagamenti della specie. E questo accertamento non può essere fatto se non con il certificato di vita del pensionato che deve essere rilasciato alla prescritta scadenza mensile, e non prima, dalla competente autorità consolare e poi inviato al competente Ufficio nel Regno per la liquidazione delle rate di pensione maturate.

Occorrendo perciò eliminare anche questa ultima causa di disagio dei nostri pensionati residenti all'estero, il Tesoro ha già concretati alcuni provvedimenti che permettono di risolvere definitivamente l'assillante questione che è tanto a cuore al Regio Governo. Le nuove facilitazioni, che saranno quanto prima attuate, tendono infatti ad assicurare il pagamento diretto degli assegni al pensionato alla scadenza prevista, senz'altra formalità all'infuori della presentazione del consueto certificato di vita nell'atto della riscossione.

I vantaggi della soluzione prospettata saranno risentiti specialmente dai pensionati che risiedono nei maggiori centri della nostra emigrazione, come sono per la Francia, Marsiglia, Tolone, Nizza, Parigi, ecc.

Per i pagamenti da effettuarsi in dette località saranno incaricati alcuni nostri Istituti scelti fra quelli che danno tutti i necessari affidamenti per un incarico così importante. E però, come l'onorevole interrogante potrà considerare, le offerte che i nostri Istituti di credito avevano rivolte al Tesoro per sollecitarlo a conceder loro l'incarico dei pagamenti in questione, sono già state prese nella dovuta considerazione pur dovendosi — cosa questa assai delicata — esigere le maggiori garanzie a tutela sia dell'erario, sia dei nostri benemeriti connazionali.

Assicuro infine l'onorevole interrogante che i rapporti inviati dalle Regie autorità consolari agli Uffici centrali e provinciali del Tesoro in merito agli inconvenienti che si deplorano a danno dei nostri pensionati, sono esaminati con ogni cura e, quand'anche non venga data pronta risposta alle suddette autorità, l'Amministrazione provvede a rimuovere gl'inconvenienti segnalati, compatibilmente alle speciali esigenze del servizio. Se poi alcuno dei rapporti suindicati

è rimasto senza esito, si ritiene che debba trattarsi di qualche caso isolato, caso, che, se fosse possibile segnalare, verrebbe sollecitamente preso in esame per gli opportuni provvedimenti.

Ad ogni modo riconfermo che i provvedimenti accennati non attendono ora che di essere al più presto attuati: ciò che sarà possibile non appena superate alcune lievi difficoltà di ordine puramente amministrativo.

Il Tesoro ritiene di avere così assolto il suo debito verso i nostri benemeriti pensionati di guerra, che hanno dovuto abbandonare la madre patria. E' tuttavia disposto a fare ancora tutto il possibile per eliminare quegli inconvenienti, ora non prevedibili, che per avventura, si verificassero nell'attuazione dei provvedimenti ».

Il Sottosegretario di Stato
DE CAPITANI D'ARZAGO.

D'ARAGONA: Disposizioni sui passaporti per la Svizzera. (Atti Parl. C. D., leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata del 24 giugno 1922, pag. 1178).

Al ministro degli affari esteri: « Per sapere come intende rispondere al memoriale presentato nel maggio 1922 e firmato da alcune migliaia di nostri connazionali residenti in Svizzera, memoriale chiedente radicali modificazioni alle attuali disposizioni sui passaporti ».

Risposta — « Al Ministro degli affari esteri non sono ancora pervenute le schede che un Comitato di Losanna ha fatto ricoprire di firme di nostri connazionali per aderire ad un proclama, poco riguardoso nella forma ed inesatto nella sostanza, che quel Comitato aveva distribuito.

Si tratta di una raccolta di firme, fatta senza controlli e senza garanzie, colla quale si è tentato di dar valore alle lagnanze di una parte di nostri connazionali residenti a Losanna, per quanto riguarda la tassa e la validità del passaporto.

Infatti, sfrondate da ogni elemento estraneo e ridotte in termini puramente schematici, le ragioni che hanno dato origine alle predette lagnanze, si possono ridurre a tre.

La prima si riferisce all'obbligo fatto a tutti i cittadini che hanno superato il 15^o anno di età di essere muniti di un passaporto proprio.

La seconda si riferisce alla validità di un anno che si ritiene troppo breve.

La terza riguarda la tassazione alla quale il documento in esame è sottoposto. Questa tassa — come si sa — è di lire due per i non abbienti e di lire 25 per gli altri, notando però, che quest'ultima categoria di persone è composta soltanto dei professionisti, commercianti stabiliti per loro conto, e di coloro che vivono notoriamente di rendita. Non è il caso di confutare le osservazioni di carattere generale messe avanti per dimostrare superflua e dannosa la necessità del passaporto per la uscita dal Regno. Come già altra volta ebbero a dichiarare i miei predecessori alla Camera, rispondendo ad analoghe interrogazioni quest'obbligo deriva, nella quasi totalità dei casi, da prescrizioni di legge dei paesi stranieri. Tutti i paesi d'Europa, e quelli a noi limitrofi con speciale rigore, impediscono l'entrata nel loro territorio alle persone non munite di passaporto; sia per ragioni di polizia e sanitarie, sia per la preoccupazione di controllare e di difendere il proprio mercato economico e di lavoro.

In questa situazione di cose, anche se l'obbligo del passaporto venisse, per nostra disposizione interna, a cessare, i connazionali che intendono recarsi all'estero non potrebbero esimersi dal munirsi ugualmente di tale documento.

Per quanto, poi, ha tratto all'obbligo specificatamente fatto a tutti i cittadini che hanno superato il 15° anno di età di munirsi di un passaporto proprio, è bene tenere presente che tale disposizione trova il suo fondamento appunto nella necessità di dare ai membri di una stessa famiglia, giunti all'età di essere capaci di svolgere un'attività propria, quella possibilità di più facile movimento che è anche nei desideri del gruppo protestatario di Losanna e dell'onorevole interrogante.

Non sembra sia il caso di confutare le ragioni che sono state addotte dal noto proclama contro siffatto provvedimento, e cioè che esso « rompe l'unità della famiglia » e viene ad annullare di fatto « l'autorità del suo capo e dà origine a gravi conseguenze di carattere morale »; siffatte osservazioni si appalesano destituite, senz'altro, di fondamento, tosto che si tenga presente che il rilascio del passaporto ai membri di una famiglia ancora sottoposti a potestà altrui non può effettuarsi per legge ed in pratica, che con il preventivo consenso di chi esercita la potestà stessa.

Neppure si può sostenere che le formalità richieste in Italia per il rilascio e la rinnovazione del passaporto siano, oggi, tali da intralciare la libera circolazione o che, comunque, possono essere soppresse. Tali formalità sono infatti quelle stesse già prescritte dal Regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, del quale, proprio, il noto proclama di Losanna chiede il ripristino. Esse mirano soprattutto, con i documenti richiesti agli interessati, ad accertarne lo stato civile e ad impedire l'esodo di coloro che sono soggetti al servizio di leva, o che debbono

render conto di loro atti alla giustizia, o che tentano di sottrarsi agli obblighi verso la famiglia. Disposizioni complementari e contingenti ci preoccupano, inoltre, della necessità di tutelare la nostra emigrazione; e mirano, soprattutto, ad accertare che gli espatriati si trovino nelle condizioni volute dallo Stato di destinazione, per evitare che essi, avventurandosi all'estero privi dei documenti richiesti per potervi essere ammessi al lavoro, non debbano andare incontro a reiezione o, nel più favorevole dei casi, a divenire oggetto di sfruttamento, con grave pregiudizio proprio e, indirettamente, degli altri connazionali emigranti.

Per quanto poi si riferisce alla tassa che viene richiesta per il rilascio dei passaporti, è bene dire, innanzi tutto, che la tassa pel passaporto e la validità del documento per un anno sono state fissate, per legge, dopo che il Consiglio superiore dell'emigrazione, all'unanimità si era pronunciato in questo senso, in seguito ad un'indagine condotta dal Commissariato della emigrazione presso i consoli, le prefetture, gli istituti di tutela degli emigranti e dopo uno studio comparativo della legislazione straniera.

Il Ministero del tesoro ha fissato la tassa per le persone facoltose a lire 25; non so se intenda ridurla. Per quanto si riferisce agli emigranti la tassa di lire 2 è da tutti ritenuta, come difatti è, irrisoria. Serve appena a reintegrare le spese di costo dei libretti pel passaporto, dei registri e della corrispondenza relativa.

Gli introiti di questa tassa, verificatisi nei Consolati italiani della Svizzera sono stati interamente devoluti per i sussidi di assistenza alle famiglie dei disoccupati italiani nella Confederazione.

Tuttavia, anche questa tassa di lire due è stata dimezzata e ridotta per i paesi a moneta svalutata; si è prescritto, infatti, ai consoli locali di adattare, nella riscossione, un cambio fisso e costante di gran lunga inferiore a quello ufficiale; sempre indipendentemente alle disposizioni che riguardano il rilascio del passaporto gratuito a coloro che rimpatriano per indigenza.

I provvedimenti richiesti dai connazionali di Losanna non sono stati invocati da nessun'altra parte del mondo. Da per tutto i nostri connazionali si sono dimostrati soddisfatti del regime attuale, anche perchè essi constatano che è di gran lunga più favorevole di quello dei paesi in cui si trovano. Nella stessa Svizzera i cittadini elvetici pagano il passaporto per l'estero, senza distinzione di categorie, 15 franchi. ma la durata del documento è di sei mesi, rinnovabile fino ad un anno.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre per dimostrare la inconsistenza o, per lo meno, la esagerazione delle predette lagnanze, ho motivo di ritenere che, soprattutto mercè l'opera persuasiva che vorrà spiegare in proposito l'onorevole interrogante, quel gruppo di nostri nazionali che hanno creduto opportuno di promuovere una pubblica

sottoscrizione di protesta nella Svizzera, si convinceranno che non è il caso di insistere per la modifica delle vigenti disposizioni, perchè esse, emanate dopo lunga esperienza, prese col consenso del Corpo consultivo della emigrazione, sono state adottate nell'interesse supremo dei nazionali emigranti e sono di gran lunga più liberali, più economiche e più protettive di quelle che sono in uso negli altri paesi.

Il Sottosegretario di Stato
TOSTI DI VALMINUTA.

ARGENTIERI: Treno per il trasporto degli emigranti in Francia.
(Atti Parl. C. D., leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata dell'8 luglio 1922, pag. 1230).

Al Ministro degli affari esteri: « Per sapere se non creda opportuno fare pressione presso il Governo francese per ottenere :

1^o *che siano aumentati i convogli emigranti, ora ridotti solamente a due, dalla stazione di Ventimiglia all'ufficio di immigrazione, evitando così snerranti e costose soste di parecchie ore nelle stazioni di Ventimiglia e Mentone ;*

2^o *che l'Ufficio di immigrazione di Mentone sia trasportato presso la stazione di Ventimiglia ove risiedono già tutti gli altri servizi di frontiera italiani e francesi ».*

Risposta. — « Gli inconvenienti, cui accenna l'onorevole interrogante, dipendevano specialmente dalla riduzione del numero dei treni fatta dalle autorità francesi. Infatti i convogli ferroviari giornalieri destinati al trasporto degli emigranti che si recano nella vicina Repubblica erano stati ridotti, nel gennaio 1922, da quattro a due ; a quanto sembra, per deficienza di personale. La situazione degli operai che arrivano alla stazione di Ventimiglia si era pertanto trovata di molto aggravata, poichè, fra la partenza dell'uno e dell'altro convoglio, correva un lasso di tempo di otto ore, il primo partendo alle 9,57 e l'altro alle 17.25.

Gli inconvenienti, cui dava origine questo stato di cose, furono a varie riprese segnalati alle autorità francesi di confine : e, in seguito alle nostre insistenze, si è ottenuto, in un primo tempo, che almeno quando venivano annunciati, dall'interno del Regno, arrivi di comitive di emigranti, muniti di contratti collettivi di lavoro, queste po-

tessero proseguire direttamente per Mentone. Tuttavia rimaneva sempre da lamentare che gli altri operai, specialmente quelli che giungevano senza la documentazione richiesta dalle autorità francesi, dovessero sostare lunghe ore in attesa del treno e arrivassero poi a Mentone ad ora tarda, e spesso nella impossibilità di proseguire, nella stessa serata per la destinazione scelta in Francia.

Ma, finalmente, dietro rinnovate pratiche si è potuto, pochi giorni fa ottenere che il convoglio del pomeriggio si effettui alle ore 15.40 da Ventimiglia. Ciò oltre che rendere meno lunga l'attesa in questa città a coloro che vi arrivano nella mattinata, permette agli operai di giungere a Mentone alle 16, e cioè in tempo per proseguire addirittura senza ulteriori soste nei luoghi di loro destinazione.

Quanto alla opportunità, prospettata dall'onorevole interrogante di trasportare a Ventimiglia l'Ufficio d'immigrazione francese, attualmente a Mentone, sembra preferibile che, sul territorio italiano, i servizi di questo genere siano assicurati soltanto dagli uffici italiani. A questo fine gli istituti di assistenza per gli emigranti, che già esplicano a Ventimiglia una encomiabile attività, in concorso coll'Ufficio del Commissariato generale dell'Emigrazione, saranno invitati a completarla e ad intensificarla.

Il sottosegretario di Stato

TOSTI DI VALMINUTA.

MARCONCINI: Pagamento delle pensioni agli italiani residenti all'estero (Atti Parl. C. D., leg. XXVI, 1^a Sessione, Discussioni Tornata dell'8 luglio 1922, pag. 1244).

Al ministro del tesoro: « Per sapere se, nell'intento di raggiungere una semplificazione nei servizi delle pensioni di guerra e un utile accelleramento del loro pagamento, non creda opportuno disporre che le pensioni stesse dovute a ex combattenti e loro famiglie residenti all'estero siano pagate direttamente pel tramite dei Consolati anzichè per quello delle Delegazioni del tesoro ».

Risposta — « Secondo le leggi e gli ordinamenti in vigore il servizio del pagamento delle pensioni non può essere disimpegnato che dalle Delegazioni del tesoro e la riscossione dovrebbe aver luogo nel regno direttamente dai titolari delle pensioni stesse o da un loro legale rappresentante. Con la nomina di un procuratore speciale, qualunque pensionato residente all'estero è quindi in grado di ottenere

il pagamento dei propri assegni. Senonchè i nostri pensionati residenti all'estero, dimostrando l'impossibilità di trovare dei fiduciari o per altri motivi, insistono perchè i pagamenti siano loro eseguiti all'estero, alla scadenza e direttamente dal patrio Governo.

Il Tesoro ha già provveduto a fare il possibile per agevolare i suddetti benemeriti connazionali e ritiene, anzi, di poter fra breve soddisfare tutte le loro richieste, senza, peraltro, turbare i vigenti ordinamenti contabili.

Fino ad alcuni mesi or sono, il servizio dei pagamenti in parola fu eseguito a mezzo di vaglia internazionali che l'Amministrazione postale emetteva, su richiesta delle Delegazioni del tesoro incaricate di disporre i pagamenti, verso esibizione dei certificati di esistenza in vita degli interessati che pervenivano dalle competenti autorità consolari. Ma avendo tale procedura originato parecchi gravi inconvenienti, quali, il ritardo nella riscossione, differenze sensibili nel cambio fra la data della richiesta e quella della effettiva emissione del vaglia, ed infine una insopportabile congestione di lavoro nelle Delegazioni del tesoro che si trovavano già in condizioni alquanto difficili per il gravoso servizio delle pensioni di guerra, si è dovuto sospendere l'emissione dei vaglia internazionali ed incaricare il contabile del Portafoglio dell'acquisto di chèques su corrispondenti all'estero dei nostri maggiori istituti. In tal modo si sono potuti realmente eliminare parecchi degli inconvenienti già lamentati: non si è però ottenuto, per ovvie ragioni, che le riscossioni all'estero avessero luogo con la speditezza che i nostri connazionali pensionati richiedono. E però si sono ora concretati speciali provvedimenti affinchè sia possibile, senza esorbitare dall'attuale ordinamento, di eliminare anche l'inconveniente del ritardo, causa senza dubbio prevalente del malcontento dei nostri benemeriti emigrati.

I provvedimenti stessi consentono di poter pagare direttamente al pensionato, alla scadenza prevista, senza esigere alcun compenso speciale per la prestazione del Regio Governo. Nei centri più importanti della nostra emigrazione, saranno incaricati per i pagamenti in parola alcuni nostri istituti che danno i necessari affidamenti per il suddetto importante servizio. Si ricorrerà invece all'opera delle nostre autorità consolari, nonchè degli ispettori dell'emigrazione, nei centri meno importanti delle nostre colonie di emigranti e dove possibilmente risiedono anche corrispondenti del Tesoro alle quali occorre appoggiare l'opera dei consoli o degli ispettori; ed infine si continuerà l'attuale sistema della emissione degli chèques a cura del contabile del Portafoglio solo per quei pensionati che risiedono in località eccentriche, lontane dalle nostre autorità consolari e dai corrispondenti del Regio tesoro.

Come l'onorevole interrogante potrà considerare, la proposta sug-

gerita era già stata presa in esame, soltanto che essa non costituisce cardine di un nuovo ordinamento, ma è uno degli elementi atti a risolvere la grave questione prospettata che tanto malcontento ha suscitato nei nostri benemeriti connazionali. D'altronde la proposta accennata non potrebbe essere nemmeno generalizzata senza uno speciale provvedimento legislativo, provvedimento che evidentemente non può essere proposto se non si ha la certezza di conseguire una riforma utile sotto ogni riguardo. Ora tale certezza è ben lungi dal sussistere, perchè — come fu già esaminato a suo tempo — la proposta di affidare l'incarico in parola ai nostri Regi consoli, se è certamente apprezzabile, soprattutto dal punto di vista di stabilire contatti frequenti e cordiali fra la madre patria ed i nostri emigrati, non è purtroppo scevra di inconvenienti e di difficoltà, nè lievi, nè superabili in breve tempo.

Epperò io prego l'onorevole interrogante di voler attendere l'esito della riforma in corso, assicurando intanto che il Tesoro mette ora ogni cura ed attività per la sollecita attuazione dei provvedimenti già concretati ».

Il sottosegretario di Stato
DE CAPITANI D'ARZAGO.

OLIVETTI: Visita doganale e dei passaporti ai viaggiatori per l'Italia. (Atti Parl. C. D., leg XXVI, 1^a Sessione, Discussioni, Tornata dell'8 luglio 1922, pag. 1248).

Al Ministero degli affari esteri: « Per conoscere, in considerazione degli inconvenienti che derivano dall'attuale sistema di controllo dei passaporti e di visita del bagaglio dei viaggiatori in Italia, della provata inutilità del controllo esercitato dalla polizia italiana di confine mediante le rubriche dei segnalamenti, dell'evidente interesse di rendere più facile il movimento dei forestieri ed il traffico dei viaggiatori, non ritenga di disporre che la visita doganale e il controllo dei passaporti per i viaggiatori per l'Italia che si trovino sui treni diretti, vengano eseguiti nei convogli senza obbligare i viaggiatori stessi a discendere a Chiasso, adottando perciò quelle stesse facilitazioni che il Governo svizzero concede per i treni diretti provenienti dall'Italia ».

Risposta — « Per agevolare la ripresa dei traffici internazionali da tempo sono state abolite le varie formalità che erano stabilite per l'entrata e l'uscita dal Regno dei viaggiatori ed ormai le disposizioni concernenti il servizio di controllo dei passaporti dei viaggiatori dei

treni internazionali sono ridotte al numero indispensabile per la sicurezza.

Si era studiata, lo scorso anno, la possibilità di fare eseguire il controllo ai passaporti su tutti i treni internazionali in movimento; ma, date le peculiari necessità di servizio, non fu possibile emanare una disposizione di carattere generale che prescrivesse la visita di polizia su tutti i treni in movimento da e per l'estero.

Ciò si è fatto solo per alcune linee, non opponendovisi ragioni di carattere tecnico, per le altre, invece, si è cercato di ridurre le operazioni al minimo necessario, affinché i treni non avessero a subire delle soste nelle stazioni di confine.

Per la linea di Chiasso-Como non si è potuto prescrivere che la visita dei passaporti venisse fatta sui treni in movimento, sia perchè occorrerebbe molto personale da inviare a Lugano o a Bellinzona, personale di cui per ora non si dispone, stante l'attuale gravissima deficienza numerica di funzionari ed agenti di pubblica sicurezza, sia perchè, svolgendosi il servizio in territorio estero, i funzionari non potrebbero eventualmente eseguire atti di polizia giudiziaria in confronto dei viaggiatori.

Il servizio, poi, non potrebbe essere eseguito in treno neanche fra Chiasso e Como, perchè il tratto—metà italiano e metà svizzero è brevissimo ed è percorso solo in sei minuti.

Alla stazione di Como, inoltre, non si potrebbero, senza gravi inconvenienti, respingere viaggiatori, perchè si è già in territorio italiano.

Allo scopo, però, di facilitare sempre più il movimento dei viaggiatori ed in seguito ad analoghe richieste delle Ferrovie federali, il Ministero dell'interno, recentemente, d'accordo con la direzione generale delle ferrovie, ha interessato il Ministero degli esteri e quello delle finanze affinché la verifica dei passaporti e la visita doganale vengano fatte durante la sosta del treno stesso, evitando così che i viaggiatori discendano alla stazione di Chiasso.

Il sottosegretario di Stato per l'interno.

CASERTANO.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Domanda di svincolo delle cauzioni versate dalle Società «Italia» e «Lloyd Italiano» ed ordinanze 17 novembre 1922 del Commissariato generale dell'Emigrazione che ne determina la data di cessazione della qualità di vettore di emigranti.

On. Commissariato Generale per l'Emigrazione
ROMA

La sottoscritta Navigazione Generale Italiana, Società Riunite Florio-Rubattino e Lloyd Italiano, capitale emesso e versato Lit. 150.000.000, sede in Genova Via Balbi N. 6 p. 2^o, nella quale si sono fuse le società:

Lloyd italiano — Società di navigazione sedente in Genova — come da rogito 29 luglio 1918 del Notaro dottor Gerolamo Cassanello di Genova.

Italia — Società di navigazione a vapore sedente in Napoli come rogito 31 Ottobre 1919 del Notaro Paolo Cassanello di Genova.

Rivolge rispettosa domanda a codesto On. Commissariato generale per l'Emigrazione perchè voglia disporre che sieno emessi (in duplice originale) i decreti di svincolo dei seguenti cauzionali effettuati dalle predette cessate società in ottemperanza di quanto prescritto dall'art. 13 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 N. 23 e relativo regolamento.

Lit. 160.000 — Consolidato Italiano 5 % — cauzione ex Lloyd Italiano per esercitare la qualità di vettore di emigranti.

Polizza N. 6392 — N. di posizione 57584 — conto 6590/14081 — ricevuta 5032 del 6 giugno 1905.

Lit. 20.000 — Consolidato Italiano 5 % — cauzione supplementare ex Lloyd Italiano per la patente di vettore d'emigrazione.

polizza N. 8642 — N. di posizione 58523 — conto 7041 — ricevuta 5483 del 28 giugno 1906.

Lit. 233.500 — obbligazioni 3 % Strade Ferrate del Mediterraneo — cauzione ex «Italia» per prescrizione della legge sull'emigrazione e relativo regolamento.

polizza N. 5621 — N. di posizione 55094 — conto 5773 — ricevuta 4274 del 4 settembre 1902.

Lit. 52.000 — obbligazioni 3 % Ferrovie Rete Mediterranea — cauzione ex «Italia» per prescrizione della legge sull'emigrazione e relativo regolamento.

polizza N. 5342 — N. di posizione 54249 — conto 5495 — ricevuta 3978 dell'11 settembre 1901.

Unisce a questo scopo due certificati rilasciati dalla Cancelleria del Tribunale Civile e Penale di Genova dai quali risulta l'avvenuta fusione nella Navigazione Generale Italiana delle precitate due Società alle date indicate negli stessi e quindi la decadenza dell'esercizio della patente di vettore di cui alla richiamata legge e regolamento sull'emigrazione.

Grata della sollecita evasione della presente richiesta, si rassegna con distinta osservanza.

*Navigazione Generale Italiana,
Società Riunite Florio, Rubattino
e Lloyd Italiano - Sede in Genova
(Capit. Sociale L. 150.000000 int. versato)*

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda con la quale, la « Navigazione Generale Italiana » Anonima con sede in Genova, chiede lo svincolo della cauzione di L. 180.000 (centottantamila), a suo tempo versate dalla Società « Lloyd Italiano » per ottenere la patente di vettore di emigranti ; tenuto presente l'atto di fusione delle predette due Società, rogato, in data 29 luglio 1918, da notaro Dott. Girolamo Cassanello di Genova ;

visti i Decreti Ministeriali in data 31 maggio 1905, e 16 giugno 1906 che fissavano l'ammontare della cauzione da versarsi dal « Lloyd Italiano » in L. 180.000 (centottantamila) e le modalità del versamento da eseguirsi presso la Cassa Depositi e Prestiti ;

visto l'art. 18 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 13 novembre 1919 N. 2205 ;

visti gli articoli 47 e 53 del Regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto 10 luglio 1911, N. 375 ;

visto l'art. 212 del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del Fondo per l'emigrazione, approvato con R. D. 16 maggio 1912, N. 556 ;

considerato che il « Lloyd Italiano » (Società di Navigazione con sede a Genova) per effetto della sua fusione con la « Navigazione Generale Italiana », anonima sedente a Genova, veniva a trovarsi alla data del 29 luglio 1918, nella condizione di non potere più compiere per proprio conto ulteriori operazioni di emigrazione ;

Determina :

Art. 1. — La Società di navigazione « Lloyd Italiano » dalla data del 29 luglio 1918, ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del T. U. della legge sull'emi-

grazione, approvata con R. Decreto 13 Novembre 1919, N. 2205, per quanto si riferisce all restituzione della cauzione di L. 180.000 (centottantamila) versate, a suo tempo, per ottenere la patente di vettore.

Art. 2. — Spirati i termini fissati dall'art. 18 del T. U. sopra citato, e dagli articoli 47 e 53 del vigente regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 10 luglio 1901, N. 375, sarà provveduto, nei modi e termini di legge, e senza responsabilità del Ministero degli esteri e del Commissario generale dell'emigrazione alla restituzione della cauzione di cui sopra, a favore della « Navigazione Generale Italiana » società che in dipendenza della fusione sopra ricordata si è sostituita per tutti i diritti e gli oneri alla Compagnia di Navigazione « Lloyd Italiano ».

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato o venga dato in tempo avviso dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'articolo 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

Art. 3. — La presente ordinanza, unitamente alla domanda della « Navigazione Generale Italiana » sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, sulla Gazzetta ufficiale, sul Bollettino del Commissariato generale dell'Emigrazione, nelle Capitanerie di Porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina Bari e Trieste.

Roma, li 17 novembre 1922.

DE MICHELIS

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Vista la domanda con la quale la « Navigazione Generale Italiana » anonima con sede in Genova chiede lo svincolo della cauzione di L. 271.443,75 (duecentosettantunmilaquattrocentoquarantatre e cent. 75), a suo tempo versate dalla Società « Italia », per ottenere la patente di vettore di emigranti ;

tenuto presente l'atto di fusione delle predette due Società rogata in data 31 ottobre 1919 dal Notaro Paolo Cassanello di Genova ;

visti i Decreti ministeriali 1° settembre 1901 ed 8 ottobre 1902 che fissavano l'ammontare della cauzione da versarsi dalla Società « Italia » per ottenere la patente di vettore di emigranti e che stabilivano le modalità dei versamenti stessi da effettuarsi alla Cassa Depositi e Prestiti ;

visto l'art. 18 del Testo Unico della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 13 novembre 1919, N. 2205 ;

visti gli articoli 47 e 53 del Regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione approvato con R. D. 10 luglio 1901, N. 375 ;

visto l'art. 212 del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. Decreto 16 maggio 1912, N. 556;

considerato che la Società di Navigazione a Vapore « Italia » con sede in Napoli, in dipendenza della avvenuta fusione con la « Navigazione Generale Italiana » anonima sedente in Genova, veniva a trovarsi, con la data stessa del 31 ottobre 1919, nella condizione di non potere più compiere ulteriori operazioni di emigrazione;

Determina :

Art. 1. — La Società di Navigazione a Vapore « Italia » dalla data del 31 ottobre 1919, in cui si fondeva con la « Navigazione Generale Italiana », ha perduto la qualità di vettore di emigranti agli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 18 del T. U. della legge sull'emigrazione, 13 novembre 1919, N. 2205, per quanto si riferisce alla restituzione della cauzione di L. 271.443,75, versate, a suo tempo per ottenere la patente di vettore.

Art. 2. — Spirati i termini fissati dall'art. 18 del T. U. sopra citato, e dagli art. 47 e 53 del vigente Regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901 N. 375, sarà provveduto, nei modi e termini di legge e senza responsabilità del Ministero degli esteri e del Commissario generale dell'Emigrazione alla restituzione della cauzione di cui sopra, a favore della « Navigazione Generale Italiana », Società che, in dipendenza della fusione sopra ricordata, si è sostituita, per tutti i diritti e gli oneri, alla Compagnia « Italia ».

Salvo il caso di giudizi pendenti dei quali sia stato e venga dato, in tempo, avviso, dagli interessati stessi che, a tal fine, sono formalmente diffidati ad uniformarsi alle prescrizioni dell'art. 86 del citato regolamento per l'applicazione della legge sull'emigrazione.

Art. 3. — La presente ordinanza, unitamente alla domanda della « Navigazione Generale Italiana », sarà pubblicata, per tutti gli effetti di legge, sulla Gazzetta Ufficiale, sul Bollettino del Commissariato generale dell'Emigrazione, nelle Capitanerie di porto e negli Ispettorati dell'emigrazione di Genova, Napoli, Palermo, Messina, Bari e Trieste.

Roma, li 17 novembre 1922.

DE MICHELIS

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 3 novembre 1922, n. 38

*Ai R. Ispettorati ed uffici dell'emigrazione
nel Regno e all'estero.*

*Ai Segretariati ed uffici di tutela degli emi-
granti nel Regno.*

La R. Ambasciata d'Italia in Washington conferma che il termine utile per l'inizio dei procedimenti giudiziari contro l'« Alien Property Custodian » per la liberazione dei beni sequestrati a sudditi ex nemici negli Stati Uniti di America, è stato prorogato dall'emendamento del 21 Dicembre 1921, a tutto il 2 gennaio 1923.

Stante l'approssimarsi della scadenza del termine, è opportuno di avvertirne gli interessati.

p. il Commissario generale.
E. Rossi

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 11 novembre 1922 n. 39

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti,
e Questori del Regno.*

Viene segnalato a questo Commissariato generale che molti emigranti regolarmente diretti in Francia, incontrano difficoltà al passaggio della frontiera perchè non sono forniti di tutti i documenti richiesti ed imposti dalle Autorità francesi (e non da questo Commissariato).

Al riguardo le SS. LL. sono pregate di dare disposizioni agli uffici dipendenti perchè avvertano gli interessati che — secondo disposi-

zioni vigenti in Francia — gli emigranti diretti in quello Stato, oltre al passaporto ed al *contratto di arruolamento*, debbono anche possedere :

1. N. 4 (quattro) fotografie sciolte, formato tessera da esibire alle autorità di controllo alla frontiera francese, perchè siano applicate sui documenti che le predette autorità rilasciano all'operaio al suo ingresso in Francia.

2. il certificato di subita vaccinazione.

Il Commissario generale
DE MICHELIS

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 12 novembre 1922, n. 40

Ai Segretariati ed Istituti di Assistenza agli emigranti del Regno all'estero.

e per conoscenza:

Agli Ispettorati ed Uffici dell'emigrazione all'interno ed all'estero.

L'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero per l'industrie e il commercio sta compiendo, d'accordo con questo Commissariato generale, i passi del caso presso la competente Autorità germanica, affinchè si provveda con la procedura di compensazione stabilita dal trattato di pace di Versaglia al pagamento dei debiti dei Sodalizi professionali assicuratori tedeschi verso nostri connazionali per quote di rendite operaie relative al periodo bellico.

Se neppure tali pratiche sortiranno l'effetto desiderato, sarà necessario di portare la questione dinanzi al Tribunale arbitrale misto Italo-Germanico, per una decisione definitiva e di massima da parte di esso.

Siccome peraltro non tutti gli interessati hanno finora presentato a questo Commissariato generale la denuncia del loro credito al titolo in parola, è necessario invitare i ritardatari a compiere senza ulteriore indugio tale atto, poichè altrimenti scade il termine per la procedura di cui sopra.

A tale riguardo, conviene considerare ritardatari tutti coloro che non abbiano percepito durante la guerra le anticipazioni che su quelle pensioni corrispondeva il Tesoro dello Stato. E' probabile infatti, che alcune istanze da parte dei medesimi non siano mai giunte qui, perchè andate smarrite, e quindi occorre ripeterle.

Analogo sistema sarà seguito per quanto concerne i crediti per

pensioni operaie verso Istituti assicuratori austriaci od ungheresi, pensioni sempre relative al periodo bellico, e quindi è opportuno che anche i titolari di tali pensioni che non abbiano ricevuto gli anticipi come sopra è detto, si affrettino a presentare a questo Commissariato generale la rispettiva denuncia.

Tanto nel primo quanto nel secondo caso, è necessario che gli interessati indichino esattamente nella loro denuncia il nome dell'Istituto assicuratore, l'ammontare della rendita, la data in cui il relativo pagamento è stato sospeso ed in generale ogni altra indicazione che valga a facilitare l'identificazione della pratica ed a stabilire lo stato di fatto. Non è il caso di aggiungere che utile riesce l'allegare alla denuncia documenti in originale ed in copia concernenti le rendite stesse.

Sono persuaso che codesto Ufficio non solo si farà premura di portare quanto sopra a conoscenza degli interessati di codesta Regione, ma vorrà graziosamente prestare ai medesimi il Suo competente e valido sussidio in quanto concerne la compilazione e la trasmissione della denuncia di cui si tratta.

Mi sarà gradito un sollecito cenno di ricevuta della presente.

Il Commissario generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 17 novembre 1922, n. 41

Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori
e per conoscenza :

Agli Istituti di Tutela degli emigranti
del Regno.

Qualora si presentino Vossignoria et dipendenti funzionari persone desiderose emigrare Brasile con viaggio pagato da quel Governo favorisca raccogliere nome e cognome et professione et stato famiglia et quali delle persone che la compongono siano esperti lavori agricoli stop Senza diffondere speranze et senza dissuadere chicchessia favorisca trasmettere rapidamente Commissariato elenchi predette iscrizioni stop Prego assicurare.

Il Commissario generale Emigrazione.
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'Emigrazione

CIRCOLARE 21 dicembre 1922, n. 45

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti, Questori.**Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione.**Agli Istituti di tutela degli emigranti nel Regno.*

Dagli elenchi di prenotazione che qui pervengono di nostri lavoratori che intendono recarsi al Brasile con viaggio prepagato, si rileva come in tali elenchi si stiano comprendendo operai di ogni mestiere.

A tale riguardo debbo ricordare che le spese di viaggio vengono rimborsate ai fazendieri dal Governo dello Stato di San Paulo solamente quando si tratti di *famiglie coloniche* (e non di individui isolati), che vadano a lavorare nelle fazendas di quello Stato, (cioè fattorie in cui si coltiva il caffè) di *famiglie regolarmente costituite* e di ciascuna delle quali facciano parte, per lo meno, *tre uomini in età e condizioni di salute tali da poter prestare proficuo lavoro campestre fin dal momento dell'arrivo a destinazione.*

Non risulta che dal Brasile vi siano richieste di lavoratori di altro genere.

Ciò stante, non parmi il caso che si continui a ricevere la prenotazione di tutti indistintamente gli operai che intendono emigrare al Brasile, poichè procedendo così si spreca tempo e si fanno nascere illusioni dannose.

Conviene, quindi, prenotare esclusivamente le famiglie coloniche che si trovino nelle condizioni di cui sopra. *Ma il fatto della prenotazione non vuol dire probabilità di partenza.* Si tratta soltanto di una prenotazione in vista di eventuali occasioni non ancora ben definite.

Allorquando si tratti di persona che voglia recarsi al Brasile *a proprie spese*, deve essere avvertita che può andarvi in questo caso liberamente, a suo rischio e pericolo; ma occorre tener presente che le sole occasioni d'impiego possibile sono *per famiglie coloniche* aventi requisiti più sopra elencati.

È altresì opportuno di richiamare l'attenzione degli interessati sul fatto che gli agricoltori i quali, *dopo il loro arrivo al Brasile* dispongono di un capitale di almeno diecimila lire, possono acqui-

stare in taluni Stati della Confederazione, dei piccoli appezzamenti di terreno da coltivare direttamente.

La metà della somma anzidetta servirebbe per pagare il prezzo d'acquisto del terreno e l'altra metà per il disboscamento, la costruzione della casa in legname e le spese di primo impianto. Qualora il prezzo d'acquisto non venga pagato per intero all'atto della contrattazione, l'acquirente non acquista la proprietà di quell'appezzamento che a pagamento completo.

Il Commissario generale

DE MICHELIS.



BIBLIOGRAFIA

LAVORO

M. SCELLE — *Le droit ouvrier* — Collin — Paris, 1922.

Il libro dello Scelle è una tavola del diritto operaio francese, nel quale sono esaminate le regole sociali dei rapporti fra la mano d'opera ed il patronato. L'A. si pone da un punto di vista interamente nuovo. Del diritto operaio egli studia l'evoluzione storica, dominata dal fattore parlamentare e dall'azione sindacale; la vita interna e cioè il meccanismo stesso delle leggi operale ed infine la vita dell'operaio che utilizza le armi legali che il diritto stesso gli fornisce.

COLONIE

REGINALD KANN. *Le protectorat marocain*. — Berger Levrault, Paris, 1921.

La parte più importante del volume è quella in cui l'A. parla della messa in valore del paese descrivendone le coste, i porti, le ferrovie, la viabilità, della immigrazione in genere delle sua qualità, lagnandosi che non sia regolata secondo i bisogni del paese. Descrive ancora lo stato dell'agricoltura e quel che essa promette, lo sviluppo presente delle varie culture e quelle di esse destinate ad avere un grande sviluppo; lo stato delle industrie ed il loro avvenire, le ricchezze minerarie e le condizioni del loro sfruttamento. Si intrattiene infine, sulle città principali e sull'avvenire cui sono chiamate.

HAROLD E. STEARNS — *Civilization in the United States: An inquiry by Thirty Americans* — New York — Harcourt, Brace, 1921.

VARIE

JACQUES GRÈBER, *L'Architecture aux Etats-Unis*. Paris, Pagots, 1922, vol II.

Il primo volume è consacrato alla vita privata (casa, abitazioni collettive, città giardino, città industriali, alberghi, clubs); il secondo volume è dedicato alla vita degli affari agli scambi e trasporti, all'istruzione pubblica, alle biblioteche, ai musei, agli edifici religiosi, agli ospedali ecc. In questo libro non solo l'architettura, ma tutta la vita americana sintesi, passa sotto gli occhi del lettore.

EMIGRAZIONE

A. CORDOVA - *Gli aspetti presenti e futuri dell'emigrazione* — Casa ed. « Problemi moderni » — Torino, 1922.

ECONOMIA

A. PINO BRANCA - *Cinquant'anni di economia sociale in Italia.* — Bari - Laterza, 1922.

Vi si descrive e commenta sobriamente lo sviluppo dell'economia sociale nel nostro paese prendendo le mosse dagli anni che precedettero l'unificazione fino ai giorni nostri. Il volume contiene: I. - L'economia sociale prima dell'unificazione. II. La politica sociale della « destra storica » e della « sinistra ». III. La politica sociale della reazione. IV. La legislazione sociale dei governi liberali. V. L'economia sociale durante la guerra. VI. I caratteri generali dell'economia sociale in Italia. VII. Il problema della legislazione sociale nel dopoguerra. VIII. L'azione dello Stato in rapporto all'economia sociale. Appendice bibliografica.

HARTLEY WITHERS, *In difesa del capitalismo*, a cura di Angelo Crespi. — Bari - Laterza, 1922.

Con questo libro si dimostra luminosamente che la maggiore produzione di merci e di servizi da cui dipende il progresso materiale non può attendersi con sicurezza da alcuno dei sistemi socialisti finora proposti e che il capitalismo ha arrecato grandi vantaggi a tutte le classi, e che, migliorato ed ampliato, può essere fonte di nuovi e maggiori benefici a favore dell'umanità. Ecco i capitoli in cui si suddivide il volume: Prefazione - I. Introduzione II. Debolezza e forza del capitalismo. - III. Gli elementi della produzione. - IV. Capitalista ladro. - V. Il lavoro ed il suo prodotto. - VI. I risultati del capitalismo. - VII. I pericoli del socialismo di Stato. - IX. Socialismo cooperativista. - X. Il programma sindacalista. - XI. Il capitalismo e la libertà.

DELOCHE MAXIMIN - *La crise économique au XVI siècle et la crise actuelle* — Paris - Plon, 1922.

L'A. dimostra come la crisi economica della fine del secolo 16° sia riprodotta quasi esattamente nell'attuale, tanto esse si identificano in tutti i loro dettagli.

WESLEY PHELPS et J. BUCKNER MYRICK - *Utilitarian series of fifty studies in utility values* — Washington, 1922.

Questa opera ha per fine di esporre a tutti quelli che lavorano i principi economici generali che permettano a ciascuno di comprendere i propri doveri e i propri diritti come membro di una società organizzata. Le grandi divisione dell'opera sono dedicate allo studio dell'uomo, degli strumenti di produzione, delle ricchezze, della società.

BONATIAN M. — *Les crises économiques: essai de morphologie et théorie des crises économiques périodiques et le théorie de la conjoncture économique* — Paris — Girard, 1922.

L'A. crede che la supercapitalizzazione sia la vera causa delle crisi economiche; le quali, quindi, non vanno ricercate nè nell'imperfezioni dei dettagli tecnici dell'organizzazione economica e neppure nella condotta difettosa delle imprese particolari.

HERMANN KURZ — *Die Grossbanken im schweizerischen Wirtschaftsleben* — Zurich — Inst — Orell Füssli, 1922.

Vi si studia la funzione delle grandi banche nella vita economica svizzera. Vengono trattati, tenendo conto delle condizioni particolari della Svizzera i seguenti argomenti: la concentrazione delle banche, le banche private, le operazioni di credito, le operazioni di impiego e di emissione, l'esportazione dei capitali, gli affari di borsa ecc.

OTTO H. KAHN — *Les Etats-Unis et les grands problèmes financiers* — Paris — Perrin, 1922.

E' la traduzione francese dell'opera di Kahn, intitolata: « Reflections of a financier » — Sono trattati i seguenti argomenti:

Alta finanza. — La borsa di New York e l'opinione pubblica. — Due anni di cattive imposte e loro conseguenze. — La necessità di un'economia nazionale. — La minaccia dell'etatismo. — Un grande finanziere americano: Edward. — Henry Harriman. — Roosevelt e gli affari.

HOORWICH ISAAC. — *Immigration and Labor — The economic aspects of european immigration to the United States* — New York — Huebsch, 1922.

L'A. di questo studio è un partigiano convinto dell'immigrazione agli Stati Uniti. Egli sostiene che l'immigrazione non deve essere considerata come la causa prima della maggior parte dei mali economici di cui soffrono gli Stati Uniti, ma come il loro più efficace rimedio ed a questo riguardo la nuova immigrazione, e cioè quella proveniente dall'Europa meridionale ed orientale, presenterebbe un valore eguale a quello dell'antica immigrazione nella quale prevalevano i popoli dell'Europa settentrionale ed occidentale. Nelle prime due parti del lavoro sono studiate le ripercussioni dell'immigrazione a traverso la storia, sull'economia, sulla popolazione, sulla classe operaia e sulle principali industrie degli Stati Uniti. Nella quarta parte sono studiati gli effetti della restrizione dell'immigrazione.

SAVAGE MARION DUTTON — *Industrial unionism in America* — New York — The Ronald Press Company, 1922.

E' uno studio sulla tendenza del movimento operaio agli Stati Uniti. L'A. esamina tre tipi di sindacalismo professionale. Classifica nel primo le organizzazioni che, nell'interno della Federazione Americana del lavoro, si organizzano o tendono ad organizzarsi in sindacati professionali; nel secondo si comprendono i sindacati che mirano a rag-

gruppare i lavoratori di tutte le industrie in una organizzazione unica. — Infine il terzo tipo è caratterizzato dai sindacati professionali indipendenti che non sono affiliati né alla federazione Americana del lavoro, né agli « Industrial workers of the World ». Il fine che si propongono questi diversi organismi è di togliere alle classi dirigenti la gestione delle industrie. — L'A. riconosce essere necessario far subire alla classe operaia un lungo periodo di preparazione, prima che possa utilmente assumere questa gestione.

ZENTRALVERBAND DEUTSCHER KONSUMVEREINE — Jahrbuch, 1922 3 vol. — Hamburg, 1922.

Nei primi due volumi si trova una abbondante documentazione del movimento cooperativo tedesco di consumo e del movimento cooperativo in generale. Il terzo volume comprende il resoconto del Congresso dell'Unione di Eisenack del giugno 1922.

DAYET MAURICE — *La renaissance économique de l'Allemagne* — Paris, Presses univ. de France, 1922.

G. JAJA. — *Geografia Economica commerciale* — Vol. I, Istituzioni — Raffaello Giusti, Editore, Livorno.

Il nome di « Istituzione », dato dall'autore alla sua opera, che è una trattazione metodica di geografia economica e commerciale, costituisce una novità, in questo campo. Ma esso corrisponde pienamente al contenuto del libro. Infatti, non solo la esposizione della materia è fatta con rigore scientifico; ma gli elementi costitutivi del traffico e dello scambio, cioè i complessi fenomeni del commercio interno ed esterno, formano un insieme vasto ed organico di cognizioni, in cui è continua e manifesta la ricerca e la determinazione dei principi fondamentali della scienza.

L'intento propedeutico dell'opera, efficacissimo mezzo di orientamento e di preparazione a studi più approfonditi, non deve peraltro far supporre che si tratti di un'opera esclusivamente scolastica; sebbene il libro didatticamente fu scritto, forse per servire agli studenti delle scuole professionali superiori, esso ha il valore di un trattato sistematico di geografia economica e commerciale.

Tutta l'opera conterà di tre volumi. Il volume 2° ed il 3° che l'autore ha in preparazione, avranno per oggetto, rispettivamente, « Il traffico e lo scambio mondiale » e « L'Italia ». Questo primo volume però appunto per il suo carattere istituzionale, fa da sé. Esso ha tre parti distinte:

Nella prima sono esaminati i fattori del traffico e dello scambio, distinti in *fattori naturali diretti* (sotto suolo, soprasuolo, regno vegetale, regno animale) e *indiretti* (configurazione, idrografia, clima, posizione geografica); in *fattori economici* (produzione agricola, produzione animale, pesca meccanica, produzione industriale) e in *fattori antropici* (condizioni demografiche, storiche-sociali, economiche, intellettuali).

Nella parte seconda, che ha per titolo « Il tramite spaziale », sono considerate le varie specie delle vie di comunicazioni: le vie terrestri, le vie acquose e le vie aeree; e singolarmente sono studiate, come elementi di considerevole importanza, le vie ordinarie, le strade ferrate, i mercati e le fiere, la navigazione interna, la navigazione marittima i porti, i telegrafi e telefoni, la radiotelegrafia, la navigazione aerea.

La parte terza ha per oggetto i complessi fenomeni del commercio (interno, coloniale ed esterno), della politica doganale (i dazi, i trattati di commercio) e della politica commerciale, concepita come una strategia ed una tattica del commercio, di cui sono considerati i fattori primari (capacità tecnica, credito all'esportazione) e i fattori ausiliari di integrazione, cioè le istituzioni ufficiali e private, che, nell'interesse collettivo, procurano di favorire l'espansione economico-commerciale.

M. E. BULKLEY. — *Bibliographical Survey of Contemporary Sources for the Economic and Social History of the War* — Humphrey Milford Oxford University Press, London, 1922.

E' una rivista bibliografica della letteratura in rapporto allo storia economica e sociale dell'Inghilterra durante la guerra ed il successivo periodo di ricostruzione, edita a cura della benemerita Fondazione Carnegie. Tranne pochi libri americani e stranieri, vi sono contenute quasi esclusivamente pubblicazioni inglesi avvenute sino al dicembre 1920. Si compone di nove parti principali: Condizioni sociali; Amministrazione; Industria e Commercio; Trasporto; Lavoro; Esercito e Marina; Finanza; Prezzi e costo della vita; Miscellanea.

Bibliography